This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

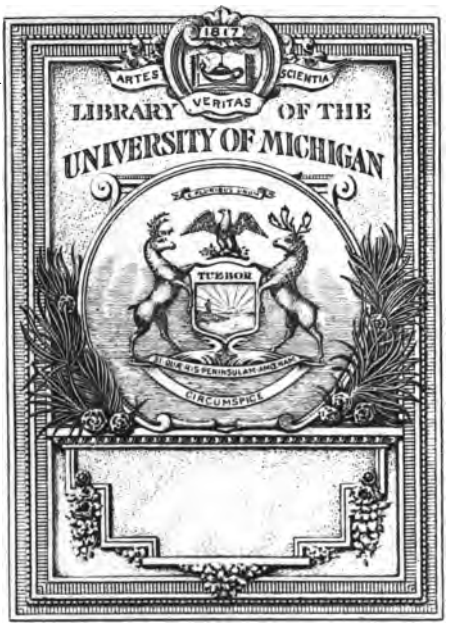
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

AVV. UGO MUNSELISE
IN MANTOVA

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.
1848.

340.945
1848
A24
1848

552119-128

AV. CUC MONSELISE
Via Agnello, 6
MANTOVA

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1848.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1848.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1848		
1	*Genn.* 3	Determinazioni auliche sull' ammissibilità de' prestiti privati contratti nella forma di obbligazioni parziali	1
2	*detto* 5	Proclama vicereale agli abitanti della regia città di Milano	2
3	*detto* 9	Proclama vicereale agli abitanti della regia città di Milano	4
4	*detto*	Proclama di S. M. l' Imperatore Ferdinando I.° agli abitanti del regno lombardo-veneto	6
5	*detto* 12	Scioglimento del quesito se in affari concorsuali la competenza del foro fiscale si estenda anche alla esecuzione di una sentenza dal medesimo proferita	8
6	*detto* 15	La tassa di licenza per le foglie di tabacco d'Ungheria e di Transilvania, non che per altre foglie di tabacco greggio indigene deve ritenersi di lir. 12 per ogni libbra metrica	9
7	*detto* 17	Gl' individui che in occasione di contratti d'affitto od altri per somministrazioni erariali vengono imputati di seduzione di pubblici impiegati e convinti di tale delitto, come anche coloro che imputati del delitto stesso	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		non ne furono dichiarati innocenti, devono essere esclusi dall' entrare in qualunque concorrenza per simili contratti	10
8	1848 *Genn.* 20	Disposizioni pel completamento delle operazioni censuarie prescritte dal regolamento 20 maggio 1846 sui *trasporti censuarj* in causa di *cambiamenti di possessori*, non che per l'esecuzione di quello 30 maggio d. a. sulle mutazioni d'estimo nelle provincie di Venezia, Padova e del Polesine.	11
9	*detto* 30	Sono vietati fino ad ulteriore diversa determinazione l' importazione ed il transito delle armi e munizioni da guerra nelle provincie di Lombardia.	20
10	*Febbrajo* 1.°	Vengono istituiti in Vienna un' imp. regia direzione superiore di censura ed un imp. regio collegio supremo di censura	21
11	*detto* 12	Esortazione del governo veneto agli abitanti di quelle provincie ad astenersi verso chiunque da atti provocatorj .	24
12	*detto*	Pubblicazione delle sovrane dichiarazioni tendenti ad impedire qualunque perturbazione della pubblica tranquillità	25
13	*detto* 18	Sul pagamento in contanti delle obbligazioni del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 3 gennajo 1848 nella serie 92.....	27
14	*detto* 19	È concesso di subire un apposito esame come privatisti presso l'istituto di Maria Brünn agl' individui impiegati in servizio boschivo ed a tutti quelli che mediante studio particolare congiunto alla pratica si sono acquistate cognizioni nel ramo forestale.....	29

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
15	1848 *Febb.* 22	Promulgazione della norma di procedura abbreviata pei casi di alto tradimento e per altri casi di perturbata tranquillità pubblica	33
16	*detto*	Viene ordinato che per tutte quelle azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti leggi, abbia luogo una procedura sommaria secondo le norme portate dalla notificazione di questo giorno n.° 5901-499	40
17	*detto* 23	Stipulazioni convenute fra S. M. I. R. A. e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena tendenti tanto ad accordare nuove facilitazioni al reciproco traffico diretto fra i loro stati di alcuni prodotti nazionali, quanto a garantire quelle già esistenti	45
18	*detto* 26	Norme contenenti gli statuti pel gran priorato lombardo-veneto del sacro ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme	52
19	*detto* 29	Sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Moravia al 4 per 100 estratte a sorte il 1.° febbrajo 1848 nella serie 361	59
20	*Marzo* 18	Dispaccio telegrafico portante l'abolizione della censura e la fissazione del termine per l'adunanza degli stati dei regni tedeschi e slavi e delle congregazioni centrali del regno lombardo-veneto	60
21	*Luglio* 26	Determinazioni concernenti l'organizzazione ed il governo dell'azienda politica nelle provincie e nei distretti italiani già rioccupati e da rioccuparsi dall'imp. regia armata	61

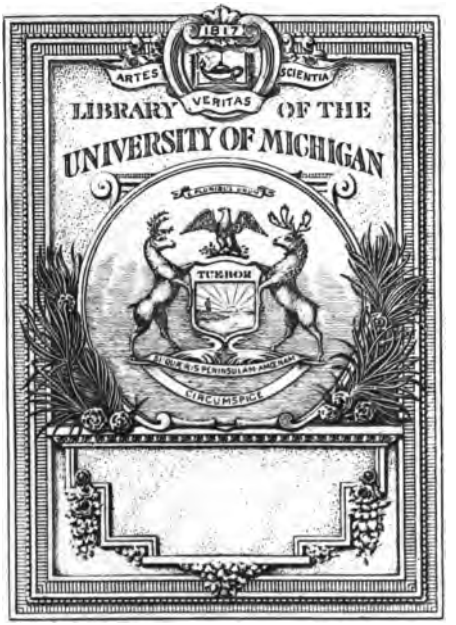
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		alla commissione per tale scopo istituita	89
40	1848 *Agosto* 16	Tutte le persone presso le quali trovansi in lavoro effetti di montura e vestiario militare ricevuti in consegna dallo scaduto governo provvisorio vengono diffidate a farne la debita restituzione	91
41	*detto* 17	Viene provvisoriamente soppresso nei comuni murati del regno lombardo-veneto il dazio di consumo principale ed addizionale civico sulla farina di melgone, di segala, ed altre e sui legumi secchi	92
42	*detto* 18	È ordinata la formazione di una commissione per rilevare e stimare in concorso delle rispettive parti i danni causati dalle truppe nemiche cogli incendj seguiti nei giorni 4 e 5 agosto fuori della città di Milano	93
43	*detto* 19	Corse postali giornaliere riattivate	94
44	*detto* 20	Procedura comminata a coloro che attentassero contro la conservazione della pubblica tranquillità	95
45	*detto*	Coloro che per via diretta od indiretta fossero detentori di taluna delle merci state derubate nella notte dal 5 al 6 andante mese nella dogana di Sostra Romana sono diffidati a farne eseguire la consegna nella dogana stessa	96
46	*detto* 24	Disposizioni all'oggetto di regolare l'amministrazione della giustizia nel territorio della Lombardia con riguardo ai precorsi avvenimenti ed allo stato delle cose attuali	97
47	*detto* 27	Tanto agli abitanti della città di Milano, quanto ai forestieri ivi dimoranti è fatto obbligo di provvedersi nel ter-	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		mine di otto giorni del certificato d'inscrizione nel ruolo di popolazione rispetto ai primi, e della carta di sicurezza rispetto ai secondi.....	99
48	1848 *Agosto* 28	Prescrizioni per la sorveglianza su qualsiasi genere di trasporto particolare di persone con vetture *in corso periodico giornaliero o settimanale ad ora fissa di partenza*, *con o senza cambio di cavalli*.....	101
49	*Settemb.* 1.°	Nomina del tenente-maresciallo conte Francesco di Wimpffen a governatore militare della città di Milano.....	103
50	*detto* 3	Prorogato di altri otto giorni il termine stabilito per provvedersi della carta d'inscrizione; speciali disposizioni riguardo ai coscritti, ai militari ed agl'individui assoggettati a precetto politico.	104
51	*detto*	Perdono generale accordato da S. M. a tutti i militari di nazione italiana dal sergente in giù che si resero colpevoli colla violazione del loro giuramento e coll'abbandono della loro bandiera	106
52	*detto*	Chiunque venisse colto sul fatto di attentare con arbitrarie ingiunzioni o divieti alla libertà individuale sarà considerato qual perturbatore dell'ordine pubblico e come tale assoggettato a tutto il rigore delle vigenti leggi militari	107
53	*detto*	Ulteriore diffidazione per la consegna al magazzino militare degli effetti di biancheria, di montura e di vestiario militare per parte di coloro presso cui gli effetti stessi trovansi in lavoro.	108
54	*detto*	Viene ribassato dalle lir. 86 alle lir. 43 per quintale metrico il prezzo del sale raffinato	109

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
55	1848 *Settemb.* 4	Disposizioni all'oggetto di regolare l'amministrazione della giustizia anche per ciò che riguarda le procedure per gravi trasgressioni di polizia ...	110
56	*detto* 7	Viene ordinato che sia tolto il sequestro stato imposto dai cessati governi provvisorj sui beni mobili ed immobili posseduti in Lombardia da membri dell'augusta casa imperiale austriaca e da S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena	111
57	*detto* 8	L'esportazione dalla Lombardia dell'avena, del fieno e della paglia pel confine piemontese e svizzero resta proibita fino a nuovo avviso	112
58	*detto* 9	Si avvisa la continuazione delle opere di demolizione dei torrioni del Castello.	113
59	*detto* 14	A cominciare dal giorno 15 settembre a. a. tutti i passaporti che si rilasciano dal governo militare dovranno essere muniti del bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840	114
60	*detto*	A datare dal 22 marzo a. c. fino a nuove disposizioni viene esteso anche alle provincie di Verona ed Udine ed ai distretti della provincia di Venezia il beneficio della sospensione della decorrenza del decennio per le rinnovazioni delle inscrizioni ipotecarie	115
61	*detto* 20	Viene accordato a tutti gli abitanti del regno lombardo-veneto un pieno perdono per la parte che potessero aver presa agli avvenimenti politici del corrente anno.....	116
62	*detto* 24	Sono perentoriamente diffidati gli abitanti di Milano e dei corpi santi a fare la consegna di tutte le armi	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		da fuoco e da taglio e delle munizioni da guerra, delle quali fossero in possesso, alle commissioni a tal uopo destinate, sotto pena di fucilazione	118
63	1848 *Settemb.* 25	Dal 1.° ottobre p.° in avanti le competenze di viaggio dei cursori per intimazioni di atti in affari contenziosi e di onoraria giurisdizione saranno calcolate in ragione di cent. 25 per ogni miglio di andata, non avuto riguardo al ritorno	120
64	*detto* 26	È demandata al tribunale d'appello in Milano per tutta l'estensione della Lombardia la giurisdizione nei processi per gravi trasgressioni politiche, la quale, a tenore del codice penale, parte II, spetta in III istanza al dicastero aulico politico	121
65	*detto* 27	Nelle provincie venete è demandata alle sezioni d'appello di Verona, Padova e Treviso, nell'estensione del circondario rispettivamente ora ad esse assegnato, la giurisdizione in III istanza nei processi di grave trasgressione di polizia attribuita al dicastero aulico politico dalla parte II del codice penale	122
66	*detto* 29	Ulteriore diffida agli abitanti di queste provincie per la consegna di tutte le armi e munizioni da guerra di cui fossero in possesso, ferma la pena già comminata pei contravventori	123
67	*Ottobre* 1.°	Imposte dirette da esigersi nelle provincie lombardo-venete durante il prossimo anno amministrativo 1849.	124
68	*detto* 13	Viene dichiarato che il termine di anni dieci per la rinnovazione di un' inscrizione ipotecaria decorre col giorno	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		immediatamente successivo a quello della seguita inscrizione stessa che intendesi di rinnovare	125
69	1848 *Ottobre* 27	Istituzione di una *commissione straordinaria di pubblico soccorso* per provvedere al maggior possibile alleviamento della miseria nella classe povera e disgraziata della città e corpi santi di Milano senza collocamento e senza mezzi di sussistenza	126
70	*Novemb.* 11	Viene determinata una contribuzione straordinaria a carico dei membri dei cessati governi provvisorj e dei principali promotori della rivoluzione...	129
71	*detto* 20	Invito agl' invalidi con patente o soldo di ritiro a presentare un attestato legale dell' autorità politica comprovante se o meno abbiano ricevuto un soccorso durante il governo provvisorio.....	132
72	*detto* 21	La disposizione dell'art. IV della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 sulle perquisizioni domiciliari contemplate dal § 272 della parte I del codice penale non si estende alle preture foresi del regno lombardo-veneto ..	133
73	*detto* 22	Viene abolito l' intervento dei rappresentanti politici e camerali nelle deliberazioni dei tribunali	134
74	*detto*	Declaratoria intorno all' applicazione della contribuzione ordinata col proclama 11 corrente di S. E. il feldmaresciallo conte Radetzky	135
75	*Dicembre* 2	Abdicazione di S. M. I. R. A. Ferdinando I al trono imperiale d'Austria e rinuncia di S. A. I. e R. l'Arciduca Francesco Carlo, di lui fratello e legittimo successore nel regno, in	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		favore di suo figlio il serenissimo Arciduca Francesco Giuseppe.....	138
76	1848 *Dicembre* 2	S. M. I. R. A. Francesco Giuseppe I annuncia a tutti i popoli della monarchia la sua ascensione al trono imperiale d'Austria	142
77	*detto* 14	Determinazioni risguardanti le insinuazioni in oggetti ipotecarj prodotte agl'imp. regj conservatorati delle ipoteche di Udine, Rovigo e Treviso riferibilmente ad immobili compresi nei distretti della provincia di Venezia.	146
78	*detto* 20	Richiamo alle precedenti notificazioni 20 agosto e 3 settembre p.° p.° relativamente ai perturbatori della tranquillità pubblica.....	147
79	*detto* 22	Fino a nuovo ordine è proibita la esportazione di cavalli e di altre bestie da tiro dal regno lombardo-veneto all'estero	149
80	*detto* 28	Restrizioni concernenti l' esportazione delle monete austriache sì d'argento che d'oro oltre la linea daziaria del territorio doganale.....	150
81	*detto* 30	Viene accordato il termine a tutto gennajo prossimo per rientrare negli imp. regj stati a quei sudditi del regno lombardo-veneto i quali, benchè non indiziati notoriamente di complicità nella rivoluzione, trovansi illegalmente all'estero, sotto pena di sequestro dei loro beni	153

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.
G. V. Governo Veneto.
M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.
M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.
A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.
A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampate in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 1.) *Determinazioni auliche sull'ammissibilità de' prestiti privati contratti nella forma di obbligazioni parziali.*

3 gennajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

Fino all'emanazione di apposita legge sull'ammissibilità de' prestiti privati contratti nella forma di obbligazioni parziali, l'imp. regia camera aulica generale, d'intelligenza col supremo tribunale di giustizia, ha trovato di emettere, in seguito ad una veneratissima sovrana risoluzione in data del 19 luglio 1847, la seguente provvisoria determinazione, nello scopo di guarentire l'interesse dei rispettivi creditori, come anche del regio erario per quanto riguarda la regalia del lotto, ed al fine inoltre di regolare questa specie d'affari in modo conforme al disposto dal § 1001 del codice civile generale

austriaco e dal § 12 della veneratissima sovrana risoluzione 19 ottobre 1843 relativa all' emissione di azioni.

1.° Siccome importo minimo, pel quale è permessa l' emissione di obbligazioni parziali relative a prestiti privati, varrà d' ora innanzi la somma di 100 fiorini moneta di convenzione.

2.° Tutte le obbligazioni parziali di questa specie dovranno essere intestate ad un nome determinato, ed è d' ora innanzi proibita l' emissione di esse al presentatore.

Ciò si deduce a pubblica notizia, in esecuzione di ossequiato dispaccio di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè 28 scorso dicembre, n.° 15823, e pei corrispondenti effetti.

(N.° 2.) *Proclama vicereale agli abitanti della regia città di Milano.*

5 gennajo 1848.

IL VICERÈ DEL REGNO LOMB.-VEN.
agli abitanti della regia città di Milano.

I troppo deplorabili avvenimenti verificatisi in questi ultimi giorni in Milano hanno recato all' animo mio un grave dispiacere, hanno portato una profonda ferita al mio cuore.

Dopo tante prove indubbie di attaccamento alla persona di S. M. ed al suo governo per parte degli abitanti di queste provincie, anche in epoche difficili, fu per me ben inaspettato il vedere come una parte di questa popolazione, tanto pacifica e rispettosa verso le autorità, abbia in questi giorni potuto lasciarsi strascinare fuori del consueto suo contegno per l'impulso di pochi malevoli che, avversi per indole ad ogni sorte d'autorità e di ordine, si compiacciono di spargere il malcontento e di promuoverne le malaugurate conseguenze.

L'andamento regolare di qualunque amministrazione può sempre abbisognare di progressivi miglioramenti. Manifestazioni turbolente non potrebbero che rallentarne la decisione suprema e renderebbero deluse *le mie più fondate speranze*, non potendo in allora innalzare al trono di S. M. i voti, che non avrebbero in loro favore l'appoggio della tanto desiderata moderazione.

Mentre frattanto è mia sollecita cura di sopravvegliare alla sicurezza personale di tutti gli abitanti di questa città, è d'altronde del mio stretto dovere di non permettere che l'unione di volontà private presuma di ledere la libertà individuale assicurata come è dalle nostre savie leggi.

Diletti milanesi! Io ebbi già delle prove del vostro attaccamento anche alla mia persona, ed

ora confido nella conosciuta vostra prudenza e moderazione. Siate dunque tranquilli, fidate in chi è preposto alla direzione ed al savio ordinamento de' vostri bisogni, e non tarderete a conoscere come la sovrana benignità sappia provvedere al pubblico bene.

(N.° 3.) *Proclama vicereale agli abitanti della regia città di Milano.*

9 gennajo 1848.

IL VICERÈ DEL REGNO LOMB.-VEN.

agli abitanti della regia città di Milano.

Le ultime mie parole a voi dirette hanno trovato, ne sono certo, la via della vostra mente non che quella del vostro cuore, giacchè dal mio uscivano.

Vuolsi però essere ancora i vostri pensieri conturbati, le vostre famiglie angustiate. Ritorno dunque come padre a voi tutti, e come capo supremo del governo dal sovrano alle mie cure fidato a ripetervi l'assicuranza che, se per un momento di conflitto, suscitato da circostanze tanto strane che non poterono essere riparate, perchè non da prevedersi, fu la vostra città

messa in allarme, tengo però più strettamente unite nelle mie mani tutte le redini del potere che vi deve tutelare. Siccome nessuno di voi può dubitare che è la mia volontà di farne l'uso conveniente affinchè sia l'ordine pubblico ristabilito, ed ognuno mantenuto nella sfera delle sue attribuzioni, come nei limiti del suo dovere, deponete ogni inquietudine, diletti milanesi, e venite col vostro contegno in ajuto delle autorità che hanno carico di sopravvegliare alla sicurezza personale di tutti.

Vi rinnovo in quest' occasione l'espressione delle mie fondate speranze di vedere ponderati dalla sovrana saviezza ed accolti dalla grazia di S. M. i voti espressimi in via legale, che di già sono o stanno per essere innalzati al trono.

Frattanto diffidatevi delle moltiplici menzognere novità insidiosamente sparse per mantenere l'inquietudine ed il fermento degli spiriti. I rapporti delle provincie del regno intiero concorrono in dare la prova come l'ordine pubblico non vi sia stato in nessuna parte turbato.

Una confidenza reciproca sarà sempre mai la sorgente la più feconda d'ogni bene: confidate dunque in me come confido in voi.

(N.° 4.) *Proclama di S. M. l' Imperatore Ferdinando I.° agli abitanti del Regno Lombardo-Veneto.*

9 gennajo 1848.

NOI FERDINANDO I.°,

per la grazia di Dio Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, ecc. ecc.

Venuti in cognizione degli spiacevoli avvenimenti verificatisi di recente in varie parti del nostro regno lombardo-veneto, ed onde non lasciare quella popolazione in dubbio sui nostri sentimenti a tale proposito, vogliamo che sia senza indugio notificato alla medesima quanto ci rincresca tale stato di agitazione prodotto dagl' intrighi di una fazione che tende incessantemente alla distruzione del vigente ordine di cose.

Sappiano gli abitanti del nostro regno lombardo-veneto essere stato ognora scopo primario della nostra vita il bene delle nostre provincie lombardo-venete, come di tutte le parti del nostro impero, e che a tale nostro assunto noi non verremo mai meno. Noi risguardiamo qual

nostro sacro dovere di tutelare con tutti i mezzi dalla divina provvidenza riposti nelle nostre mani, e di energicamente difendere le provincie lombardo-venete contro tutti gli attacchi, da qualunque parte essi vengano. A tal uopo noi calcoliamo sul retto sentire e sulla fedeltà della gran maggioranza degli amati nostri sudditi nel regno lombardo-veneto, il ben essere de' quali e la sicurezza nel godimento de' loro diritti sono stati mai sempre notorj tanto nello stato quanto all' estero. Calcoliamo pure sul valore e sul fedele attaccamento delle nostre truppe, di cui è sempre stata e sempre sarà la maggior gloria il mostrarsi valido appoggio del nostro trono e qual baluardo contro le calamità che la ribellione e l' anarchia riverserebbero sulle persone e sulle proprietà dei tranquilli cittadini.

(N.° 5.) *Scioglimento del quesito se in affari concorsuali la competenza del foro fiscale si estenda anche alla esecuzione di una sentenza dal medesimo proferita.*

12 gennajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito se in affari concorsuali la competenza del foro fiscale si estenda anche alla esecuzione di una sentenza dal medesimo proferita, S. M. I. R. con sovrana veneratissima risoluzione 20 novembre 1847 si è graziosamente degnata di dichiarare quanto segue:

« La decisione se i beni esistenti nella massa concorsuale debbano effettivamente rilasciarsi al creditore, il quale fece valere un diritto di proprietà sui medesimi, spetta al giudizio del concorso anche quando un altro giudizio in via eccezionale sia stato competente a giudicare sul diritto di proprietà ».

Il che si reca a pubblica notizia in adempimento ad ossequiato dispaccio dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita 15 dicembre 1847, n.° 42283-3945.

(N.° 6.) *La tassa di licenza per le foglie di tabacco d'Ungheria, di Transilvania, non che per altre foglie di tabacco greggio indigene deve ritenersi di lir.* 12 *per ogni libbra metrica.*

15 gennajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

Inesivamente a superiore incarico si deduce a pubblica notizia che la tassa di licenza per le foglie di tabacco d'Ungheria, di Transilvania, non che per altre foglie di tabacco greggio indigene, alle quali si riferisce la governativa notificazione 24 aprile 1842, deve ritenersi non già di lire 10. 71 per ogni libbra metrica, come venne per equivoco indicato in detta notificazione, ma sì bene di lire 12 per ogni libbra metrica.

Questa superiore determinazione dovrà aver vigore dal giorno in cui viene pubblicata la presente notificazione.

(N.° 7.) *Gl'individui che in occasione di contratti d' affitto od altri per somministrazioni erariali vengono imputati di seduzione di pubblici impiegati e convinti di tale delitto, come anche coloro che imputati del delitto stesso non ne furono dichiarati innocenti, devono essere esclusi dall'entrare in qualunque concorrenza per simili contratti.*

17 gennajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. si è degnata di ordinare che quegli individui i quali in occasione di contratti d'affitto od altri per somministrazioni erariali vengono imputati di seduzione di pubblici impiegati e convinti di tale delitto, abbiano, oltre alla pena fissata per il delitto medesimo, ad essere esclusi in ispecialità dall' entrare in qualunque concorrenza per simili contratti, estendendo poi tale esclusione anche a quelli che imputati per un eguale titolo e sottoposti ad un' inquisizione giudiziaria non furono dichiarati innocenti del delitto loro imputato.

Si portano a pubblica notizia le premesse sovrane determinazioni in adempimento di rispettato dispaccio 1.° dicembre p.° p.°, n.° 39792-3141

dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita, e si commette alle rispettive autorità di curarne l'esatta osservanza.

(*N.°* 8.) *Disposizioni pel completamento delle operazioni censuarie prescritte dal regolamento* 20 *maggio* 1846 *sui* trasporti censuarj *in causa dei* cambiamenti dei possessori, *non che per l'esecuzione di quello* 30 *maggio d. a. sulle* mutazioni d'estimo.

20 gennajo 1848.

IMPERIALE REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia giunta del censimento dopo di avere nel 1846 attuato il nuovo censo nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine venne superiormente autorizzata a farvi eseguire per la prima volta il regolamento 20 maggio 1846 sui *trasporti censuarj* in causa dei *cambiamenti dei possessori*, ed il regolamento 30 maggio detto anno sulle *mutazioni d'estimo* dipendenti

sia da *variazioni* avvenute negli *oggetti censibili* o nella loro destinazione, sia da *errori* accaduti nella costituzione del censo e dal suddetto regolamento dichiarati correggibili in qualsivoglia tempo.

Rispetto ai *trasporti censuarj*, essendosi questi effettuati sui libri delle partite presso le commissarie distrettuali di mano in mano che venivano richiesti, rimane ora soltanto a completarne la più chiara dimostrazione, rilevando e delineando sulle mappe i confini degli stabili in esse rappresentati da una sola figura di mappa ed ora divisi fra più possessori; la quale operazione dovrà estendersi anche ai trasporti effettuati durante l'attuazione del nuovo censo.

Le operazioni concernenti le *mutazioni d'estimo* contemplate dal suddetto regolamento 30 maggio 1846 sono da eseguirsi per intero e dovranno abbracciare

a) Pei *terreni* i cambiamenti avvenuti dopo le ultime rettifiche operate a sensi del regolamento 10 marzo 1841 prima dell'attuazione del nuovo censo;

b) Pei *fabbricati* le costruzioni e demolizioni avvenute dopo l'epoca fissa del 27 maggio 1828;

c) Per gli uni e per gli altri gli errori incorsi nella formazione degli atti censuarj e specialmente contemplati nel § 31 del suddetto regolamento 30 maggio 1846.

In conseguenza di ciò ed in relazione alle apposite istruzioni superiormente approvate l'imperiale regia giunta dispone quanto segue:

I.

DELLE MUTAZIONI DI ESTIMO

in causa di cambiamenti negli oggetti.

I. Tutti i possessori dei beni stabili situati nelle anzidette provincie ed i loro legittimi rappresentanti sono invitati a denunziare ne' modi e termini quì sotto indicati tutti i cambiamenti che sono avvenuti negli stabili stessi o nella loro destinazione, e possono dar luogo giusta il regolamento 30 maggio 1846

1.° ad eliminare o diminuire l'estimo di uno stabile o ad accordargli l'esenzione temporanea dall'imposta;

2.° ad applicare od aumentare l'estimo ad uno stabile o a sottoporlo all'effettivo pagamento dell'imposta da cui era temporaneamente esente.

II. Le suddette denunzie dovranno presentarsi entro i mesi di *febbrajo* e *marzo* prossimi venturi alle *congregazioni municipali* od alle *deputazioni amministrative* dei comuni in cui sono situati i beni cadenti nelle medesime, e dovranno abbracciare

a) pei *terreni* i cambiamenti avvenuti dopo le rettifiche operate negli anni 1841 e 1842;

b) pei *fabbricati* le costruzioni e demolizioni avvenute dopo il 27 maggio 1828.

Esse dovranno effettuarsi presso le suddette amministrazioni e nel tempo suindicato, quantunque si fossero già eseguite antecedentemente presso le medesime, o presso qualsivoglia autorità censuaria od amministrativa.

III. Tali denunzie potranno stendersi in carta senza bollo.

Una sola denunzia potrà comprendere tutti i beni posseduti dal denunziante in un comune censuario, e dovrà esprimere distintamente

a) il nome e cognome del possessore denunziante;

b) il comune censuario nel quale sono situati i beni denunziati;

c) il domicilio o reale od eletto del denunziante nel comune censuario od amministrativo in cui sono situati i beni;

d) l'indole e natura di ciascun cambiamento;

e) ed i numeri di mappa a cui esso si riferisce;

f) pei fabbricati nuovamente costrutti l'epoca precisa in cui furono compiuti e resi abitabili od altrimenti servibili all'uso cui sono destinati.

IV. Tutti i cambiamenti e le circostanze che non si possono verificare coll' ispezione locale

dovranno comprovarsi mediante dichiarazione della congregazione municipale o deputazione comunale apposta a piedi della denunzia, od allegata alla medesima.

Tali sono per es.:

a) l'epoca nella quale un fabbricato fu compiuto e reso abitabile od altrimenti servibile;

b) la circostanza che un terreno od un opificio sia privo da cinque anni dell'acqua d'affitto od altrimenti precaria;

c) che un bosco sia stato dichiarato assolutamente tenso;

d) che un oratorio sia stato aperto al culto pubblico.

Quest'ultima circostanza dovrà essere attestata anche dal parroco locale.

V. Coloro che nel termine come sopra stabilito ommetteranno di eseguire le denunzie dei cambiamenti indicati nel § I, sub. 1 non potranno più far valere nel corso della presente lustrazione i loro titoli, e solo potranno addomandare successivamente una visita speciale a proprie spese giusta il § 23 del regolamento 30 maggio 1846.

Coloro che ommetteranno come sopra le denunzie dei cambiamenti indicati nel § I, sub. 2 saranno sottoposti alle multe ed alle altre conseguenze comminate nel § 27 del suddetto regolamento.

Tali multe saranno applicate ed esatte colle norme prescritte per le multe in causa di ommessi trasporti censuarj.

VI. Se le suddette denunzie si saranno eseguite in modo confuso ed irregolare, si risguarderanno come non avvenute.

Se le denunzie saranno eseguite regolarmente nelle forme, ma si troveranno del tutto insussistenti ed infondate precipuamente nel fatto, la parte che le avrà prodotte dovrà rifondere le spese della visita da applicarsi ed esigersi come nel paragrafo precedente.

VII. Raccolte ed ordinate le denunzie, si eseguiranno nel mese di giugno prossimo venturo e nei successivi le visite locali per la ricognizione dei denunziati cambiamenti.

Tali visite avranno luogo per mezzo di periti destinati dall' imp. regia giunta, coll' assistenza di appositi indicatori comunali, ed abbracceranno anche il rilievo dei cambiamenti non denunziati dai possessori, ma scoperti d'ufficio.

I possessori potranno intervenirvi personalmente o mediante procuratore da destinarsi anche con semplice lettera, ed esporre quelle osservazioni che troveranno necessarie; ma per mancanza del loro intervento non si sospenderanno mai le verificazioni locali, quantunque si tratti di cambiamenti non denunziati, ma scoperti d' ufficio come sopra.

VIII. L'epoca precisa delle visite nei singoli distretti e comuni sarà fatta conoscere mediante avvisi da pubblicarsi almeno otto giorni prima delle visite stesse per cura dei commissarj distrettuali nei comuni ove dovranno eseguirsi e nel capoluogo del rispettivo distretto.

IX. I cambiamenti d'estimo che verranno proposti dagli uffici tecnici in conseguenza delle suddette operazioni saranno recati a notizia delle parti interessate per gli eventuali loro reclami nei modi e termini che verranno indicati a suo tempo con apposito avviso.

II.

DELLE MUTAZIONI D'ESTIMO

in causa d'errori specialmente contemplati dal regolamento.

X. Nel termine indicato al § II della presente notificazione potranno denunziarsi dalle parti interessate anche i seguenti errori:

a) se per errore un appezzamento sia stato ommesso nella mappa e nei catasti, o vi sia stato compreso indebitamente due volte;

b) se un appezzamento sia stato qualificato come censibile o compreso nell'estimo effettivamente pagante, quando non doveva censirsi o doveva tenersi temporaneamente esente dall'imposta, e viceversa;

c) allorquando nell' esposizione della cifra d'estimo e degli altri dati catastali si possa presumere incorso qualche errore di conteggio o di copia od altro da emendarsi al tavolo senza bisogno di visita in luogo.

XI. Tali denunzie dovranno essere conformate e documentate a somiglianza di quelle dei cambiamenti avvenuti negli oggetti (§§ III e IV), e potranno stendersi come quelle in carta senza bollo.

XII. Le correzioni che verranno adottate sopra tali denunzie saranno notificate alle parti interessate unitamente a quelle che fossero proposte d'ufficio; e ciò nei modi e per gli effetti da indicarsi in ulteriore avviso.

III.

DEL RILIEVO DELLE DIVISIONI DI PROPRIETÀ.

XIII. Nelle epoche e colle avvertenze indicate ai §§ VII ed VIII della presente Notificazione si eseguiranno anche le visite per rilevare e introdurre nelle mappe le linee divisorie degli stabili in esse rappresentati da una sola figura, ed attualmente divisi fra più possessori in relazione agli avvenuti trasporti.

XIV. I possessori dovranno prima dell'epoca suddetta far collocare sui loro fondi i segnali

delle divisioni avvenute, e dovranno poi intervenire alle visite in persona col mezzo di un procuratore da destinarsi come sopra (§ VII) per fornire ogni opportuno schiarimento.

XV. Se le parti saranno presenti, o se anche in mancanza di esse la divisione potrà riconoscersi indubbiamente all' appoggio degli atti d'ufficio, e col sussidio dell' indicatore, il perito procederà agl' incumbenti del proprio istituto.

Che se ciò non possa opportunamente effettuarsi, il perito sospenderà le operazioni, e la parte mancànte dovrà sottostare alla spesa di una seconda visita da liquidarsi dalla pubblica amministrazione, e da esigersi col privilegio fiscale.

Avvertenza generale.

All' oggetto di agevolare ai possessori la stesa delle denunzie indicate ai §§ III e XI saranno depositati presso le amministrazioni comunali alcuni modelli esemplificati delle medesime ed alcuni fogli in bianco da riempiersi a norma dei casi.

(N.° 9.) *Sono vietati fino ad ulteriore diversa determinazione l' importazione ed il transito delle armi e munizioni da guerra nelle provincie di Lombardia.*

30 gennajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

In seguito agli ordini emanati da S. A. imp. reale il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 29 corrente gennajo, n.° 575, si reca a pubblica notizia che resta vietata fino ad ulteriore diversa determinazione *l' importazione ed il transito* in queste provincie delle armi e munizioni da guerra, cominciando ad aver effetto un tale divieto dal giorno della pubblicazione della presente notificazione.

Sono comprese nel divieto stesso tanto le armi complete, quanto le canne da fucile, le bajonette, le molle, le casse da archibugio, le sciabole, le lame di spada, le picche e le falci; come pure rispetto alle munizioni, oltre alla polvere da schioppo, il nitro, le palle di ferro o di piombo, le pietre da fuoco e le miccie.

Tutte le armi e munizioni dianzi specificate che fossero presentate agli uffici di confine verranno senz' altro respinte.

(N.° 10.) *Vengono istituiti in Vienna un'imp. regia superiore direzione di censura ed un imp. regio collegio supremo di censura.*

1.° febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

Per ordine superiore portato dall'ossequiato decreto di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in data 18 p.° p.° gennajo, n.° 291, si reca a pubblica notizia l'acchiusa sovrana venerata determinazione colla quale viene istituita un'imp. regia direzione di censura ed un imp. regio collegio supremo di censura in Vienna. Le disposizioni della citata sovrana determinazione cominceranno ad avere forza da questo giorno.

Per la censura di libri, manoscritti, ed altri oggetti della stampa S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare l'istituzione in Vienna di una *imp. regia direzione superiore di censura*, e di un *imp. regio collegio supremo di censura* colle seguenti essenziali destinazioni:

1.° *La direzione superiore di censura*, con cui viene riunito l'*ufficio di revisione de' libri in Vienna*, costituisce in affari di censura la prima istanza, anche per quegli oggetti che oltrepassano la sfera delle attribuzioni delle autorità di censura negli altri territorj governativi;

essa ciò non di meno rimane negli stessi rapporti di reciproca coordinazione colle autorità di censura testè mentovate.

2.° Contro le decisioni delle autorità che costituiscono la prima istanza in oggetti di censura intorno alla permissione della stampa, è libero all'autore di un'opera il gravame al *supremo collegio di censura*, il quale è presieduto e diretto dal presidente del dicastero aulico supremo di polizia e censura, e si compone di membri tolti da quest'aulico dicastero, dalla cancelleria intima di casa, corte e stato, dall'imp. regia cancelleria aulica riunita e dall'imp. regio tribunale supremo di giustizia.

3.° Per l'effetto del gravame od all'oggetto di correggere il manoscritto in modo da poterlo sottoporre di nuovo alle determinazioni della censura, verranno comunicati all'autore, sopra sua richiesta, i motivi pei quali fu negato il permesso della stampa, ed i passi più importanti per cui il manoscritto venne giudicato inammissibile.

4.° Il gravame al collegio supremo di censura non è però ammesso:

a) quando trattasi soltanto di articoli per fogli periodici, giornali e fogli volanti, non puramente scientifici;

b) quando il gravame riguardi unicamente l'esclusione o la modificazione di singole frasi;

c) quando in generale non si possa far valere un importante titolo per la pubblicazione colle stampe dell'oggetto censurato.

5.° Il termine per l'interposizione del gravame, che d'ora innanzi sarà diretto non già al dicastero aulico politico, sibbene al collegio supremo di censura, scade entro 14 giorni da quello in cui l'oggetto sottoposto alla censura venne restituito alla parte, ovvero nel caso in cui fossero stati richiesti i motivi della determinazione, dal giorno dell'intimazione del decreto relativo.

6.° Nel restante rimangono in vigore le attuali discipline, continuando egualmente nella presidenza dell'imp. regio dicastero aulico di polizia e censura la direzione suprema di tutti gli oggetti di censura.

(N.° 11.) *Esortazione del governo veneto agli abitanti di quelle provincie ad astenersi verso chiunque da atti provocatorj.*

N.° 5800-605.

12 febbrajo 1848.

IMP. REGIO GOVERNO DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

Con profondo rammarico ha dovuto il governo da qualche tempo osservare, come lo spirito di moderazione e di tranquillità, che nei più difficili tempi distinsero gli abitanti delle venete provincie, sia stato in alcun luogo alterato, e che i riguardi dovuti alle persone d' ogni ceto sieno stati gravemente lesi. Dei tristi effetti che ne derivarono, si ebbe pur troppo un recente deplorabile esempio.

Il governo, a cui dall' augusto sovrano fu affidata la tutela degli abitanti medesimi, non che il mantenimento dell' ordine pubblico, adempiendo a questo sacro dovere li esorta ad astenersi verso chiunque da quegli atti provocatorj, che non potrebbero non avere le più fatali conseguenze.

Nell' atto pertanto che il governo fa noto, ch' egli, e le politiche autorità adoperarono e

continueranno efficacemente a prestarsi, perchè la pubblica e privata sicurezza sia protetta e garantita, perchè sia ristabilita l'osservanza dei reciproci personali riguardi, e perchè la lesione di questi da qualunque parte essa derivi sia severamente punita, il governo stesso confidando nella saviezza e nello stimabile carattere dei buoni abitanti delle venete provincie, è certo, che col loro contegno sapranno evitare quei mali, a cui, diversamente operando, non potrebbero sfuggire.

(N.° 12.) *Pubblicazione delle Sovrane dichiarazioni tendenti ad impedire qualunque perturbazione della pubblica tranquillità.*

12 febbrajo 1848.

AVVISO.

S. M. l'Imperatore essendosi degnato di espressamente dichiarare che è determinato di non tollerare alcuna dimostrazione popolare con mire antipolitiche, ed avendo inoltre la M. S. col sovrano rescritto 9 p.° p.° gennajo imposto a tutte le autorità il dovere di procedere d'ufficio

a norma delle attribuzioni assegnate a ciascheduna di esse, e di adoperarsi con ogni energia per ovviare a qualunque perturbazione della pubblica tranquillità, essendo in fine volere della M. S. che non vengano permesse delle feste straordinarie, e che abbiano ad essere rigorosamente impedite le insolite adunanze popolari, massime di notte tempo, il governo si tiene in dovere di portare tali sovrane dichiarazioni a cognizione del pubblico nella più ferma fiducia che tutti gli abitanti della Lombardia saranno per conformarvisi pienamente, giacchè in caso diverso coloro che, male consigliati, osassero contravvenire ai premessi ordini sovrani, saranno irremissibilmente puniti a tenore delle veglianti leggi.

(N.° 13.)

18 febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE

sul pagamento in contanti delle obbligazioni del banco al 5 *per* 100 *estratte a sorte il* 3 *gennajo* 1848 *nella serie* 92.

In seguito al decreto 3 gennajo 1843 dell' imp. regia camera aulica generale, ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100 dal n.° 82015 sino al n.° 83200 inclusivamente, estratte a sorte il 3 gennajo 1848 nella serie 92, saranno pagate ai creditori nel valore nominale del capitale in contanti moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento incomincia col 1.° febbrajo 1848 e si eseguisce dall' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale cassa sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° All' atto del pagamento del capitale si soddisfano pure gl' inerentivi interessi, e precisamente sino a tutto dicembre 1847 nella misura del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e per il

mese di gennajo 1848 all' incontro nella misura originaria al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione deve conseguirsi prima del pagamento del capitale lo svincolo dall' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, monasteri, fondazioni, istituti pubblici o ad altre corporazioni sono da applicarsi le norme vigenti per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° I possessori di quelle obbligazioni, i cui interessi si soddisfano da una cassa filiale di credito, possono conseguire il pagamento del capitale tanto presso la cassa universale dei debiti dello stato e del banco, quanto presso quella cassa di credito, dalla quale ritirarono sino ad ora gl' interessi.

In quest' ultimo caso essi possessori devono presentare le obbligazioni estratte a sorte presso la cassa filiale di credito.

(N.° 14.) *È concesso di subire un apposito esame come privatisti presso l'istituto di Maria Brünn agl' individui impiegati in servizio boschivo ed a tutti quelli che mediante studio particolare congiunto alla pratica si sono acquistate cognizioni nel ramo forestale.*

19 febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di riverito dispaccio 10 settembre p.° p.°, n.° 6510-1060, dell' imperiale regia commissione aulica degli studj, S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 4 detto mese si è graziosamente degnata di determinare che sia concesso a tutti gl' individui impiegati in servizio boschivo e a tutti quelli che mediante studio particolare, congiunto alla pratica, si sono acquistate cognizioni nel ramo forestale, di subire presso l' istituto di Maria Brünn un esame apposito come privatisti, e di permettere che il prefato istituto rilasci loro il corrispondente certificato del subíto esame.

Avendo poi la prefata imperiale regia commissione aulica con posteriore dispaccio 17 dicembre p.° p.°, n.° 9126-1537, abbassato il prospetto delle materie che vengono insegnate nei

tre corsi annuali scolastici presso lo stabilimento anzidetto, e su cui verranno esaminati coloro che a guisa di privatisti intendono di assoggettarsi agli esami suddetti, si porta a pubblica notizia il prospetto medesimo, avvertendo che gli esami dei privatisti presso il ripetuto istituto hanno luogo nei mesi di maggio, giugno e luglio d'ogni anno.

PROSPETTO

degli oggetti d' insegnamento che vengono spiegati nei tre corsi annuali scolastici presso l' imperiale regio istituto forestale di Maria Brünn.

Primo corso annuale.

Primo semestre.

A. Fisica e chimica, climatologia e istruzioni dei terreni.

B. Aritmetica fino inclusive alle equazioni.

C. Disegni delle piante (comuni per tutti tre gli anni scolastici).

Secondo semestre.

A. Botanica forestale.

B. Zoologia (forestale).

C. Tecnologia.

D. Continuazione dell' aritmetica fino ai logaritmi incluse.

E. Disegni delle piante, come nel 1.° semestre.

Secondo corso annuale.

Primo semestre.

A. Scienza delle foreste, e precisamente l' insegnamento sul modo di diboscare le foreste, sul patrocinio forestale e sul modo di tirar partito dalle foreste.

B. Matematica, e precisamente la geometria teoretica.

C. Disegni delle piantagioni forestali (comuni per tutti tre gli anni scolastici).

Secondo semestre.

A. Scienza delle foreste, e precisamente l' insegnamento sul modo di coltivare le foreste, di ripartire la pastura, esercizio pratico nella coltura della legna e nel regolare la pastura.

B. Matematica, e precisamente trigonometria e poligonometria.

C. Disegni delle piantagioni forestali, come nel 1.° semestre.

D. Geometria pratica, misurazione dei terreni.

Terzo corso annuale.

Primo semestre.

A. Scienza delle foreste, e precisamente insegnamento sul modo di stabilire le rendite derivanti dalle foreste, simile sul modo di conservarle.

B. Scienze meccaniche, cioè meccanica, idrostatica e idraulica.

C. Architettura nei di lei più prossimi rapporti coi fabbricati forestali di terra e sull'acqua.

D. Disegni di fabbriche da erigersi.

E. Esercizio nello stile degli affari.

Secondo semestre.

A. Scienza delle foreste, e precisamente insegnamento dell' economia forestale, esercizio pratico sul modo di stabilire le rendite derivanti dalle foreste, simile sul modo di conservarle, sugli oggetti contabili e sui calcoli sul valore delle foreste.

B. Massime per la compilazione di fabbisogni di fabbriche.

C. Disegno di fabbriche da erigersi.

D. Replicati esercizj pratici nella misurazione dei terreni e nell' approssimamento degli elaborati della misurazione.

Nella stagione opportuna hanno luogo, previa sospensione degl' insegnamenti teoretici, gli esercizj pratici a vicenda nella misurazione dei terreni, nella livellazione e fissazione delle rendite derivanti dalle foreste, oltre diverse altre escursioni degli allievi.

(N.° 15.) *Promulgazione della norma di procedura abbreviata pei casi di alto tradimento e per altri casi di perturbata tranquillità pubblica.*

22 febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. in considerazione dello stato in cui trovasi il regno lombardo-veneto, e nella mira di assicurare la dovuta obbedienza alle leggi, ha trovato con sovrano rescritto 13 corrente di ordinare la promulgazione per tutto il regno lombardo-veneto della norma di procedura abbreviata, come è stata sancita dalla sovrana risoluzione 24 novembre 1847 quì unita pei casi di alto tradimento e per altri casi di perturbata tranquillità pubblica.

Le preaccennate sovrane disposizioni si recano a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.

SOVRANA RISOLUZIONE.

All' oggetto di mantenere nel regno lombardo-veneto la pubblica tranquillità mi sono determinato ad ordinare, che nei casi quì appresso accennati dei delitti di alto tradimento, di perturbazione della pubblica tranquillità, di sollevazione e di ribellione, e per la grave trasgressione di polizia del tumulto, sia attivato un giudizio statario giusta le norme seguenti.

§ 1. Ha luogo il giudizio statario

a) Contro chi, dopo la pubblicazione della presente legge nel regno lombardo-veneto, provoca, istiga, o tenta di sedurre altri, benchè senza effetto, al delitto di alto tradimento contemplato dal § 52 lett. *b* della parte I del codice penale, ovvero al delitto di sollevazione o a quello di ribellione (§§ 61 e 66 della parte I del codice penale), quando vi sia congiunta l'intenzione di alto tradimento.

b) Contro chi, colla stessa intenzione, ovvero durante una sollevazione o ribellione scoppiata per qualunque motivo, si oppone con vie di fatto alla forz' armata, o commette violenze contro funzionarj pubblici, contro persone rappresentanti qualche magistratura, o contro una guardia.

c) Contro chi si associa con mano armata ad una sommossa popolare od ammutinamento,

e richiamato dall' autorità o dalla forz' armata a staccarsene, non presta pronta ubbidienza, e viene arrestato durante la sollevazione o ribellione con armi o altri stromenti atti ad uccidere.

d) Contro chi suscita una sommossa popolare sia con pubblici discorsi atti ad ispirare avversione contro la forma di governo, l' amministrazione dello stato o la costituzione del paese, sia con altri mezzi a ciò diretti (§ 57 della parte I del codice penale), o prende parte attiva ad una sommossa popolare suscitata con tali mezzi.

e) Contro chi si fa reo della grave trasgressione di polizia del tumulto.

§ 2. In tutti questi casi il giudizio statario si terrà dal tribunale criminale ordinario del luogo, in cui fu commesso il reato, e dovrà istruirsi dal medesimo tostochè avrà avuto notizia dell'avvenuto, senz' attendere un ordine dell'autorità superiore o senza che sia d' uopo d' una preventiva pubblicazione.

Per deliberare se si abbia a far luogo al giudizio statario, si richiede, oltre a chi presiede, il concorso di non meno di quattro giudici. La scelta dei giudici è rimessa al presidente del tribunale, o à chi ne fa le veci.

§ 3. Dinanzi questo giudizio saranno tradotti, senza riguardo al loro foro personale od al luogo in cui fossero stati arrestati, tutti coloro, che vengano colti sul fatto, o contro i quali emergano

indizj legali così stringenti, da poter ripromettersi con fondamento di raggiungere senza ritardo la prova legale della loro reità.

§ 4. Il tribunale criminale è autorizzato ad istruire il processo statario anche contro persone militari, o soggette alla giurisdizione militare, qualora vengano arrestate dall'autorità civile. Incumbe tuttavia al tribunale di darne tosto parte al prossimo comando militare, indicando il nome, il luogo di nascita, ed il rango militare dell'incolpato. Il tribunale è altresì autorizzato a citare direttamente testimonj soggetti alla giurisdizione militare; dovrà però anche di ciò rendere informato il prossimo comando militare.

§ 5. Tutto il processo, dal principio sino alla fine, sarà tenuto dinanzi il giudizio formato come sopra (§ 2) e possibilmente senza interruzione.

§ 6. L'inquisizione dovrà di regola limitarsi al fatto, per cui fu istruito il giudizio statario, e perciò non si avrà riguardo a circostanze accessorie, che non fossero di essenziale influenza sulla determinazione della pena, nè ad altri delitti, che emergessero a carico dell'imputato. Solo nel caso, che all'imputato sovrastasse per un altro delitto una pena maggiore, che per quello, per cui fu tradotto dinanzi al giudizio statario, e che questi delitti stessero fra di loro in connessione, il processo statario abbraccia

e l'uno e l'altro delitto; non concorrendo questi estremi, il processo relativo al secondo delitto si condurrà al suo fine dinanzi lo stesso tribunale criminale nella via ordinaria.

§ 7. Non si trascurerà anche lo scoprimento dei correi, ma per questa cagione non dovrà ritardarsi la prolazione e l'esecuzione della sentenza, se non in quanto si abbia fondata speranza di scoprire circostanze importanti riguardo ai disegni ed all'estensione dell'impresa, o di esplorare e convincere l'autore principale.

§ 8. Il termine entro al quale nel giudizio statario deve essere ultimata l'inquisizione e prolata la sentenza è fissato a quattordici giorni a datare da quello in cui si diede principio all'inquisizione. Non potendosi constatare entro questo termine la reità dell'inquisito mediante giudizio statario, l'inquisizione si continua dallo stesso tribunale criminale nella via ordinaria.

§ 9. Contro le persone riconosciute ree di uno dei delitti enunciati nel § 1 sotto le lett. *a*, *b*, *c* ha luogo la pena di morte, semprechè concorrano le condizioni dei §§ 430 e 431 della parte I del codice penale. La sentenza di morte viene di regola (§ 11) pronunciata, pubblicata ed eseguita nel modo prescritto per il giudizio statario.

§ 10. Contro una tale sentenza di morte non ha luogo nè ricorso, nè supplica di grazia.

§ 11. Solo nel caso, che il tribunale criminale creda per importanti circostanze mitiganti d'implorare la sovrana grazia per la condonazione della pena di morte, o che per essere già stata eseguita la pena di morte contro uno o più dei principali colpevoli si sia già dato un esempio di salutare terrore bastante a ristabilire la tranquillità, la sentenza viene sottoposta alla superiore e suprema autorità, che procede secondo le norme generali.

§ 12. Contro gli altri individui, la di cui colpabilità venne constatata dall'inquisizione d'un delitto praticata in via di giudizio statario, ma ai quali non è applicabile il § 9, si procede per la determinazione della pena secondo le norme generali del codice penale relative al delitto per cui ebbe luogo l'inquisizione. Riguardo alla notificazione e all'esecuzione della sentenza restano ferme anche in questi casi le disposizioni dei precedenti §§ 9 e 10.

§ 13. Contro le persone sottoposte al giudizio statario per la grave trasgressione di polizia del tumulto si pronuncerà la sentenza secondo le norme del codice penale per le gravi trasgressioni di polizia, e questa sarà tosto eseguita. Non si fa luogo contro tale decisione nè al ricorso, nè alla domanda di grazia.

§ 14. Degli atti del giudizio statario si tiene il protocollo a norma del § 513 della parte I

del codice penale, e per riguardo a quelle inquisizioni, ove la sentenza sarà stata eseguita senz' averla prima sottoposta all' autorità superiore, si trasmetterà il protocollo al tribunale criminale superiore al più tardi entro tre giorni dopo chiuso il giudizio statario.

§ 15. Contro quegl' incolpati, che non sono aggravati da indizj così stringenti da poter incamminare contro di loro il giudizio statario, procede nelle forme ordinarie lo stesso tribunale criminale che avrà aperto il giudizio statario, ma senz' alcun riguardo al foro personale dei medesimi, nè al luogo in cui seguì il loro arresto.

§ 16. La presente legge sarà operativa dopo giorni quattordici da quello della prima sua inserzione nella gazzetta della città in cui risiede il governo.

Vienna, il 24 novembre 1847.

FERDINANDO.

(N.° 16.) *Viene ordinato che per tutte quelle azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti leggi, abbia luogo una procedura sommaria secondo le norme portate dalla notificazione di questo giorno n.° 5901-499.*

22 febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

Nel proclama 9 gennajo p.° p.° S. M. si è degnata di manifestare la dolorosa sensazione in lei prodotta dall' agitazione in cui trovasi il suo regno lombardo-veneto per opera d' irrequieti individui, che, istigati dall' estero e mossi da mire interessate, tentano sconvolgere il presente ordine legale delle cose, dichiarando in pari tempo, essere sua ferma volontà di tutelare la sicurezza e quiete interna ed esterna del detto suo regno con tutti quei mezzi che la provvidenza le ha dato, memore de' suoi doveri di sovrano, fra i quali è primo il vegliare al bene dello stato e alla tutela dei fedeli suoi sudditi. Or rendendosi necessario che tanto il potere giudiziario, quanto le autorità di polizia siano munite di quella maggior forza, che i bisogni del momento, e l'importanza dell' ufficio loro richieggono, S. M. ha ordinato, che per tutte quelle

azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti leggi, abbia luogo una procedura sommaria secondo le norme che si pubblicano contemporaneamente alla presente coll'altra notificazione in data d'oggi n.° 5901-499.

Oltre alle azioni contrarie all'ordine e alla tranquillità, che sono contemplate dalla parte I e II del codice penale, altre pur v'hanno, che, per sè stesse innocue, possono assumere un carattere pericoloso in tempi di politica agitazione, come il presente. In tal caso è e fu sempre dovere della polizia d'intervenire, o prevenendo simili azioni, o reprimendole.

Per porgerle i mezzi necessarj all'adempimento di questo suo ufficio, e guarentirla dalla taccia di atti arbitrarj, si notificano a sensi della sovrana risoluzione 13 febbrajo 1848 le seguenti disposizioni:

« Ogni qual volta un'azione, per sè stessa innocua, a cagione d'esempio il portare certi colori, o il metterli in vista, il portare certi distintivi o segnali, il cantare o declamare certe canzoni o poesie, l'applaudire o il fischiare certi passi di un'azione drammatica o mimica, l'affluire ad un dato luogo di convegno, il dissuadere dal trattare con certe persone, il far collette o il raccogliere sottoscrizioni, e così via, assume il carattere di una dimostrazione politica, contraria al vigente ordine legale, l'autorità politica della provincia ne pronuncia il divieto.

Ciò ha pur luogo per quelle riunioni in luoghi pubblici o privati nelle quali si rende manifesta una tendenza ostile al detto ordine, per ciò, che per massima notoria vi si ammettono soltanto persone conosciute come addette ad un dato partito, o altre se ne escludono del partito contrario.

Lo stesso vale se taluno con intenzioni sovversive dell'ordine tenta di limitare l'altrui libertà individuale con minacce, scherni, rampogne od ingiurie.

Il divieto di tali azioni può ordinarsi dalle autorità di polizia secondo le occorrenze, o

a) mediante ingiunzione da farsi al solo incolpato; ovvero

b) pubblicando il divieto per tutto un luogo, distretto o provincia, come obbligatorio per tutti.

In ambedue i casi si aggiunge al divieto una comminatoria.

Nel primo caso *a*) la pena comminata consiste:

1.° in una multa che può giungere fino alle diecimila lire austriache a vantaggio della casa di ricovero o d'altra causa pia del luogo;

2.° nell'allontanamento dal luogo dove si commise la contravvenzione, senza alcuna limitazione intorno a quello dell'ulteriore dimora;

3.° nel confinare chi si è reso colpevole della contravvenzione in un dato luogo del regno

lombardo-veneto o fuori di esso, sotto sorveglianza della polizia;

4.° nell'arresto, nella misura stabilita dal § 89 della II parte del codice penale;

5.° trattandosi di persone che non hanno la sudditanza austriaca, senza riguardo al tempo di loro dimora negli stati austriaci, nello sfratto da tutte le provincie della monarchia.

Quale di queste pene debba applicarsi nei singoli casi, dipende dalle circostanze e dall'essere più o meno pericoloso il contravventore, per lo che senza voler istabilire una progressione, se ne rimette la decisione alle autorità di polizia.

Nel secondo caso *b*) la sanzione del divieto generale ha luogo col riferirsi alla misura penale contenuta nel § 89 della II parte del codice penale; tuttavia le autorità di polizia sono autorizzate a sostituire in casi speciali alle pene portate dal citato paragrafo quelle di cui si è detto agli articoli 1.°, 2.° e 3.°

Il divieto comincia ad avere effetto per la sanzione penale, riguardo ai divieti indicati alla lettera *a*) immediatamente dopo firmato il processo verbale d'intimazione, da assumersi di volta in volta sopra tali divieti, e da conservarsi poi presso l'autorità provinciale di polizia, e, riguardo ai divieti indicati alla lettera *b*), ventiquattro ore dopo che il divieto sarà stato pubblicamente affisso nei luoghi a ciò destinati.

La procedura penale ha luogo come nelle contravvenzioni di polizia che non sono comprese fra le gravi trasgressioni politiche. L'autorità provinciale di polizia pronuncia la decisione, contro cui si può produrre riclamo alla presidenza del governo, non più tardi però delle ventiquattro ore dall' intimazione della medesima.

Il riclamo non toglie che, prima che non sia evaso, l'autorità provinciale di polizia non possa dare quelle disposizioni che troverà opportune, affinchè nè il condannato possa di nuovo incorrere nella stessa contravvenzione, nè sottrarsi all' esecuzione della pena.

Ordinando la pubblicazione delle presenti misure di rigore, rese necessarie dall' urgenza delle circostanze, S. M. confida che i tranquilli abitanti del regno lombardo-veneto non vi ravviseranno che un nuovo atto di paterno provvedimento per la repressione di uno spirito di vertigine insinuatosi dall' estero e fomentato da alcuni turbolenti, o imprudenti, o protervi, il quale minaccia da vicino la tranquillità morale e il materiale ben essere del regno lombardo-veneto. Nè esse hanno a far dubitare dei paterni sensi di S. M. verso i suoi sudditi del regno lombardo-veneto, poichè la loro severità può colpire soltanto coloro che dopo la pubblicazione della presente non dimetteranno i colpevoli loro raggiri contro l' ordine sociale e

lo stato, invece di riporre la loro fiducia nel paterno cuore di S. M. sempre disposto di provvedere al bene de' suoi sudditi.

Tanto si porta a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.

(N.° 17.) *Stipulazioni convenute fra S. M. I. R. A. e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena tendenti tanto ad accordare nuove facilitazioni al reciproco traffico diretto fra i loro Stati di alcuni prodotti nazionali, quanto a garantire quelle già esistenti.*

23 febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l'Imperatore d'Austria e S. A. R. l'arciduca duca di Modena egualmente intente al ben essere dei rispettivi loro sudditi si sono incontrate nel desiderio di dare ai rapporti commerciali fra i loro stati col mezzo di corrispondenti provvedimenti uno sviluppo progressivo ed una maggiore consolidazione.

In seguito di ciò è stata conchiusa addì 23 gennajo p.° p.° a nome di ambedue le alte parti e colla sovrana loro approvazione una convenzione colla quale venne stipulato: che sarebbe

radunata una commissione speciale, la quale avrà per missione di realizzare nel modo più esteso, per quanto sarà compatibile cogl' interessi reciproci dei due stati, l'intenzione suespressa delle alte parti contraenti. Furono inoltre concertate varie stipulazioni tendenti tanto ad accordare in quel frattempo al reciproco traffico diretto di alcuni prodotti nazionali nuove facilitazioni, quanto a garantirgli quelle già esistenti.

Tali stipulazioni si deducono ora a pubblica notizia, e sono le seguenti:

1.° Per le acquavite di produzione estense, che direttamente dagli stati di S. A. R. il duca di Modena s' introdurranno nel regno lombardo-veneto, l'imp. regio governo austriaco accorda il ribasso di $\frac{3}{4}$ sul dazio attuale d' entrata, riducendolo così ad austr. lir. 6,70 per ogni quintale metrico a peso sporco, e viceversa il regio ducale governo di Modena per le acquavite di produzione del regno lombardo-veneto, che da quello entreranno direttamente negli stati estensi riduce il dazio d' introduzione vigente in ital. lir. 5,83 (eguali alle sopraddette lir. 6, 70) per quintale metrico sporco; fermo lasciando il prefato dazio vigente di ital. lir. 30 per quintale metrico netto verso gli altri stati esteri, colla reciproca condizione che tanto le acquavite di provenienza estense, quanto quelle di provenienza lomb.-veneta, per godere della enunciata

facilitazione sieno accompagnate da idoneo certificato dell'autorità competente che ne comprovi l'origine.

2.° Un ribasso di sette decimi del dazio attuale d'introduzione viene dall'imp. regio governo austriaco concesso per la diretta procedenza nel regno lombardo-veneto dagli stati di S. A. R. il duca di Modena degl'infradicendi articoli di estense produzione.

a) Buoi e manzi, tori, vacche, vitelli al di là di un anno, manzetti e civetti.

b) Carni salate ed in salamoja, affumicate ed insaccate di majale, intendendosi per insaccate, i salami, le salcicce, i sanguinacci, le lucaniche, le mortadelle, i zampetti, i codeghini, ecc. ecc.

c) Tele ordinarie di canapa, comprendendosi sotto questa denominazione quelle di cui dieci pezze ciascheduna di braccia viennesi 50 od anche meno (corrispondenti a metri 38, palmi 9 e diti 6) pesano più di libbre viennesi 100 (ossiano metriche 56).

d) Cappelli di paglia e di truciolo. E per questi due ultimi articoli, ossia per le tele ordinarie e pei cappelli di paglia e di truciolo di estense produzione, il prefato imp. regio governo austriaco sopprime anche la limitazione d'introduzione che finora li vincola al rilascio di apposito permesso, senza la scorta del quale

potranno quindi essere introdotti, solo richiedendo per altro che i ripetuti cappelli di paglia e di truciolo siano accompagnati da idonei certificati dell' autorità competente, i quali, come quelli già menzionati nel precedente articolo per le acquavite, saranno ad opportuna controlleria trattenuti dall' ufficio doganale che percepisce il dazio d' entrata.

E d'altra parte il regio ducale governo estense per la diretta introduzione dei preenunciati articoli di produzione lombardo-veneta accorda, che quelli fra i rispettivi dazj d'entrata, i quali fossero maggiori in confronto della corrispondente diminuzione di 7 decimi del dazio d' introduzione austriaco, siano, con riguardo alle diverse monete legali dei due stati, a simile diminuzione appareggiati, fermi lasciando gli altri che ne fossero già per sè stessi minori, non abbassando in pari tempo di tutti gli articoli stessi i dazj vigenti d'introduzione in faccia agli altri stati esteri.

Per tutto ciò i nuovi dazj d' introduzione austriaca ed estense dei più volte rammentati articoli saranno come dalla quì annessa tabella.

3.° Tra il regno lombardo-veneto e gli stati di S. A. R. il duca di Modena avrà luogo esenzione reciproca da dazio pel diretto commercio delle granaglie, e l' imp. regio governo austriaco oltre a ciò dà al regio ducale governo di Modena l' assicurazione di non porre intralcio od

impedimento, nemmeno per sopravvenienza di carestia, all' uscita dai porti austriaci delle granaglie destinate agli estensi dominj.

Solo nel caso di dover limitare o sopprimere affatto l' estrazione delle granaglie verso gli altri esteri stati, il prelodato imp. regio governo austriaco si riserva di concertare col regio ducale governo di Modena la fissazione di appositi provvedimenti, i quali valgano ad impedire che la reciproca libertà fra i due territorj convenuta non si converta in abuso.

4.° Perchè abbia effetto il conseguimento di tutte le sopra spiegate scambievoli facilitazioni, le quali sono anche vincolate alla diretta ed immediata introduzione dall' uno nell' altro dei due stati, viene pure stabilito, che simile immediata introduzione debba constatarsi fra i rispettivi uffici doganali di confine coll' accompagnamento di apposita bolletta d' uscita.

5.° Le stipulazioni contenute nei quattro articoli precedenti entreranno reciprocamente in attività col 1.° marzo p.° v.°; e poichè le trattative della commissione fin da principio mentovata fanno sperare la pronta conclusione di stipulazioni commerciali più stabili e più estese, è stato convenuto che rimarranno in vigore per due anni, cioè sino al 1.° marzo 1850, semprechè appunto la nuova convenzione da stipularsi col mezzo delle surriferite trattative non vi apporti già prima qualche variazione.

MERCI.	Misura di percezione.	austriaco finora esistente. austr. lire	cent.
Buoi e manzi.....	*per uno*	12	—
Tori.....	*idem*	12	—
Vacche.....	*idem*	6	—
Vitelli oltre l'anno.....	*idem*	6	—
Manzetti e civetti	*idem*	6	—
Carni di majale salate, in salamoja ed affumicate	*quint. metr. sporco.*	15	60
Dette insaccate, ossiano salami, salcicce, sanguinacci, lucaniche, mortadelle, zampetti, codeghini, ecc...	*idem*	64	30
Tele ordinarie di canapa.....	*quint. metr. netto*	223	—
Cappelli di paglia fina	*per ogni lira di valore*	.....	.....
Detti di paglia grossa.....	*per ogni lira di valore*	—	60
Detti di truciolo	*per ogni lira di valore*	.....	.....

Ciò si porta a pubblica cognizione pei

DAZIO D' INTRODUZIONE

		estense					
ora convenuto.		finora esistente.			ora convenuto.		
austr. lir.	cent.	Misura di percezione.	ital. lir.	cent.	Misura di percezione.	ital. lir.	cent.
3	60	*per uno*	10	—	*per uno*	3	13
3	60	*idem*	—	40	*idem*	—	40
1	80	*idem*	—	80	*idem*	—	80
1	80	*idem*	—	40	*idem*	—	40
1	80	*idem*	1	20	*idem*	1	20
4	68	*quint. metr. netto*	8	—	*quint. metr. sporco*	4	07
19	29	*idem*	3	—	*quint. metr. netto*	8	—
66	90	*quint. metr. net. secondo le div. qual.*	30	—	*idem*	30	—
			35	—	*idem*	35	—
			20	—	*idem*	20	—
.....	.....		3	—		3	—
—	18	*per dozzina*	—	60	*per dozzina*	—	60
.....	.....		1	50		1	50

corrispondenti effetti.

(N.° 18.) *Norme contenenti gli statuti pel gran priorato lombardo-veneto del sacro ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme.*

26 febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 11 giugno 1844 degnavasi graziosamente di approvare l' umiliatole progetto degli statuti che servir dovranno di direzione al gran priorato lombardo-veneto del sacro ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme nei casi d'ammissione d' individui nell' ordine stesso.

Questi statuti contenuti nelle annesse *norme* vengono ora portati a pubblica notizia per espresso comando dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita abbassato col rispettato suo dispaccio 15 gennajo p.° p.°, n.° 36267-2805.

NORME APPOSITE

pel gran priorato lombardo-veneto del sacro ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme, relative all' ammissione nello stesso.

§ 1. L'istituzione di un apposito priorato lombardo-veneto del sacro ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme, fondata da S. M. I. R. A. con

graziosissima sovrana patente 15 gennajo 1839, deve ritenersi attuata col relativo istromento di fondazione in data 5 gennajo 1841 segnato da S. M.

Gl'individui attenenti all'ordine, soggetti al gran priorato lombardo-veneto, si dividono in tre classi.

La prima classe comprende gl'individui formanti parte essenziale dell'ordine, e sono *cavalieri di giustizia* professi e non professi, e *cappellani conventuali.*

Alla seconda spettano tutti i cavalieri onorarj ed i commendatori titolari, cioè con commende di famiglia.

Nella terza cadono tutti i sudditi esteri attenenti all'ordine, aggregati al gran priorato lombardo-veneto, per accordo fra S. M. I. R. A. ed il rispettivo loro sovrano.

§ 2. I soli cavalieri professi del priorato lombardo-veneto, sudditi austriaci, possono venire scelti a gran priore del priorato lombardo-veneto, ed è riservato a S. M. I. R. A. il diritto di approvare o rigettare la fatta scelta, nel qual ultimo caso ogni nuova elezione dovrà sempre dipendere dalla sovrana sanzione.

§ 3. Sono soggetti al gran priorato lombardo-veneto, e da esso dipendono tutti gl'individui attenenti all'ordine che sono sudditi austriaci, o spettanti al regno lombardo-veneto od aggregati specialmente a questo priorato, e quei sudditi esteri attenenti all'ordine, che per grazioso consentimento di S. M. I. R. A. sono stati dal rispettivo loro sovrano posti sotto la dipendenza del priorato stesso.

§ 4. Nessun suddito austriaco del regno lombardo-veneto può domandare al magistero dell'ordine di essere accettato, nè essere da esso ricevuto cavaliere di giustizia, cappellano conventuale, cavaliere di divozione o di onore, commendatore titolare,

od attenente all'ordine con qualsiasi grado o titolo, nè portarne le insegne senza il previo sovrano assenso da essere invocato col mezzo del governo della Lombardia o delle provincie venete a seconda che questo o quello sarà competente per ragione del domicilio del candidato.

§ 5. Il ricorrente per ottenere il succitato sovrano assenso dovrà corredare la sua supplica delle prove: *a*) di essere *suddito austriaco* e di essere *stabilmente domiciliato* nel circondario giurisdizionale del gran priorato lombardo-veneto, e *b*) ove trattasi dell'ammissione in qualità di cavaliere, di *essere in possesso della nobiltà.*

Ogni qual volta il gran priore, a fine di poter emettere il chiestogli parere sopra una supplica presentata a termini del suddetto § 4.° e del presente, troverà necessario di richiamare anche le più precise prove di nobiltà accennate nei seguenti §§ 6 e 12, il ricorrente sarà tenuto a soddisfare alla domanda relativa.

§ 6. Qualunque suddito austriaco del regno lombardo-veneto che aspira di essere ricevuto nell'ordine dei Gioanniti come vero cavaliere di giustizia, deve sottoporre al gran priorato lombardo-veneto le prove prescritte dagli statuti dell'ordine stesso, previo sempre il sovrano assenso da invocarsi da esso aspirante, come venne stabilito al § 4, per mezzo dell'imp. regio governo da cui dipende.

§ 7. Si può entrare nell'ordine come cavaliere di giustizia a qualunque età; ma pel candidato ricevuto prima dell'età di 15 anni compiuti, la tassa di passaggio è di 2700 fiorini di convenzione, e per quello che ha oltrepassato la detta età, la tassa di passaggio è di 562 fiorini di convenzione e car. 30. Il cavaliere di divozione paga la tassa suddetta con 937 fiorini di convenzione e car. 33.

§ 8. L'ammissione nell'ordine in qualità di cappellano conventuale non può aver luogo che dopo essersi sottoposte al gran priorato le prove dei requisiti prescritti dagli statuti dell'ordine, non che l'ottenuto sovrano assenso come venne stabilito al § 4. — La tassa di passaggio per i cappellani conventuali che non avranno compiuti gli anni 15 è di fiorini di convenzione 2160, e per quelli che avranno più di 15 anni compiuti è di fiorini 750.

§ 9. Non è permesso nè ai cavalieri nè ai cappellani ricevuti nell'ordine per giustizia di fare la professione religiosa prima dell'età di 24 anni compiuti.

§ 10. Il numero dei cavalieri di divozione, od insigniti della croce dell'ordine dei commendatori di juspatronato di famiglia, e dei cappellani conventuali è indeterminato. — Il numero dei cavalieri professi (senza commenda) resta fissato *per ora* a due. Aumentandosi però col tempo il numero delle commende, la proporzione dei cavalieri professi sprovvisti di commende non potrà mai oltrepassare la terza parte del numero totale delle commende del priorato.

§ 11. Alla fine di ciascun anno il gran priore comunicherà alla presidenza del governo delle provincie venete un elenco nominale dei cavalieri di giustizia provvisti o non provvisti di commende, dei commendatori, e dei cappellani conventuali, onde venga dalla stessa rassegnato all'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita. — Di caso in caso poi che verrà conferita qualche commenda, il gran priore trasmetterà alla presidenza del governo subito dopo tenuto il capitolo il relativo recesso di assemblea per l'innoltro al suddetto aulico dicastero.

§ 12. Per l'ammissione dei cavalieri di divozione o d'onore, e per la fondazione di commende di

famiglia, sono prescritti gli stessi requisiti come pei cavalieri di giustizia, § 6. — Se l'ordine volesse per singoli individui in via di eccezione, e speciali valevoli motivi usare qualche indulgenza rispetto alle prove, dovrà ricercarsi previamente l'assenso sovrano.

§ 13. È permesso a quelle famiglie nobili del regno lombardo-veneto che sono disposte a fondare commende nell'ordine dei Gioanniti, di mettersi in corrispondenza coi preposti dell'ordine stesso per tutti quei patti che venissero ad esso richiesti, e S. M. I. R. A. si è dichiarata benignamente inclinata a non ricusare senza speciali motivi la sovrana sua approvazione a quelle convenzioni preparate per essere stipulate. In queste dovrà essere stabilita con chiarezza la serie delle successioni nel juspatronato della commenda, e dovrà esservi ben identificata con tutta precisione la dotazione, che potrà costituirsi solo in beni stabili situati nel regno lombardo-veneto di piena ed assoluta proprietà o di dominio diretto del fondatore, indicandone il valore in danaro od in una rendita pubblica perpetua inscritta sul monte del regno lombardo-veneto.

§ 14. La domanda per ottenere da S. M. il permesso di fondare una commenda di famiglia, e l'approvazione delle relative convenzioni preparate da stipularsi coll'ordine, sarà presentata al governo dal supplicante. La domanda deve essere corredata dei documenti e certificati comprovanti a termini delle leggi e massime analoghe normali vigenti nel regno lombardo-veneto: *a*) i requisiti prescritti dal § 5 delle presenti norme; *b*) la proprietà, possesso e libertà da ogni vincolo e peso dei beni assegnati in dote della commenda ed il loro valore in denaro, avvertendo che la descrizione degli stabili ed il loro valore, dovranno risultare da una relazione

di perizia con cubreo annesso, firmati da due ingegneri patentati; *c*) che colla fondazione della commenda non viene punto intaccata la legittima dovuta ai figli, ed in mancanza di questi ai genitori del fondatore in forza dei §§ 764 e 765 del codice civile austriaco. Il governo, sentito l'ufficio fiscale, ed assicuratosi se vi abbiano e quali siano gli ostacoli conosciuti derivanti da circostanze personali o famigliari dell'instante, che si opponessero al permesso invocato, subordina con analogo rapporto, e col suo parere, l'affare all'imp. regia cancelleria aulica unita. — Venendo da S. M. impartita l'approvazione al progetto di fondazione della commenda, sarà data comunicazione della graziosa sovrana concessione al supplicante col mezzo dell'imp. regio governo dal quale dipende.

Il supplicante procederà poscia d'accordo ed in concorso del gran priore, o di un cavaliere dell'ordine da esso appositamente a ciò delegato, alla stipulazione dell'atto formale di fondazione della commenda per brevetto notarile, da essere previamente riveduto dall'ufficio fiscale. Tale atto sarà poi trasmesso dal gran priore al capo del magistero dell'ordine, onde vi si apponga la propria segnatura in prova della definitiva sua approvazione, indi verrà dalle parti consegnato in deposito presso un pubblico notajo mediante un solenne istromento. Di questo saranno levate tre copie autentiche, delle quali una sarà rilasciata al fondatore, una sarà ritenuta presso il gran priorato, e l'altra sarà inoltrata dal governo alla sullodata cancelleria aulica, col corredo dei documenti e certificati da prodursi all'uopo dal fondatore, comprovanti, che i beni costituenti la dotazione della commenda sono stati trasportati nei libri pubblici competenti al nome della commenda eretta, e che non sono avve-

nute variazioni intorno alla proprietà, possesso e libertà da vincoli e pesi dei beni medesimi dalla data delle ultime prove rassegnate sino al giorno successivo ne' detti trasporti. Solo dopo tutto ciò e dietro la giustificazione che siano state pagate tutte le spese e le tasse incumbenti al fondatore della commenda, sarà permesso al nuovo cavaliere commendatore di vestire l'abito dell'ordine, di portarne la croce, e potrà goderne tutte le prerogative.

§ 15. Le modalità sotto le quali avrà luogo l'aggregazione dei sudditi parmensi o di altri stati esteri italiani, attenenti all'ordine dei Gioanniti, al priorato lombardo-veneto (§ 1) restano determinate in separate norme.

Nel restante dovranno gli stessi attenersi agli statuti dell'ordine.

Di volta in volta che succederà una variazione nel numero dei cavalieri esteri dell'ordine, il gran priore ne darà notizia al governo veneto, onde ne sia ragguagliata l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita.

In tutto ciò che non è contemplato dalle presenti norme, si dovranno osservare dal gran priorato lombardo-veneto tutte le disposizioni degli statuti dell'ordine per la lingua d'Italia, ben inteso, purchè non vi si oppongano le leggi del regno lombardo-veneto, ovvero particolari disposizioni superiori emanate, o che venissero in seguito ad emanarsi.

(N.° 19.)

29 febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Moravia al 4 *per* 100 *estratte a sorte il* 1.° *febbrajo* 1848 *nella serie* 361.

In seguito al dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829 si porta a pubblica notizia che le obbligazioni erariali degli stati di Moravia al 4 per 100 *de sessione* 27 settembre 1769, estratte a sorte il 1.° febbrajo 1848 nella serie 361, vengono concambiate verso nuove obbligazioni dello stato fruttanti l' interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione, secondo le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, e precisamente le obbligazioni n.° 12700, n.° 13113 e n.° 13114 ognuna colla metà della somma del capitale, e le obbligazioni n.° 12797 sino al n.° 13168 inclusivamente coll' intiero importo del capitale.

(N.° 20.) *Dispaccio telegrafico portante l'abolizione della censura, la fissazione del termine per l'adunanza degli stati dei regni tedeschi e slavi e delle congregazioni del regno lombardo-veneto.*

18 marzo 1848.

AVVISO.

La presidenza dell' imp. regio governo si fa un dovere di portare a pubblica notizia il contenuto di un dispaccio telegrafico in data di Vienna 15 corrente, giunto a Zilli lo stesso giorno ed arrivato a Milano jeri sera.

« S. M. I. R. l' Imperatore ha determinato
» di abolire la censura e di far pubblicare sol-
» lecitamente una legge sulla stampa, non che
» di convocare gli stati dei regni tedeschi e
» slavi e le congregazioni centrali del regno
» lombardo-veneto. L' adunanza avrà luogo al
» più tardi il 3 del prossimo venturo mese di
» luglio. »

(N.° 21.) *Determinazioni concernenti l'organizzazione ed il governo dell'azienda politica nelle provincie e nei distretti italiani già rioccupati e da rioccuparsi dall'imp. regia armata.*

26 luglio 1848.

PROCLAMA

DEL MINISTRO DI STATO CONTE MONTECUCCOLI E DEL FELD-MARESCIALLO CONTE RADETZKY.

Dopochè S. M., dietro proposta del ministero, con sovrana risoluzione del 27 giugno a. c., si è degnata di confidare graziosamente al sottoscritto ministro l' organizzazione ed il governo dell' azienda politica nelle provincie e nei distretti italiani già rioccupati e da rioccuparsi, il feldmaresciallo ed esso ministro, quì sotto segnati, quanto al governo futuro delle dette parti di territorio, hanno preso d' accordo le seguenti determinazioni:

1.° Cominciando dal primo di agosto a. c. il sottoscritto ministro di stato, che ha ferma la sua residenza a Verona, assume il reggimento di tutta l' amministrazione civile nelle provincie e distretti italiani rioccupati finora, ed a lui debbono quindi immediatamente rivolgersi i varj organi amministrativi in tutti gli affari che appartenevano prima al governo ed al magistrato camerale, o che dipendevano da un dicastero superiore.

2.° L'amministrazione medesima, fino a nuovo ordine, verrà esercitata in ciascuna provincia da quei medesimi organi, e con quelle norme che sussistevano prima che le mentovate parti di territorio si distaccassero dall' impero.

Nondimeno le dette provincie godranno provvisoriamente quelle modificazioni e facilitazioni che furono in questo intervallo di tempo attuate e che saranno poste in vigore dove ancora non lo sono relativamente alla tassa personale, al bollo, al prezzo del sale, ed altre tasse camerali, all' amministrazione dei beni comunali ed ecclesiastici, ai pii istituti, ai consorzj, ecc., sopra di che speciali notificazioni faranno conoscere minutamente ogni cosa.

3.° Tutti per altro quei luoghi che fossero messi in istato d' assedio, non che tutte le fortezze, avranno l' autorità civile concentrata nell' autorità militare.

4.° Le congregazioni provinciali rientrano nella primitiva loro attività, e tratteranno gli oggetti loro sotto la presidenza del delegato provinciale o del suo rappresentante.

5.° Gli affari della così detta polizia locale verranno, secondo ulteriori disposizioni, commessi alla cura dei municipj.

6.° Le riforme volute dai tempi, giusta le massime costituenti il principio regolatore dell' amministrazione di tutta la monarchia unita,

come pure le innovazioni che ne provengono nella sfera d'azione delle autorità politiche e finanziarie, e nel modo di condurre gli affari, saranno, per quanto le circostanze il comportano, celeremente avviate dal sottoscritto ministro, e fatte palesi con notificazioni speciali.

I sottosegnati si aspettano dal sentimento del dovere delle autorità amministrative che, mediante la premurosa ed energica loro cooperazione, come pure quella delle imperiali regie truppe, sapranno ristabilire e mantenere nel paese la tranquillità e l'ordine, senza di che non può mai vantaggiarsi il bene, nè guarentirsi una sicura e felice riuscita alle migliori intenzioni del governo centrale.

L'assunto per sè stesso già grave è reso gravissimo dalle condizioni del tempo, assunto che impose al governo di mettere nella miglior consonanza la prosperità dell'universale cogl'interessi dell'individuo, e di provvedere ai comuni bisogni sopraccresciuti da impensati sfavorevoli casi, senza scemare nei singoli contribuenti la possibilità di contribuzioni ulteriori; un così fatto assunto può riescire a buon termine, ed ottenersi uno stato permanente di prosperità generale allora soltanto che ciascheduno collo stesso personale suo sacrifizio, nel pieno significato della parola, si travagli di adempiere ai proprj doveri di cittadino, e siano rimossi gli

elementi tutti che provocar potessero uno sconcerto ed un malcontento.

I sottoscritti sono fermamente deliberati di operare ciò tutto che al loro assunto si riferisce, e si tengono certi della stessa disposizione anche per parte delle autorità amministrative subalterne.

Possano ora eziandio gli abitanti di queste contrade sentirsi animati da un simile spirito, affinchè tanto più di leggieri il vincolo della fiducia scambievole maggiormente si stringa, e queste belle regioni, state poc'anzi il teatro di sanguinose scene, derivate dal subbuglio di scomposte passioni, tanto più presto e con maggiore sicurezza partecipino alle benedizioni della pace e di una amministrazione ben regolata in armonia più perfetta coi bisogni del tempo e col genio del popolo.

(N.° 22.) *Viene assicurata piena amnistia a quegl'individui che o sono già ripatriati o ripatrieranno nel termine di* quindici giorni *consegnando le armi loro alle legittime autorità.*

1.° agosto 1848.

PROCLAMA

DEL COMANDANTE IN CAPO
FELD-MARESCIALLO CONTE RADETZKY.

Colla dispersione delle milizie ribelli, e la dissoluzione dei così detti crociati, girano o spicciolati, od in masnada individui armati a traverso il paese, i quali non osano per timore del castigo, rientrare ai loro focolari, rendono mal sicuri i dintorni, ed impediscono il ristabilimento dell' ordine legale, della tranquillità e della pace. Recasi quindi a comune notizia che viene assicurata una piena amnistia a quegli individui i quali, o sono già ripatriati o ripatrieranno nel termine di *quindici giorni*, e consegneranno le armi loro alle legittime autorità.

Coloro poi che non facessero consegna delle loro armi, e di bel nuovo le impugnassero, o si permettessero azioni ostili contro l' armata austriaca o le legittime autorità, o tentassero di apertamente assalirle, colti in flagranti, saranno

senz'altro riguardo sottoposti ad un consiglio di guerra, e condannati alla morte.

Dal quartiere generale di Sesto.

(N.° 23.) *Convenzione stipulata fra S. M. il Re di Sardegna e S. E. il feld-maresciallo Radetzky sulla rioccupazione della città di Milano.*

5 agosto 1848.

AVVISO

DELLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA CITTA' DI MILANO.

La congregazione municipale della città di Milano fa conoscere la convenzione stipulata fra S. M. sarda e S. E. il maresciallo Radetzky:

1.° La città sarà risparmiata.

2.° Per ciò che dipende da S. E., il maresciallo promette d'avere, per rapporto al passato, tutti i riguardi che l'equità esige.

3.° Il movimento dell'armata sarda si farà in due giorni di tappa, come era già convenuto coi generali sardi.

4.° S. E. accorda a tutti quelli che vogliono sortire dalla città la libera sortita per la strada di Magenta fino domani sera alle otto.

5.° All' incontro il maresciallo da sua parte domanda l'occupazione militare di porta romana alle otto del mattino, e l'entrata dell' armata ed occupazione della città a mezzogiorno.

6.° Il trasporto degli ammalati e feriti si farà nei due giorni di tappa.

7.° Tutte queste condizioni hanno bisogno di essere accettate dalla parte di S. M. il Re di Sardegna.

8.° S. E. il maresciallo domanda la liberazione immediata di tutti i generali ed ufficiali ed impiegati austriaci che si trovano a Milano.

(N.° 24.) *La città di Milano è dichiarata in istato d'assedio: nomina del signor tenente-maresciallo principe Felice di Schwarzenberg a governatore militare della medesima.*

6 agosto 1848.

PROCLAMA

DEL FELD-MARESCIALLO CONTE RADETZKY.

Il sottoscritto feld-maresciallo fa noto di avere assunto fino ad ulteriore disposizione il governo militare e civile delle provincie della Lombardia. Egli diffida tutti gli abitanti delle medesime di

prestare esatta obbedienza agli ordini ch' egli giudicherà opportuno di emanare. Contro i renitenti sarà irremissibilmente proceduto a norma delle leggi militari.

La città di Milano è dichiarata in istato d'assedio.

Il signor tenente-maresciallo principe Felice Schwarzenberg è nominato governatore militare della città di Milano.

(N.° 25.) *È dichiarata sciolta la guardia nazionale, come pure non comportabile collo stato d'assedio la libertà della stampa.*

7 agosto 1848.

PROCLAMA

DEL TENENTE-MARESCIALLO
PRINCIPE FELICE DI SCHWARZENBERG
GOVERNATORE MILITARE DELLA CITTÀ DI MILANO.

Nominato al posto di governatore militare di Milano sarà mia principale cura di mantenere l'ordine e la tranquillità, non meno che di tutelare la sicurezza delle persone e delle sostanze degli abitanti di questa città.

Lo stato d'assedio jeri proclamato consistendo nella concentrazione d'ogni potere nelle mani

dell' autorità militare saprò compiere il mio dovere.

Se dunque dall' una parte saprò far mantenere la disciplina nelle imp. regie truppe con la necessaria fermezza, e non sarò per tollerare veruna trasgressione a pregiudizio della popolazione, dall' altra pure ogni tentativo di disturbo ad opera degli abitanti di questa città, e di qualunque altro, sarà represso con severità e punito a norma delle leggi militari per ora vigenti.

Il numero delle truppe di guarnigione in Milano essendo bastante allo scopo della pubblica tranquillità, si dichiara sciolta la guardia nazionale, le cui uniformi non saranno più portate.

A scanso di disordine e delle conseguenze che ne potrebbero nascere si raccomanda di evitare gli attruppamenti per le strade, come pure di astenersi nei luoghi pubblici da discorsi contrarj all' ordine delle cose.

Avvertesi eziandio che le circostanze attuali non comportando la libertà della stampa, ogni scritto, ecc., tendente a commozioni politiche porterebbe all' autore ed allo stampatore la pena dovuta ai perturbatori dell' ordine pubblico in ispecie nello stato d' assedio in cui si trova la città.

(N.° 26.) *Nuove esenzioni dal bollo accordate per alcuni determinati atti, oltre quelle già stabilite dalla legge* 27 *gennajo* 1840 *sul bollo e sulle tasse.*

7 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

In pendenza d'una nuova legge in sostituzione a quella del 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse, S. E. il signor generale in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato di ordinare quanto segue:

I. Oltre le esenzioni stabilite dalla suddetta legge sono assolutamente esenti dal bollo:

1. Le fedi di battesimo o di nascita, delle seguite pubblicazioni per nozze, di matrimonio, di vita e di morte (§ 21, n.° 1 di detta legge);

2. I certificati sulla condotta delle persone di servizio, dei garzoni, lavoranti ed operaj (§ 21, n.° 2 di detta legge);

3. I certificati che gl' ingegneri rilasciano ad imprenditori di opere pubbliche ed alla stazione appaltante sullo stato dei lavori eseguiti, in quanto tali certificati debbano servire per semplice uso d' ufficio (§ 21 di detta legge);

4. Le autenticazioni, legalizzazioni o vidimazioni eseguite da autorità o pubblici uffici,

ovvero da notaj riferibilmente a documenti o scritti, i quali in forza della suddetta legge o delle presenti disposizioni sono assolutamente esenti dal bollo, e così pure le istanze e domande per tali autenticazioni, legalizzazioni o vidimazioni (§§ 41, n.° 3, 53, n.° 11, e 88 di detta legge);

5. I passaporti o fogli di via ed i libretti di scorta per le persone di servizio e pei giornalieri, garzoni, lavoranti ed operaj, non che per altri poveri muniti di certificato parrocchiale di miserabilità vidimato dall' autorità locale che ne confermi il contenuto (§ 61 di detta legge);

6. Le istanze coi loro allegati, corredate da certificato parrocchiale di miserabilità come sopra (n.° 5), in via stragiudiziale e dirette ad implorare un soccorso qualunque in oggetti di beneficenza, o ad esercitare un diritto, o a chiedere una grazia. Se però gli allegati di tali istanze fossero già stati eretti in contravvenzione alla detta legge (§§ 41, 42, 52 e 55) dovranno denunciarsi da chi ne ha l'obbligo per la conveniente procedura penale;

7. Gli atti giudiziali in oggetti contenziosi per l' interesse delle cause pie, di beneficenza e di culto;

8. Gli atti giudiziali di volontaria giurisdizione riguardanti persone, la cui miserabilità sia comprovata da certificato parrocchiale,

vidimato dall'autorità locale che ne confermi il contenuto (§ 40 di detta legge);

9. I calendarj ed i fogli periodici (gazzette) contenenti le notizie politiche del giorno (§§ 13 e 27 della legge 27 gennajo 1840 sul bollo dei calendarj e delle gazzette).

II. Le istanze soggette a bollo e non bollate, o munite di un bollo inferiore al prescritto, insieme ai loro allegati, le quali venissero prodotte presso qualsiasi autorità od ufficio, saranno restituite al producente per la previa bollatura o regolarizzazione in bollo competente. Si eccettua in caso di pericolo in mora o di pervenimento col mezzo postale, in cui le autorità e gli uffici provvederanno per l'evasione, salva la successiva esazione dell'imposta del bollo e la conveniente procedura penale.

Dovrà similmente farsi luogo alla procedura penale anche quando al prodursi di un' istanza si riconoscesse che gli allegati erano già stati eretti in contravvenzione alla legge sul bollo, al quale effetto dovranno gli allegati medesimi essere denunciati da chi ne ha l'obbligo.

(N.° 27.) *Provvisoria sospensione della controlleria doganale sulle merci di cotone greggio o manufatto, puro o misto, e desistenza d'ufficio da ogni procedura penale per contravvenzioni finanziarie pendenti.*

7 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL'ARMATA.

S. E. il signor generale in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato di ordinare quanto segue:

1.° È sospesa per ora la pratica della controlleria doganale sulle merci di cotone greggio o manufatto, puro o misto, salve le future disposizioni di massima che fossero per emanare dal ministero.

2.° Si desiste d'ufficio da ogni procedura penale per contravvenzioni finanziarie pendenti a tutto questo giorno, tanto pel ramo doganale, quanto per qualsiasi altro ramo di finanza. E vengono condonate le multe tuttavia insolute, non meno che le altre pene di qualunque specie non per anco scontate. Resta però fermo di dover procedere nei modi competenti per l'esazione delle imposte defraudate.

(N.° 28.) *Diffida agli abitanti della città di Milano per la consegna di tutte le armi da fuoco e da taglio, non che delle munizioni di guerra: pene comminate ai contravventori.*

7 agosto 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Vengono diffidati tutti gli abitanti di questa città a fare la consegna entro 24 ore dalla data della presente disposizione di tutte le armi da fuoco e da taglio, non che di tutte le munizioni di guerra, delle quali fossero in possesso, sotto pena in caso di contravvenzione d' essere immediatamente trattati a norma della legge marziale.

La consegna delle armi verrà fatta alle commissioni speciali istituite nel locale della polizia generale di S. Margherita, come pure nei quattro circondarj

di S. Simone,
di S. Antonio,
contr. degli Andegari,
piazza de' Mercanti.

(N.° 29.) *È ordinato di soprassedere all' esazione delle restanze dei crediti per tasse arretrate dipendenti da titoli determinati ed al proseguimento degli atti di esecuzione che fossero per ciò già stati intrapresi.*

7 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

S. E. il signor generale in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato di ordinare quanto segue:

1.° Si soprassederà all' esazione delle restanze dei crediti per tasse arretrate dipendenti

a) Da tasse giudiziarie e multe civili, non che tasse criminali fondate nel regolamento austriaco 18 giugno 1815;

b) Da tasse ipoteche determinate dalla sovrana patente 19 giugno 1826.

2.° In conseguenza della premessa disposizione sarà pure soprasseduto al proseguimento degli atti di esecuzione che fossero già stati intrapresi.

(N.° 30.) *Abolizione della tassa personale e ribasso del prezzo del sale.*

7 agosto 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

S. E. il signor generale in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato di ordinare quanto segue:

1.° È abolita la tassa personale.

2.° Il prezzo del sale, in ragione di quintale, è ridotto col giorno 12 dell' ora entrato agosto

a) pel sale raffinato ad austriache lire 28 (ventotto),

b) pel grigio o comune a lire 20 (venti).

3.° Sarà libero a chiunque di acquistare sale raffinato o comune al prezzo rispettivo senza distinzione di luogo.

(N.° 31.) *Proroga del termine stabilito per la consegna delle armi.*

8 agosto 1848.

AVVISO

DELL'IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

A fine di lasciare maggior comodo ai detentori delle armi, che devono essere irremissibilmente consegnate, secondo la pubblicazione jeri emanata, il governo militare della città di Milano prolunga il termine di 24 ore, fissato per la detta consegna, fino alla sera di domani (9 agosto).

(N.° 32.) *Vengono smentite le false voci di una leva militare generale.*

8 agosto 1848.

PROCLAMA

DEL TENENTE-MARESCIALLO
PRINCIPE FELICE DI SCHWARZENBERG
GOVERNATORE MILITARE DELLA CITTA' DI MILANO.

Il governo ora cessato, che nella sua effimera esistenza ha portato così gravi danni alla prosperità della Lombardia, anche fuggendo, ha

cercato con l' inganno e le menzogne di spargere l' inquietudine ed il terrore fra le popolazioni di questo paese.

Abbandonando Milano, che avea preteso di difendere fino agli ultimi estremi, ha vociferato che la città sarebbe saccheggiata dalla vittoriosa armata. — Il fatto ha dimostrato quanto fosse calunniosa una tale asserzione. —

Lo stesso governo aveva per conto suo ordinato una leva generale di tutti gl' individui dai 18 ai 40 anni. Essendogli però mancato il tempo per effettuare siffatta oppressiva misura, ha usato ogni sforzo per infondere nelle menti la credenza che l' istessa misura verrebbe invece adottata dal governo di S. M. l' Imperatore, e ciò colla rea mira di vie più intimorire le popolazioni.

Soddisfo al mio dovere, e me ne disimpegno con vero piacere, assicurando che il governo austriaco non è nel caso di abbisognare di una tal leva, la quale non fu mai nemmeno nella di lui intenzione.

Che i buoni non prestino fede ad imposture, a vani rumori, la cui tendenza è manifesta, mentre l' indefessa vigilanza di questo governo è soltanto diretta verso quei malvagi che tentassero di turbare di nuovo la pace e la tranquillità di questo paese.

(N.° 33.) *Convenzione di armistizio fra le armate sarda ed austriaca come preludio delle negoziazioni per un trattato di pace.*

9 agosto 1848.

Art.° 1. Il punto di divisione fra le due armate sarà la stessa frontiera dei rispettivi stati.

2. Le fortezze di Peschiera, Rocca d'Anfo ed Osopo, come pure la città di Brescia saranno sgombre dalle truppe sarde ed alleate, e consegnate alle truppe di S. M. I.; la consegna di ciascheduna di queste piazze avrà luogo tre giorni dopo la notificazione della presente convenzione.

Nelle succitate piazze i materiali di dotazione appartenenti all'Austria saranno restituiti; le truppe sortiranno seco portando i loro materiali, armi, munizioni ed effetti di abbigliamento, ecc. di loro proprietà, e rientreranno per tappe regolari e pel cammino il più breve negli stati di S. M. sarda.

3. Gli stati di Modena, di Parma e la città di Piacenza, con quel circuito di territorio assegnato come piazza di guerra, saranno sgombrati dalle truppe di S. M. il re di Sardegna tre giorni dopo la notificazione della presente.

4. Questa convenzione riguarderà egualmente la città di Venezia e la terra ferma veneziana;

le forze militari sarde di terra e di mare sgombreranno la città, i forti e le porte di questa piazza, per poi rientrare negli stati sardi. Le truppe di terra potranno effettuare la loro ritirata per terra a tappe sopra una via da convenirsi.

5. Le persone e le proprietà de' luoghi sunnominati sono poste sotto la protezione del governo imperiale.

6. Questo armistizio durerà per sei settimane, onde dar luogo alle negoziazioni di pace, spirato il qual termine, sarà o prolungato di comune accordo, o diffidate le parti otto giorni avanti la ripresa delle ostilità.

7. Saranno nominati reciprocamente dei commissarj per l'esecuzione la più facile ed amichevole di quanto sopra.

Dal quartiere generale di Milano.

(N.° 34.) *Termine perentorio stabilito per la restituzione dei mobili, delle lingerie ed altri oggetti di casermaggio stati derubati nelle caserme e nei magazzini della congregazione municipale.*

9 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Essendo pervenuto a questo governo militare l'avviso che i mobili, le lingerie ed altri oggetti di casermaggio depositati nelle caserme e nei magazzini della congregazione municipale sono stati derubati negli ultimi giorni di disordine e di anarchia, il sottoscritto ingiunge ai detentori di tali oggetti di restituirli all' autorità municipale nel termine perentorio di 24 ore dalla pubblicazione della presente notificazione.

Contro quelli che tardassero ad uniformarsi a tale disposizione sarà proceduto secondo il rigore delle leggi militari ora vigenti.

(N.° 35.) *Invito ai signori ufficiali sì in attività di servizio che pensionati domiciliati in Milano a presentarsi all' imp. regio comando di questa piazza onde render noto il luogo dell' attuale loro domicilio.*

10 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIO COMANDO DI PIAZZA IN MILANO.

Tutti i signori ufficiali che rimasero in Milano o che attualmente vi ritornarono, sia che appartengano allo stato attivo dell' armata oppure a quello dei pensionati, come anche tutti coloro che avendo quittato con carattere quì domiciliassero, dovranno presentarsi all' imperiale regio comando di piazza al più tardi sino al 15 del corrente mese e render noto il loro attuale domicilio, indicandone con precisione la contrada, la casa ed il numero civico della medesima.

(N.° 36.) *Ampliazione delle attribuzioni originariamente demandate alle congregazioni provinciali e municipali, non che alle deputazioni comunali aventi ufficio proprio.*

10 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL'ARMATA.

S. E. il signor generale in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato d' ordinare quanto segue:

1.° Ferme le attribuzioni originariamente demandate alle congregazioni provinciali, esse decideranno inoltre a pluralità di voti e sotto la presidenza del regio delegato o di chi ne fa le veci gli affari finora riservati all' approvazione governativa.

2.° Questa facoltà si estende precisamente ed esclusivamente a tutti i rami di pubblica amministrazione, per cui appunto furono istituite le congregazioni provinciali a termini delle patenti sovrane, cioè: all' amministrazione comunale, alla pubblica beneficenza, agli oggetti censuarj ed alle acque e strade, in quanto non siano di spettanza erariale.

3.° Con ciò le congregazioni provinciali non assumeranno il carattere di seconda istanza, ma

solo spiegheranno in più ampia sfera la loro attività a vantaggio della pubblica amministrazione.

4.° Ne viene di conseguenza che in oggetti contenziosi il ricorso contro le decisioni di competenza del collegio provinciale o della regia delegazione dovrà essere presentato all' autorità superiore pel giudizio in seconda istanza.

5.° S' intende poi che dove fosse commisto l' interesse erariale o fossero involti diritti dello stato, od oggetti estranei all' attribuzione del collegio provinciale si dovrà procedere colle norme ch' erano in corso avanti l' epoca del 22 marzo prossimo passato. A questa rubrica appartiene l' approvazione della nomina degl' individui componenti i consessi municipali, che rimane riservata al governo.

6.° Del resto è per sè chiaro che le facoltà concesse alle congregazioni provinciali non possono eccedere quelle che teneva il governo medesimo. Ond' è che i preventivi ed i consuntivi delle città regie, che doveano riportare l' approvazione vicereale, dovranno anche in seguito col voto consultivo del collegio provinciale essere inoltrati all' autorità superiore.

Volendo nello stesso tempo accordare anche agli uffici comunali ed agli altri corpi tutelati quella maggior fiducia che è dovuta allo sviluppo intellettuale di questi paesi, ed alla dignità dei preposti, e procurare loro i vantaggi di una

facile e spedita amministrazione, che tanto giova alle viste di una ben intesa economia, trovo di devenire inoltre alle seguenti determinazioni:

7.° Le congregazioni municipali e le deputazioni comunali, aventi ufficio proprio, ammesse le spese del preventivo annuale, non avranno bisogno di riportare l'approvazione superiore riguardo ai relativi dettagli di esecuzione e di pagamento, salva regolare giustificazione in consuntivo.

8.° In quanto ai comuni direttamente assistiti dal commissariato distrettuale, l'approvazione di questi dettagli resterà affidata allo stesso regio commissariato.

9.° Resta però riservata alla competente superiorità l'approvazione dei progetti tecnici, sentito l'ingegnere in capo.

10.° Riguardo alle spese necessarie non prevedute dal preventivo annuale, le congregazioni municipali delle città regie sono abilitate d'incontrarle sotto la loro risponsabilità e salvo resoconto in consuntivo fino alla concorrenza complessiva di austr. lir. 10,000 (diecimila) e gli altri comuni fino alla concorrenza di lir. 2000.

11.° Le fabbricerie delle chiese non dovranno più riportare alcuna approvazione superiore per le loro spese, semprechè si tengano nei limiti delle proprie forze economiche, restando personalmente risponsabili i signori fabbricieri dei

debiti che incontrassero e così pure dell' integrità del patrimonio loro affidato. I loro conti saranno approvati dai consigli o convocati comunali rispettivi, previo esame per mezzo dei revisori dei conti scelti all' uopo dagli stessi consigli o convocati.

Per altro i resoconti delle cattedrali, dei santuarj e delle chiese di regio patronato dovranno essere spediti all' autorità superiore per l' approvazione di regola.

12.° I consorzj si regoleranno nelle loro spese a stretto termine del vigente regolamento 20 maggio 1806, esclusa ogni pratica o consuetudine in contrario che restringesse le attribuzioni delle presidenze.

13.° Le facilitazioni contemplate dal § 7.° restano estese anche alle direzioni dei pii luoghi.

(N.° 37.) *Proroga di giorni dieci accordata al pagamento delle cambiali, dei biglietti all' ordine, vaglia o pagherò all' ordine scaduti dal giorno 4 corrente agosto sino al giorno d' oggi.*

10 agosto 1848.

IMP. REGIO TRIBUNALE D'APPELLO GENERALE PER LA LOMBARDIA.

Dietro mozione di questa camera di commercio, ed inerentemente alla espressa autorizzazione accordata da S. A. il tenente-maresciallo principe Felice Schwarzenberg, governatore militare della città di Milano, con odierno rispettato suo decreto l' imperiale-regio tribunale d'appello generale per la Lombardia, attese le attuali circostanze, pubblica la seguente

DETERMINAZIONE:

1.° Le cambiali, i biglietti all' ordine, vaglia o pagherò all' ordine scaduti dal giorno 4 corrente agosto sino al giorno d' oggi inclusive godranno di una proroga al pagamento di giorni dieci, decorribili da oggi, compreso nei detti giorni dieci quello di tolleranza, e non avuto riguardo ai protesti che fossero avvenuti, ed ai consecutivi atti.

2.° Le cambiali ed effetti mercantili come sopra, che scadranno dal giorno di domani a

tutto il 20 corrente mese inclusivamente, godranno di una proroga al pagamento di giorni dieci dalla rispettiva scadenza, compreso sempre nei detti giorni dieci quello di tolleranza.

3.° Godranno perciò di un'ulteriore proroga di giorni dieci, decorribili rispettivamente come sopra, anche quelle cambiali ed altri effetti mercantili ai quali fossero già state accordate precedentemente altre proroghe, e queste fossero scadute o scadessero dal giorno 4 al giorno 20 corrente inclusivamente.

4.° Continueranno nel resto ad essere operative le ordinarie disposizioni di legge per quelle cambiali ed altri effetti mercantili che andranno a scadere dopo il giorno 20 corrente mese.

(N.° 38.) *Rettificazione di un equivoco emerso sulla denominazione delle qualità dei sali indicate nell'avviso 7 corrente.*

12 agosto 1848.

AVVISO

DELL'IMP. REGIA INTENDENZA PROVINCIALE DELLE FINANZE IN MILANO.

Si previene il pubblico che essendo emerso equivoco sulla denominazione delle qualità dei sali indicate nell'avviso 7 corrente, deve ritenersi

che in luogo di *sale raffinato* accennato alla lettera *a*) del detto avviso debbe leggersi *sale bianco*, corrispondente al sale *granito comune*, per cui il prezzo di questo sale granito è stabilito in lire 28 al quintale anzichè di lire 20. Relativamente poi al sale raffinato verrà successivamente determinato il prezzo con apposita notificazione.

(N.° 39.) *È ingiunto a tutti coloro che si trovassero in possesso, in qualunque modo, di oggetti appartenenti ad ufficiali delle imp. regie truppe di farne immediatamente la consegna alla commissione per tale scopo istituita.*

15 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Alla partenza delle imp. regie truppe da Milano nel mese di marzo ultimo scorso una certa quantità di oggetti appartenenti ad ufficiali rimase nei rispettivi quartieri. — Tali oggetti, di qualunque specie essi sieno, che non

potevano considerarsi che come proprietà particolare, furono ciò nondimeno sequestrati dal governo provvisorio e sfacciatamente venduti all'asta pubblica.

Si rende perciò noto che una commissione appositamente istituita per raccogliere e restituire ai legittimi proprietarj gli oggetti sopra accennati risiede giornalmente dalle ore 9 antimeridiane fino alle 3 pomeridiane nella casa, ossia monastero, dirimpetto al palazzo Litta in porta Vercellina.

S'ingiunge a tutti coloro che si trovassero in possesso di alcuno degli oggetti realmente appartenenti ai prelodati signori ufficiali, sia per averne fatto l'acquisto all'asta pubblica, sia in qualunque altro modo, di doverne fare immediatamente la consegna alla commissione sopraccitata; avvertendo, che coloro, che non si uniformassero alla presente disposizione, saranno trattati siccome possessori di mala fede, complici, o manutengoli del rubamento commesso dal governo provvisorio.

(N.° 40.) *Tutte le persone presso le quali trovansi in lavoro effetti di montura e vestiario militare ricevuti in consegna dallo scaduto governo provvisorio vengono diffidate a farne la debita restituzione.*

16 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL'IMP. REGIO COMANDO DI PIAZZA IN MILANO.

Tutte le persone presso le quali si trovano tuttora in lavoro effetti di montura e vestiario militare ricevuti in consegna dall'ora scaduto governo provvisorio, ed i di cui nomi trovansi registrati presso quest'ufficio, vengono diffidate a farne debita restituzione, cominciando da domani, col portarli nella cancelleria dell'imperiale regio comando di piazza, dal quale sarà loro sborsato il prezzo del lavoro convenuto per ogni capo di montura: la consegna delle ghette di color bleu resta per ora sospesa.

(N.° 41.) *Viene provvisoriamente soppresso nei comuni murati del regno lombardo-veneto il dazio di consumo principale ed addizionale civico sulla farina di melgone, di segala, ed altre, e sui legumi secchi.*

17 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

S. E. il signor generale in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato di ordinare quanto segue:

È soppresso per ora il dazio di consumo, tanto principale, che addizionale civico, che si esige nei comuni murati del regno lombardo-veneto sopra i seguenti generi, i quali preferibilmente servono di alimento alla classe meno agiata della popolazione, cioè:

a) Sulla farina di grano turco o melgone, di segala ed altre che non siano di frumento o miste con farine di frumento;

b) Sui legumi secchi tanto con tega che senza.

(N.° 42.) *È ordinata la formazione di una commissione per rilevare e stimare in concorso delle rispettive parti i danni causati dalle truppe nemiche cogl' incendj seguiti nei giorni 4 e 5 agosto fuori della città di Milano.*

18 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

Intenzionata S. E. il signor comandante in capo feld-maresciallo conte Radetzky di far verificare i danni causati dalle truppe nemiche cogl' incendj seguiti nei giorni 4 e 5 corrente mese fuori della città di Milano, ha ordinato che venga formata un' apposita commissione all' effetto che sollecitamente in concorso delle rispettive parti sieno rilevati e stimati i suddetti danni.

Questa commissione sarà presieduta da un impiegato superiore della delegazione provinciale di Milano e composta da un membro della congregazione municipale, da un deputato del comune dei corpi santi e da due periti, l'uno da nominarsi dall' imperiale regia direzione delle pubbliche costruzioni, l'altro dall' imperiale regia direzione della contabilità centrale.

L'imperiale regia delegazione provinciale di Milano viene incaricata della puntuale esecuzione del presente ordine.

(N.° 43.) *Corse postali giornaliere riattivate.*

19 agosto 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIA DIREZIONE DELLE POSTE DI LOMBARDIA.

Resesi libere le comunicazioni fra questa e le altre provincie della monarchia austriaca, si porta a pubblica notizia che oltre le preesistenti furono riattivate per ora le seguenti corse postali giornaliere:

1.° Di corriere per Vienna a soli tre viaggiatori, col 1.° treno di strada ferrata per Treviglio e quindi via di Chiari;

2.° Di malleposte per Udine ad accettazione illimitata di viaggiatori, via di Bergamo e Padova, con influenza per Trieste, a mezzo dell'ultimo treno di strada ferrata per Treviglio;

3.° Di malleposte per Mantova e Verona; parimente con accettazione illimitata di viaggiatori alle ore 6 pomeridiane;

4.° Di malleposte per Pavia con soli tre viaggiatori, alle ore 2 pomeridiane. Saranno ripristinate tosto le corse del brancard fra Milano e Trieste due volte per settimana.

(N.° 44.) *Procedura comminata a coloro che attentassero contro la conservazione della pubblica tranquillità.*

20 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL'IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTÀ DI MILANO.

Il governo ha dovuto accorgersi che delle voci si spargono, le quali tenderebbero ad indisporre la popolazione, intimorirla ed infondere nella medesima la diffidenza verso l'attuale sistema di cose.

Il governo rispetta abbastanza sè stesso per non scendere a confutare ad una ad una tali voci così assurde, che di manifesta tendenza. Esso vi riconosce l'opera d'individui male intenzionati, i quali, non avendo delle fondate ragioni per dar credito alle loro mene, inventano poi argomenti e vani ed ingiuriosi. A questa categoria di malvagi vuolsi che appartengano pure persone, le quali, secondo il loro ministero, di altro non dovrebbero occuparsi che di pace e di buon ordine.

Il governo, mentre assicura i buoni che nulla vi ha a temere, e che in ogni modo tiene in sua mano i mezzi necessarj per prevenire ogni turbamento dell' ordine, rende ugualmente noto che sarà altra delle sue principali cure il far

vegliare sopra coloro che pure in questo modo attentassero contro la conservazione della pubblica tranquillità e che saprà procedere in odio dei medesimi con tutta la energia ed il rigore a sensi della legge militare ora vigente.

(N.° 45.) *Coloro che per via diretta od indiretta fossero detentori di taluna delle merci state derubate nella notte dal 5 al 6 andante mese nella dogana di Sostra Romana sono diffidati a farne eseguire la consegna nella dogana stessa.*

20 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Nella notte dal 5 al 6 corrente una banda di ladri, approfittando dello stato di disordine ed anarchia, in cui trovavasi momentaneamente questa città, s' introdusse anche nella dogana di Sostra Romana saccheggiando quasi tutte le merci ivi esistenti di ragione di diversi negozianti di quì e dell' estero, consistenti in manifatture di lana, lino e cotone, chincaglieria, pellami, e principalmente bulgari, sevo, spirito di vino, libri, vini esteri, ecc.

Di tali merci derubate una piccola porzione venne già restituita da parte di alcuni venuti a miglior senno. Nel diritto però e nel bisogno di tutte ricuperare le mercanzie come sopra involate, onde così assicurare e l'interesse dei privati e quello del regio erario, si diffidano colla presente notificazione coloro che ne fossero detentori per via o diretta od indiretta, a farne eseguire la consegna nel locale della suddetta dogana di Sostra Romana nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione della presente, avvertendo che i renitenti saranno trattati con tutto il rigore della legge ora vigente.

(N.° 46.) *Disposizioni all' oggetto di regolare l' amministrazione della giustizia nel territorio della Lombardia con riguardo ai precorsi avvenimenti ed allo stato delle cose attuali.*

24 agosto 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

All' oggetto di regolare l' amministrazione della giustizia nel territorio della Lombardia con riguardo agli avvenimenti precorsi ed allo stato

delle cose attuali, il senato lombardo-veneto della suprema corte di giustizia ha determinato quanto segue:

1.° Sono richiamate in pieno vigore le leggi e gli ordinamenti che in fatto di amministrazione giudiziaria sussistevano avanti il 18 passato marzo, esclusa qualunque disposizione emanata nel periodo dal 18 marzo p.° p.° al giorno dell'ingresso delle truppe imperiali, salve quelle eccezioni che venissero col tratto successivo stabilite;

2.° Sono però ritenuti sussistenti gli effetti legali derivati dall' applicazione delle stesse nel suddetto periodo; come si riconoscono e si conservano nella loro efficacia i giudicati delle autorità giudiziarie emanati nel periodo medesimo;

3.° La sezione d' appello di terza istanza in Milano è abolita;

4.° Il senato lombardo-veneto dell' imperiale regia corte suprema di giustizia esercita su tutto il territorio delle provincie lombarde l' amministrazione della giustizia in terza istanza;

5.° Il tribunale d' appello in Milano e tutte le prime istanze giudiziarie, le camere notarili, e gli uffici ipotecarj continuano nell' esercizio delle loro mansioni;

6.° La sezione d' appello costituita nella città di Mantova dichiarasi cessata, e le attribuzioni della medesima sono devolute all' imperiale regio tribunale d' appello in Milano.

Si deducono le prefate disposizioni per norma a pubblica notizia.

(N.° 47.) *Tanto agli abitanti della città di Milano, quanto ai forestieri ivi dimoranti è fatto obbligo, nel termine di otto giorni, di provvedersi del certificato d' inscrizione nel ruolo di popolazione, rispetto ai primi, e della carta di sicurezza rispetto ai secondi.*

27 agosto 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Ravvisandosi indispensabile nelle attuali circostanze che gli abitanti nazionali di questa città vadano muniti del certificato d' inscrizione nel ruolo di popolazione, e che i forestieri in essa città dimoranti siano forniti della carta di sicurezza per presentarla, ad ogni richiesta, alle ispezioni degli agenti di polizia ed alla forza pubblica incaricata del mantenimento dell' ordine, e scansare così gli equivoci che potrebbero nascere sulle loro persone, resta accordato agli uni ed agli altri il termine di otto giorni per provvedersi degl' indicati documenti.

Quei sudditi lombardi i quali dimorano in Milano senza avervi un domicilio legale dovranno procurarsi nello stesso termine di otto giorni il certificato d'inscrizione nel ruolo di popolazione del comune a cui rispettivamente appartengono, intendendosi nel resto da sè che quelli di essi sudditi lombardi, i quali soggiornano nei comuni foresi di questa provincia, oppure in altre provincie, qualora intendano di portarsi in Milano, abbiano ad essere scortati del ridetto ricapito.

In pari tempo si ricorda agli osti, albergatori, proprietarj, sequestratarj, sublocatori ed a chiunque dirige una casa o stabilimento sì pubblico che privato, nel recinto di questa città, o nei corpi santi, l'obbligo di notificare nel modo prescritto, ed entro 24 ore, all'imp. regio ufficio di polizia in santa Margherita ogni persona che non tenendovi fissa abitazione avesse da loro alloggio, anche transitorio o momentaneo, qualunque volta vi pernotti, ed ugualmente di notificarne la partenza, quando ha luogo, nello stesso termine di 24 ore, il quale obbligo incumbe pure a tutti coloro che accordano alloggio, fosse anche gratuito, a parenti di qualsivoglia grado o ad altre persone o famiglie, avvertendosi che a carico dei contravventori verrà proceduto irremissibilmente a termini delle leggi vigenti.

(N.° 48.) *Prescrizioni per la sorveglianza su qualsiasi genere di trasporto particolare di persone con vetture* in corso periodico giornaliero o settimanale ad ora fissa di partenza, con o senza cambio di cavalli.

28 agosto 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIA DIREZIONE DELLE POSTE DI LOMBARDIA.

Nel mentre si rivolgono speciali cure onde meglio tutelare il servizio del pubblico, sia per parte delle imprese di diligenze od *omnibus* privati a similitudine delle corse erariali, sia delle stazioni di posta, vuolsi del pari venga estesa una più attiva sorveglianza su qualsiasi genere di trasporto particolare di persone con vetture *in corso periodico giornaliero o settimanale ad ora fissa di partenza, con o senza cambio di cavalli;* e così rendere uniforme l' osservanza delle superiori disposizioni e prescrizioni in generale vigenti riguardo alla qualità e portata delle carrozze, loro carico, misura dell' attiraglio e tempo di percorrenza nel viaggio.

Ciascun imprenditore, vetturale o messaggiere postale cadente nell' avvertito caso è perciò tenuto a notificare non oltre il 15 *settembre p.° f.°*

all' ispettorato delle imperiali regie poste nei capi luoghi di provincia da cui dipende, od a questa direzione la licenza ottenuta, o spiegarne l'analoga domanda; ed in pari tempo dovrà precisare il numero o il distintivo di cui deve essere fregiato ciascun legno destinato al servizio del pubblico, la portata e capacità di essi, la quale eziandio deve essere mantenuta a pubblica cognizione mediante una placca d'ottone assicurata in forma visibile nell'interno della carrozza; la destinazione precisa del viaggio periodico e lo stradale di percorrenza; i giorni e le ore fisse di partenza, coll' orario anche della durata ordinaria del viaggio, finalmente se ha luogo cambio o meno di cavalli durante la corsa, ed ove tiene uffici sullo stradale.

Le autorità politiche e gli uffici di posta sono chiamati a sorvegliarne l'esecuzione, e misure repressive saranno adottate contro i contravventori, contro chi producesse men vere indicazioni, o vi portasse indebite innovazioni senza darne previamente in ogni singolo caso partecipazione alle autorità ed uffici di posta.

(N.° 49.) *Nomina del tenente-maresciallo conte Francesco di Wimpffen a governatore militare della città di Milano.*

1.° settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DI S. E. IL FELD-MARESCIALLO CONTE RADETZKY.

Essendo stato S. A. il tenente-maresciallo principe Felice di Schwarzenberg, nominato colla mia notificazione del 6 agosto p.° p.° governatore militare della città di Milano, chiamato ora ad altra onorevole missione, ho trovato di nominare in sua vece a questo posto il tenente-maresciallo conte Francesco di Wimpffen, il quale fin d'oggi assumerà l'incarico di governatore militare della città di Milano.

(N.° 50.) *Prorogato di altri otto giorni il termine stabilito per provvedersi della carta d' inscrizione; speciali disposizioni riguardo ai coscritti, ai militari ed agl' individui assoggettati a precetto politico.*

3 settembre 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

In aggiunta ed a schiarimento dell' avviso 27 agosto p.° p.° di questo governo militare si trova di notificare quanto segue:

1.° A fine di ovviare il soverchio affollamento presso l' ufficio di anagrafe incaricato del rilascio delle carte d' inscrizione, e per dare a coloro, che per affari privati sono momentaneamente assenti da Milano, la facilità di conformarsi al disposto dal suddetto avviso, viene *prolungato di altri otto giorni* il termine ivi stabilito a provvedersi dell' accennato ricapito, allo scadere de' quali il governo militare vedrà se a norma delle circostanze, che nel frattempo emergeranno, convenga di accordare una ulteriore facilitazione.

2.° I giovani cadenti nelle cinque classi dell' ordinaria leva militare, i militari, sia attivi

in permesso, sia pensionati, e così pure gl' individui assoggettati a precetto politico, dovendo per le vigenti discipline essere muniti di documenti speciali che bastano alla loro legittimazione, s' intende da sè che non hanno d' uopo d' essere muniti anche della carta d' inscrizione suddetta, che anzi non dovrà essere loro rilasciata dall' ufficio d' anagrafe.

3.° Nello stesso modo come, a termini della succitata notificazione, i sudditi lombardi che soggiornano nei comuni foresi di questa provincia, oppure in altre provincie, quando intendono di portarsi in Milano basta che siano muniti della carta d' inscrizione nel relativo ruolo di popolazione, così pure gli abitanti nazionali di questa città, muniti del suddetto ricapito, sono abilitati a girare liberamente in tutto il territorio della Lombardia.

4.° All' incontro quelli che per viaggiare fuori del territorio di Lombardia, sia in altro degli stati componenti la monarchia austriaca, sia in estero stato, intendono chiedere un passaporto a questo governo militare, dovranno produrre all' uopo la dichiarazione di *nulla ostare* per parte dell' imp. regio ufficio di polizia del rispettivo circondario, vidimata dall' imp. regio ufficio centrale di polizia in santa Margherita.

Rimangono ferme le altre disposizioni del suddetto avviso 27 agosto p.° p.°

(N.° 51.) *Perdono generale accordato da S. M. a tutti i militari di nazione italiana dal sergente in giù che si resero colpevoli colla violazione del loro giuramento e coll' abbandono della loro bandiera.*

3 settembre 1848.

PROCLAMA

DI S. E. IL FELD-MARESCIALLO CONTE RADETZKY.

È volere di S. M. l' imperatore di porre in oblio le mancanze di cui possono essersi resi colpevoli i suoi soldati dal sergente in giù, colla violazione del loro giuramento, e coll' abbandono della loro bandiera.

Munito del sovrano pieno-potere trovo quindi di emettere il seguente generale perdono:

1.° Tutti i militari di nazione italiana dal sergente in giù, i quali nel periodo trascorso dal 18 marzo corrente anno fino ad oggi sonosi resi colpevoli di diserzione, di abbandono della propria bandiera, o di aver preso servizio presso l' inimico, vengono dichiarati sciolti da ogni pena o redarguzione, quando però prima della loro defezione non abbiano commesso al loro corpo d' armata altro delitto.

2.° Tutte le inquisizioni per questo titolo pendenti sono tolte di mezzo, ed i militari che ne sono colpiti rimangono sciolti da qualsiasi

marchio di disonore o rimprovero, nè può loro venir prolungata o tolta la rispettiva capitolazione.

3.° Questi individui devono però presentarsi regolarmente entro tre settimane dal giorno della pubblicazione del presente perdono o al rispettivo commissariato distrettuale od all'autorità militare più vicina, la quale rimane col presente incaricata di provvedere per la consegna dei medesimi al loro corpo rispettivo.

Per quegl' individui che potranno legalmente comprovare di non potersi per qualsiasi titolo attenere al termine sopra fissato, io lo prolungo dalle tre settimane a due mesi.

(N.° 52.) *Chiunque venisse colto sul fatto di attentare con arbitrarie ingiunzioni o divieti alla libertà individuale sarà considerato qual perturbatore dell' ordine pubblico e come tale assoggettato a tutto il rigore delle vigenti leggi militari.*

3 settembre 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

È pervenuto a cognizione di questo governo militare che alcuni temerarj hanno tentato di

promuovere disordini con arbitrarj divieti di fumare tabacco nelle pubbliche vie, nei caffè o nelle osterie. Quantunque lo scrivente sia persuaso che tali tentativi vengano altamente disapprovati dal buon senso della gran maggioranza di questa popolazione, non di meno il governo militare, a fine di prevenire la rinnovazione di simili spiacevoli emergenti, è in dovere di ricordare che chiunque venisse colto sul fatto di attentare con arbitrarie ingiunzioni o divieti alla libertà individuale nelle cose permesse dalle leggi sarà considerato qual perturbatore dell' ordine pubblico e come tale assoggettato a tutto il rigore delle vigenti leggi militari.

(N.° 53.) *Ulteriore diffidazione per la consegna al magazzino militare degli effetti di biancheria, di montura e di vestiario militare per parte di coloro presso cui gli effetti stessi trovansi in lavoro.*

3 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIO COMANDO DI PIAZZA IN MILANO.

Tutti coloro presso cui si trovano in lavoro effetti di biancheria militare ricevuti dal governo

provvisorio dovranno consegnarli all' imperiale regio comando di piazza, dal quale verrà loro retribuita la pattuita mercede di centesimi 50 austriaci per ogni capo di biancheria.

Tutti coloro poi presso i quali si trovano ancora in lavoro effetti di montura e vestiario militare, e che a norma della notificazione 16 agosto p.° p.° dovevano consegnarli, vengono nuovamente diffidati a farne debita restituzione entro il termine di otto giorni, spirato il quale, saranno ritenuti rei di furto e come tali processati a norma delle vigenti leggi.

Il magazzino pel ricevimento di questi effetti è aperto giornalmente dal mezzogiorno sino alle quattro.

(N.° 54.) *Viene ribassato dalle lir.* 86 *alle lir.* 43 *per quintale metrico il prezzo del sale raffinato.*

3 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

S. E. il maresciallo conte Radetzky si è degnato di ordinare che anche il prezzo del sale raffinato in genere venga ribassato dalle primitive

austriache lire 86 alle lire 43 per ogni quintale metrico.

Tale ribasso avrà effetto a datare dal giorno 10 del corrente mese di settembre.

(N.° 55.) *Disposizioni all' oggetto di regolare l' amministrazione della giustizia anche per ciò che riguarda le procedure per gravi trasgressioni di polizia.*

4 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

All'oggetto di regolare l'amministrazione della giustizia nel territorio della Lombardia anche per ciò che riguarda le procedure per gravi trasgressioni di polizia, S. E. il sig. generale in capo F. M. conte Radetzky ha trovato, d' accordo col supremo tribunale di giustizia, di ordinare quanto segue:

Il tribunale della provincia rivedrà e giudicherà in seconda istanza i processi per gravi trasgressioni di polizia che a tenore dei §§ 292, 401, 411 e 430 del vigente codice penale, parte seconda, rimettevansi per quest' uopo al governo, e ciò estensivamente a tutte le preture della provincia.

(N.° 56.) *Viene ordinato che sia tolto il sequestro stato imposto dai cessati governi provvisorj sui beni mobili ed immobili posseduti in Lombardia da membri dell' augusta casa imperiale austriaca e da S. A. R. l'arciduca duca di Modena.*

7 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

S. E. il signor generale in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha ordinato che sia tolto il sequestro stato imposto dai cessati governi provvisorj sui beni mobili ed immobili posseduti in Lombardia da membri dell' augusta casa imperiale austriaca e da S. A. R. l'arciduca duca di Modena Francesco V.

Tale superiore ordinazione viene recata a pubblica notizia per la corrispondente esecuzione e per norma di chi vi avesse interesse.

(N.° 57.) *L'esportazione dalla Lombardia dell' avena, del fieno e della paglia pel confine piemontese e svizzero resta proibita fino a nuovo avviso.*

8 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

S. E. il sig. comandante in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato di ordinare quanto segue:

Resta proibita fino a nuovo avviso l' esportazione dalla Lombardia dell' avena, del fieno e della paglia pel confine piemontese e svizzero.

Le imperiali regie intendenze provinciali di finanza sono incaricate dell' esecuzione relativa.

(N.° 58.) *Si avvisa la continuazione delle opere di demolizione dei torrioni del Castello.*

9 settembre 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

S. E. il signor feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato di ordinare che le opere di demolizione dei torrioni del castello, incominciate dal cessato governo provvisorio, vengano continuate onde dare ai detti torrioni un aspetto regolare.

A tal uopo sono necessarie alcune mine che verranno eseguite cominciando dal giorno di lunedì p.° v.° da pratici lavoratori civili con tutte le opportune cautele.

Si rende di ciò edotto il pubblico, affinchè lo scoppio delle mine non abbia a produrre un inutile allarme.

(N.° 59.) *A cominciare dal giorno* 15 *settembre a. a. tutti i passaporti che si rilasciano dal governo militare dovranno essere muniti del bollo prescritto dalla legge* 27 *gennajo* 1840.

14 settembre 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

L' imperiale regia intendenza generale dell' armata avendo, a termini della sua nota 9 corrente, n.° 2079, ricordato alle imperiali regie delegazioni provinciali le vigenti norme sul bollo dei passaporti, anche questo governo militare ha disposto che, cominciando dal giorno di domani 15 settembre, i passaporti che si rilasciano dal medesimo vengano muniti del bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840, avuto riguardo alle modificazioni portate alla detta legge dalla notificazione 7 agosto p.° p.° della sullodata imperiale regia intendenza generale dell' armata.

Tanto si deduce a pubblica notizia, coll' avvertenza che a tutti quelli che hanno ottenuto fino a tutt' oggi un passaporto da questo governo militare, incumbe l' obbligo di presentarlo entro la fine del corrente mese di settembre pel concambio con un altro della nuova forma, poichè, trascorso il detto termine, i passaporti

rilasciati da questo governo militare prima del suddetto giorno 15 settembre corrente saranno considerati come nulli e di niun valore, colla eccezione di quelli i cui latori saranno stati assenti, in tutto questo frattempo, dalle provincie lombardo-venete. Chi non potrà giustificare tale circostanza, dovrà ascrivere a sè medesimo gl'inconvenienti che gli deriveranno dalla produzione di un ricapito di viaggio mancante dei prescritti requisiti.

(N.° 60.) *A datare dal 22 marzo a. c. fino a nuove disposizioni viene esteso anche alle provincie di Verona ed Udine ed ai distretti della provincia di Venezia il beneficio della sospensione della decorrenza del decennio per le rinnovazioni delle inscrizioni ipotecarie.*

14 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL'IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL'ARMATA.

Per quanto può interessare gli abitanti di queste provincie, S. E. il signor comandante in capo feld-maresciallo conte Radetzky ha trovato di ordinare che sia recato a pubblica

notizia come « d' ordine dell' imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, il beneficio della sospensione della decorrenza del decennio per le rinnovazioni delle inscrizioni ipotecarie a datare dal 22 marzo anno corrente fino a nuove disposizioni, giusta l' aulico decreto 15 luglio p.° p.°, n.° 1230, viene anche esteso alle provincie di Verona e di Udine ed ai distretti della provincia di Venezia ritornati all' obbedienza di S. M. I. R. »

(N.° 61.) *Viene accordato a tutti gli abitanti del regno lombardo-veneto un pieno perdono per la parte che potessero aver presa agli avvenimenti politici del corrente anno.*

20 settembre 1848.

MANIFESTO.

Nella lusinga di vedere in breve ristabilita la pace in tutte le provincie del regno lombardo-veneto, ed animati dal desiderio di far partecipare le sue popolazioni a tutte le libertà, di cui già godono le altre provincie dell' impero austriaco, proviamo il bisogno di render note fin d' ora le nostre intenzioni in proposito.

Abbiamo già accordato a tutti gli abitanti del regno lombardo-veneto indistintamente pieno perdono per la parte che potessero aver presa agli avvenimenti politici del corrente anno, ordinando che non possa farsi luogo contro di loro ad alcuna inquisizione o punizione, salvi quei riguardi che si trovasse opportuno di avervi nella conferma di pubblici impieghi. Del pari è nostro sovrano volere, che gli abitanti del regno lombardo-veneto abbiano una costituzione corrispondente non meno alla rispettiva loro nazionalità ed ai bisogni del paese, che alla loro unione coll'impero austriaco. A tale effetto tosto che la pace e la tranquillità saranno sufficientemente assicurate, convocheremo, in un luogo da stabilirsi, dei rappresentanti della nazione, da eleggersi liberamente da tutte le provincie del regno lombardo-veneto.

Dato nella nostra residenza di Vienna questo giorno 20 settembre 1848.

FERDINANDO *m. p.*

WESSENBERG *m. p.*

(N.° 62.) *Sono perentoriamente diffidati gli abitanti di Milano e dei corpi santi a fare la consegna di tutte le armi da fuoco e da taglio e delle munizioni da guerra, delle quali fossero in possesso, alle commissioni a tal uopo destinate, sotto pena di fucilazione.*

24 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Per varj casi, recentemente avvenuti, di armi scoperte presso alcuni abitanti di questa città, il governo militare si trova indotto a supporre che altri ancora detengono tuttavia le armi di cui, in seguito all'avviso 7 agosto p.° p.°, avrebbero dovuto far la consegna.

E siccome tale detenzione d'armi potrebbe essere motivata in taluni dalla tema delle conseguenze penali per la ritardata consegna, in altri dall'inscienza della sorte che minaccia i contravventori al disposto dal suddetto avviso; così questo governo militare, ottenutane l'autorizzazione da S. E. il signor feld-maresciallo conte Radetzky, si è determinato di porgere a tutti un'altra occasione di poter senza timore ubbidire al suddetto ordine, e vuole in pari tempo far conoscere chiaramente la misura della pena che colpirà i renitenti.

Vengono pertanto nuovamente diffidati gli abitanti di questa città e de' corpi santi di far la consegna, fino a tutto il giorno 26 corrente, di tutte le armi da fuoco e da taglio, come pure di tutte le munizioni da guerra delle quali fossero in possesso. Tale consegna verrà fatta alle commissioni speciali istituite nei seguenti locali:

All'ufficio centrale di polizia in santa Margherita.
» del circondario di san Simone.
» » di sant'Antonio.
» » in contrada degli Andegari.
» » in piazza de'mercanti.

Trascorso il suddetto termine perentorio, qualunque individuo, senza distinzione di condizione o d'anteriore illibatezza, al quale si troveranno armi, sia indosso, sia nella di lui abitazione, sia in qualunque locale ove fossero riposte per fatto ad esso lui imputabile, verrà irremissibilmente tradotto davanti ad una commissione militare, condannato a morte e fucilato entro 24 ore.

(N.° 63.) *Dal 1.° ottobre p.° in avanti le competenze di viaggio dei cursori per intimazioni di atti in affari contenziosi e di onoraria giurisdizione saranno calcolate in ragione di cent. 25 per ogni miglio di andata, non avuto riguardo al ritorno.*

25 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

Avendo l' esperienza dimostrato che soverchiamente gravosa riusciva alle parti la misura delle competenze di viaggio stabilita pei cursori per intimazioni in oggetti di giustizia civile e di onoraria giurisdizione portata dalla notificazione dei governi di Venezia e di Milano del 30 aprile 1847, il commissario imperiale plenipotenziario, presi i concerti con S. E. il feldmaresciallo conte Radetzky, e coll'imperiale regio senato lombardo-veneto della suprema corte di giustizia, determina:

« Le competenze di viaggio dei cursori per intimazioni di atti in affari contenziosi e di onoraria giurisdizione saranno calcolate dal 1.° ottobre prossimo in avanti in ragione di cent. 25 per ogni miglio di andata, non avuto riguardo al ritorno. »

In questa parte si dichiarano derogate rispetto ai cursori le disposizioni dei §§ 3 e 33 del regolamento annesso alla notificazione 30 aprile 1847 dei governi di Milano e di Venezia.

(N.° 64.) *È demandata al tribunale d'appello in Milano per tutta l'estensione della Lombardia la giurisdizione nei processi per gravi trasgressioni politiche, la quale, a tenore del codice penale, parte II, spetta in III istanza al dicastero aulico politico.*

26 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIA INTENDENZA GENERALE DELL' ARMATA.

In pendenza di quelle riforme che S. M. I. R. nelle paterne sue sollecitudini pel bene de' suoi sudditi nel regno lombardo-veneto è intenzionata d'introdurre, S. E. il signor feld-maresciallo comandante in capo conte Radetzky di concerto col supremo senato di giustizia lombardo-veneto ha frattanto determinato che la giurisdizione nei processi per gravi trasgressioni politiche, che a tenore del codice penale, parte seconda, spetta in terza istanza al dicastero aulico politico, debba demandarsi al tribunale

d'appello in Milano per tutta l'estensione della Lombardia.

(N.° 65.) *Nelle provincie venete è demandata alle sezioni d'appello di Verona, Padova e Treviso, nell' estensione del circondario rispettivamente ora ad esse assegnato, la giurisdizione in III istanza nei processi di grave trasgressione di polizia attribuita al dicastero aulico politico dalla parte II del codice penale.*

27 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

La giurisdizione in terza istanza nei processi di grave trasgressione di polizia, attribuita dal codice penale parte II al dicastero aulico politico, viene in pendenza di ulteriori provvedimenti demandata nelle *provincie venete* alle imp. regie sezioni d'appello di Verona, Padova e Treviso nell' estensione del circondario rispettivamente loro assegnato dalla notificazione 27 luglio anno corrente, n.° 1406.

(N.° 66.) *Ulteriore diffida agli abitanti di queste provincie per la consegna di tutte le armi e di tutte le munizioni da guerra di cui fossero in possesso, ferma la pena già comminata pei contravventori.*

29 settembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DI S. E. IL FELD-MARESCIALLO CONTE RADETZKY.

Si è dovuto verificare che, malgrado i reiterati ordini concernenti la consegna delle armi per parte degli abitanti di queste provincie, ne furono però trattenute, e siccome tale detenzione potrebbe essere stata motivata in taluni dalla tema delle conseguenze penali per la ritardata consegna, in altri dalla inscienza della sorte che minaccia i contravventori; così il sottoscritto si è determinato di porgere a tutti un'altra occasione di poter obbedire ai suddetti ordini, e vuole in pari tempo far conoscere chiaramente la misura della pena che colpirà i renitenti.

Vengono pertanto nuovamente diffidati gli abitanti di queste provincie di fare la consegna fino al giorno 10 del prossimo futuro mese di ottobre di tutte le armi da fuoco e da taglio, come pure di tutte le munizioni da guerra di cui fossero in possesso.

Tale consegna sarà fatta nelle città alle commissioni speciali da istituirsi per parte dell'imp. regia delegazione provinciale dietro i concerti da prendersi coi rispettivi comandi militari, e per parte degli abitanti degli altri comuni al capo-luogo rispettivo presso la commissaría distrettuale, ed alla presenza del comandante del distaccamento militare che vi fosse stazionato.

Trascorso il suddetto termine perentorio, qualunque individuo, senza distinzione di condizione o di anteriore illibatezza, al quale si troveranno armi, sia indosso, sia nella di lui abitazione, sia in qualunque locale ove fossero riposte per fatto ad esso lui imputabile, verrà irremissibilmente condannato a morte e fucilato entro 24 ore.

(N.° 67.) *Imposte dirette da esigersi nelle provincie lombardo-venete durante il prossimo anno amministrativo* 1849.

1.° ottobre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

Si porta a pubblica notizia, che le imposte dirette da esigersi nelle provincie lombardo-venete durante il prossimo anno amministrativo

1849 restano *fino a nuove disposizioni* fissate nell' istessa misura dell' anno ora in corso e dovranno riscuotersi nell' istesso modo ed alle medesime scadenze, non avuto riguardo agli anticipati pagamenti ch' ebbero luogo in qualche provincia.

La direzione del censo di Milano, le delegazioni provinciali ed i commissariati distrettuali sono incaricati in ciò che li riguarda, a termini della sovrana patente, delle disposizioni relative per l' esatta esecuzione della presente.

(N.° 68.) *Viene dichiarato che il termine di anni dieci per la rinnovazione di un' inscrizione ipotecaria decorre col giorno immediatamente successivo a quello della seguita inscrizione stessa che intendesi di rinnovare.*

13 ottobre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione del 7 settembre 1847 si è degnata di approvare la seguente declaratoria:

Il termine di anni 10 prescritto dall' articolo 2154 del cessato codice italiano e dall' articolo

40 del regolamento ipotecario 19 aprile 1806 per la conservazione dell' ipoteca, decorre col giorno immediatamente successivo a quello della seguíta inscrizione stessa che s' intende di rinnovare; per conseguenza un' inscrizione presa, per esempio, nel 20 dicembre 1836 deve rinnovarsi alla più lunga nel 20 dicembre 1846, e nel caso in cui l' ultimo giorno del decennio cadesse in un giorno in cui sono chiusi gli uffici dei conservatori delle ipoteche, la domanda di rinnovazione può validamente presentarsi nel giorno immediatamente successivo al giorno *feriale*.

(N.° 69.) *Istituzione di una* commissione straordinaria di pubblico soccorso *per provvedere al maggior possibile alleviamento della miseria nella classe povera e disgraziata della città e corpi santi di Milano senza collocamento e senza mezzi di sussistenza.*

27 ottobre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

Le luttuose passate vicende, di cui fu il teatro, insieme a molte altre, anche questa città

di Milano, hanno necessariamente lasciato delle tristi conseguenze, fra le quali anche quella, che non poche persone già addette all' industria, al servigio domestico ed ai mestieri in generale trovansi ora senza stabile collocamento, e quindi senza sicuri mezzi di sussistenza.

A togliere questo stato di cose, che all'avvicinarsi dell' invernale stagione si fa viepiù riflessibile e pericoloso, mirano ed influiranno, sperasi, in modo diretto ed efficace le franchigie, e le misure di clemenza e di perdono che furono già sovranamente decretate, e che, consolidata la tranquillità, debbono porre presto un termine alla condizione eccezionale delle attuali circostanze e ravvivare così nel miglior modo possibile colla reciproca fiducia il generale contentamento, la pubblica prosperità.

Se non che la voce del bisognoso e del povero, la quale s' eleva in ogni animo sensibile sopra qualunque altra considerazione, esclude da sè ogni ritardo e reclama per tempo dal provvidente e caritatevole consiglio di tutti i buoni le più acconce disposizioni e il più attivo cooperamento.

Dietro queste considerazioni pertanto ed all' effetto di provvedere fin d' ora ad ogni futura evenienza, trovo utile ed opportuno di disporre quanto segue:

1.° Una commissione viene istituita in Milano, che porterà il nome di *commissione straordinaria di pubblico soccorso*, e che avrà per unico scopo di provvedere al maggior possibile alleviamento della miseria, del bisogno e delle infermità della classe povera e disgraziata della città di Milano e corpi santi, e ciò o col mezzo di sovvenzioni di danaro, di pane, di legna od altro, o mediante utile occupazione, ovvero col ricovero in pii stabilimenti a norma dei rispettivi statuti.

2.° Questa commissione è composta del podestà o di chi ne fa le veci, di due membri della congregazione provinciale, di tutti i direttori dei pii istituti e di due membri della commissione generale di pubblica beneficenza; ed è poi presieduta da sua signoria reverendissima monsignore Francesco Strada, proposto di questa basilica di S. Ambrogio, il quale nel caritatevole ufficio si farà coadjuvare a sua scelta da cittadini più distinti per probità e per animo benefico e generoso.

3.° Gli occorrenti fondi e mezzi sì di danaro, come di generi, potranno essere raccolti e col farne appello alla pubblica carità, e colle generose obblazioni de' privati e delle singole pie amministrazioni.

4.° Il governo e tutte le autorità civili ed ecclesiastiche coopereranno, ciascuna nella parte

che la risguarda, al più facile e pronto conseguimento dell' avvisato scopo, nutrendo io piena fiducia che l' animo benefico e generoso de' milanesi non verrà certamente meno in soccorrere alla classe povera e bisognosa dei proprj concittadini.

(N.° 70.) *Viene determinata una contribuzione straordinaria a carico dei membri dei cessati governi provvisorj e dei principali promotori della rivoluzione.*

11 novembre 1848.

PROCLAMA

DEL FELD-MARESCIALLO CONTE RADETZKY.

Dacchè col valore delle mie truppe ho rese queste provincie del regno lombardo-veneto al legittimo loro sovrano, fu mia cura principale di ristabilire l' ordine in modo, che colla sicurezza delle persone e delle proprietà avesse a ripristinarsi la pubblica confidenza, fosse riattivato il commercio, e le famiglie godessero di quella quiete che ha sempre mantenuta ed assicurata il governo di S. M. il nostro imperatore e re per tanta serie d' anni.

Non meno però è mio dovere di ottenere l' indennizzazione dei gravi danni pubblici e privati, sofferti a cagione della rivoluzione e della guerra, delle quali furono causa i più attivi promotori della prima, non che coloro che colla loro opera e mezzi vi hanno contribuito, tanto più che molti di loro, non curandosi del perdono che S. M. nella mai mancabile sua clemenza si è degnata di concedere ai ribelli suoi sudditi, perseverano a rimanere all' estero, impiegando colà i prodotti di questo paese ad altre mene rivoluzionarie, e spingendo le classi degli operaj e giornalieri di queste provincie a languore ed alla miseria, per la quale deve essere pur mia cura di provvedere.

Avuto riflesso che i dettami dell' umanità, del diritto e dell' equità portano che l' innocente non abbia a soffrire insieme al colpevole, che il sedotto abbia trattamento più mite del seduttore, ed in ispecie che l' onesto commerciante, il pacifico artigiano, il contadino ed il giornaliero, i quali generalmente, non per spontaneo impulso, ma piuttosto cedendo ciecamente alla forza delle circostanze, presero parte ai torbidi politici, abbiano ad essere trattati con ogni possibile riguardo,

Ho determinato che debbano essere sottoposti a contribuzione straordinaria:

I. I membri dei cessati governi provvisorj;

II. Quelli che ebbero parte precipua nei varj così detti comitati;

III. Coloro che si sono posti alla testa della rivoluzione, o vi hanno concorso colla loro opera e coi loro mezzi materiali o intellettuali.

La quota della contribuzione verrà indicata nella rispettiva diffidazione che sarà intimata a ciascuno degli individui od al loro domicilio ordinario che hanno, o che avevano al 18 marzo p.° p.°, e dovrà essere pagata alla rispettiva cassa di guerra nel termine di sei settimane decorribile dall'intimazione di detta diffida.

Trascorso questo termine, le sostanze del tassato verranno sottoposte a sequestrazione ed a curatore col mezzo il più opportuno, onde coi redditi delle sostanze, e colla vendita e ricavo di queste ultime ottenere il pagamento della tassa inflitta; e tali sostanze si ritengono anche quelle, che ciascun contribuente aveva sotto l'epoca 18 marzo p.° p.°, senza alcun riguardo ad alienazioni od obblighi alle stesse, e che fossero avvenuti d'allora in poi.

Colle contribuzioni verrà, seguitone il pagamento, provveduto anche al soccorso dei bisognosi nel modo e nella quantità che verranno in seguito determinati.

(N.° 71.) *Invito agl' invalidi con patente o soldo di ritiro a presentare un attestato legale dell' autorità politica comprovante se o meno abbiano ricevuto un soccorso durante il governo provvisorio.*

20 novembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIO COMANDO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Siccome gl' invalidi militari con patente o soldo di ritiro appartengono alla categoria di coloro cui venne accordato il sovrano graziosissimo perdono, così l'eccelso imp. regio comando generale del regno lombardo-veneto con ossequiato dispaccio 3 corrente, n.° 7070, mentre ha ordinato che ai medesimi venga corrisposta la loro giornaliera pensione, esige che ciascun invalido abbia a procurarsi dalla relativa autorità politica un attestato legale comprovante se o no abbia ricevuto un soccorso durante il governo provvisorio, indicando precisamente tanto l' epoca in cui vennegli fatta questa somministrazione, quanto l' importare della medesima, dovendosi essa diffalcare dalla somma che a ciascun d' essi si competerebbe a norma della relativa patente.

Si deduce perciò quest' ordine superiore a pubblica notizia, con avvertenza che tutti gl' invalidi con patente o soldo di ritiro si presenteranno il giorno 28 corrente, alle ore 12 meridiane, all' imp. regio comando del deposito di coscrizione in castello, muniti del detto certificato.

(N.° 72.) *La disposizione dell' art. IV della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 sulle perquisizioni domiciliari contemplate dal § 272 della parte I del codice penale non si estende alle preture foresi del regno lombardo-veneto.*

21 novembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

Di concerto col senato lombardo-veneto della suprema corte di giustizia viene dichiarato, che la disposizione dell' articolo IV della sovrana risoluzione 22 maggio anno corrente (pubblicata nelle provincie venete colla notificazione 31 agosto anno corrente, n.° 2310, e diramata nelle provincie lombarde alle imp. regie prime istanze giudiziarie colla circolare del tribunale d' appello lombardo 24 agosto, n.° 5002), che cioè le perquisizioni domiciliari contemplate dal § 272 della parte I del codice penale non possano

praticarsi dagli agenti dell'autorità politica a propria discrezione, non si estende alle preture *foresi* del regno lombardo-veneto, che sono autorità giudiziarie e procedono all'investigazione dei delitti col mezzo di funzionarj autorizzati all'ufficio di giudice criminale. Basterà quindi che esse preture nell'intraprendere le perquisizioni domiciliari osservino quanto è prescritto dalla suddetta notificazione e rispettiva circolare riguardo ai giudizj non collegiali.

(N.° 73.) *Viene abolito l'intervento dei rappresentanti politici e camerali nelle deliberazioni dei tribunali.*

22 novembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

Visto il decreto del governo provvisorio di Venezia 25 marzo anno corrente, e quello del governo provvisorio di Milano 2 aprile suddetto anno, coi quali venne abolito l'intervento dei rappresentanti politici e camerali nelle deliberazioni dei tribunali, decreti i quali insieme ad altre leggi e regolamenti dei suddetti governi vennero posti fuori di attività al momento della

rioccupazione di queste provincie per parte delle truppe imperiali;

Vista l'autorizzazione impartita al sottosegnato di mantenere, o rimettere in vigore quelle leggi o regolamenti dei cessati governi provvisorj, di cui venisse riconosciuto il bisogno o l'utilità;

Presi gli opportuni concerti colle competenti autorità, viene dichiarato:

« È richiamata in vigore per tutto il regno lombardo-veneto la disposizione portata dai sopraccitati decreti, e cessa quindi d'ora innanzi l'intervento dei rappresentanti politici e camerali nelle deliberazioni dei tribunali. »

(N.° 74.) *Declaratoria intorno all' applicazione della contribuzione ordinata col proclama* 11 *corrente di S. E. il feld-maresciallo Conte Radetzky.*

22 novembre 1848.

AVVISO

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Nella circostanza che in alcuni luoghi, dove fu pubblicato finora il proclama di S. E. il feld-maresciallo conte Radetzky dell'11 corrente, sono insorti dubbj allarmanti ed infondati

sull' applicazione delle relative determinazioni, io trovo opportuno, a tranquillità del pubblico, di portare a pubblica conoscenza le istruzioni che in proposito mi pervennero dalla prefata E. S., e che sono del preciso tenore seguente:

« Si è sparsa l' erronea opinione, che le disposizioni portate dal mio proclama dell' 11 corrente colpiscono gl' individui che non si sono mai allontanati dagli stati austriaci, o che vi sono rientrati dopo la pubblicazione del sovrano manifesto del 20 settembre p.° p.°, osservando d' allora in poi un contegno scevro da' censure politiche, o quegl' individui in fine che si tengono bensì tuttora lontani con titolo legale, ma non prendono parte alcuna nelle mene rivoluzionarie o negli atti ostili al governo austriaco.

» Già s' intende da sè, che tali individui rimanendo sotto la salvaguardia dell' amnistia graziosamente accordata da S. M. per le colpe anteriormente commesse, non possono per questo titolo andare soggetti ad alcuna inquisizione o penalità, ciò nulla meno, a scanso di ogni ulterior dubbio sul vero senso del mio proclama, dichiaro espressamente che alle contribuzioni da me ordinate saranno assoggettati soltanto:

» *a*) Coloro che in onta all' amnistia concessa dalla sovrana clemenza hanno sinora perseverato o perseverano notoriamente a prender parte, sia all' estero, sia nell' interno della monarchia in

progetti d'alto tradimento, od in tentativi contro la sicurezza o la tranquillità dello stato.

» *b*) Coloro che, continuando a tenersi illegalmente assenti dagl'imperiali regj stati, manifestano con ciò l'intenzione di esser ben lontani dal ravvedersi delle passate loro colpe, e di respingere anzi il perdono graziosamente loro offerto, e controperano in tal modo alle benefiche mire di S. M. a pregiudizio dei loro concittadini e della pace del loro paese, e debbono perciò considerarsi nemici del governo austriaco. »

(N.° 75.) *Abdicazione di S. M. I. R. A. Ferdinando I al trono I. d'Austria e rinuncia di S. A. I. e R. l'Arciduca Francesco Carlo, di lui fratello e legittimo successore nel Regno, in favore di suo Figlio il Serenissimo Arciduca Francesco Giuseppe.*

2 dicembre 1848.

NOI FERDINANDO I,

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e di Boemia, quinto di questo nome; Re della Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Re di Gerusalemme, ecc.; Arciduca d'Austria; Gran Duca di Toscana; Duca di Lorena, di Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Duca dell'alta e bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza e Guastalla, di Auschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa e Zara; Conte principesco di Habsburg, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone; Margravio dell' alta e bassa Lusazia e d' Istria; Conte di Hohenembs,

Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg, ecc.; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca Vindica.

Allorchè noi, dopo il trapasso del nostro augusto padre il defunto imperatore Francesco I, ascendemmo al trono in legittima successione ereditaria, penetrati della santità e dell'importanza de' nostri doveri, implorammo anzi tutto l'assistenza di Dio. Tutelare il diritto fu il motto, promuovere la felicità dei popoli dell'Austria, lo scopo del nostro governo.

L'amore e la riconoscenza de' nostri popoli compensarono abbondantemente le fatiche e le cure del governo, e anche negli ultimi tempi, allorchè veniva fatto a rei maneggi di turbare l'ordine legale ed accendere la guerra civile in una parte de' nostri regni, perseverò l'immensa maggioranza dei nostri popoli nella fedeltà dovuta al monarca. Da tutte le parti dell'impero ci pervennero testimonianze, che, in mezzo a dure prove, sollevarono il nostro cuore conturbato. Ma l'incalzarsi degli avvenimenti, l'innegabile ed imprescindibile bisogno di una grande ed estesa mutazione delle nostre forme di stato, cui nel mese di marzo di quest'anno ci studiammo di prevenire e di aprirvi l'adito, hanno ferma in noi la convinzione che sien d'uopo più giovani forze a promuovere la grand'opera e condurla a prospero compimento.

Dopo matura riflessione, e penetrati della imperiosa necessità di questo passo, abbiamo quindi presa la risoluzione di solennemente

Abdicare al trono imperiale d'Austria.

Il nostro serenissimo fratello e legittimo successore nel regno, arciduca Francesco Carlo, che ci stette continuamente fedele al fianco e divise le nostre cure, ha dichiarato e dichiara mediante la comune sottoscrizione del presente manifesto, che anch' egli rinuncia alla corona imperiale d'Austria a favore di suo figlio, dopo di lui chiamato al trono, il serenissimo arciduca Francesco Giuseppe.

Mentre svincoliamo da' loro giuramenti tutti gl' impiegati dello stato, li addirizziamo al nuovo regnante, verso del quale avranno quind' innanzi a compiere fedelmente i rispettivi doveri da essoloro giurati.

Alla nostra valorosa armata diamo riconoscenti un addio. Memore della santità de' suoi giuramenti, baluardo contro gli esteri nemici e contro i traditori nell' interno, fu dessa ognora, e giammai più che negli ultimi tempi, fermo sostegno del nostro trono, esempio di fedeltà, di perseveranza e di coraggio, salvezza della travagliata monarchia, orgoglio ed ornamento della comune patria. Con pari amore e devozione si stringerà essa anche intorno al suo nuovo imperatore.

Mentre in fine esoneriamo i popoli dell'impero dai loro obblighi verso di noi, e nell'atto che solennemente ed al cospetto del mondo rimettiamo tutti gli analoghi doveri e diritti al nostro diletto nipote, qual legittimo nostro successore, raccomandiamo questi popoli alla grazia ed alla speciale protezione di Dio. Voglia l'onnipossente ridonar loro la pace interna, ricondurre i traviati al dovere, gl'illusi al disinganno, riaprire le inaridite fonti della prosperità e spandere a piene mani le sue benedizioni sui nostri paesi; — ma voglia altresì dar lume e forza al nostro successore, Imperatore Francesco Giuseppe I, affinchè possa compiere l'alta e grave sua missione a proprio onore, a gloria della nostra casa, a salvezza de' popoli a lui affidati.

Dato nella nostra regia capitale d'Olmütz, il secondo giorno di dicembre dell'anno mille ottocento quarantotto, quattordicesimo de' nostri regni.

FERDINANDO.

FRANCESCO CARLO.

SCHWARZENBERG.

(N.° 76.) *S. M. I. R. A. Francesco Giuseppe Primo annuncia a tutti i popoli della Monarchia la sua ascensioue al trono Imperiale d'Austria.*

2 dicembre 1848.

NOI FRANCESCO GIUSEPPE I,

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e di Boemia, Re della Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Re di Gerusalemme, ecc.; Arciduca d'Austria; Gran Duca di Toscana; Duca di Lorena, di Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Duca dell'alta e bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza e Guastalla, di Auschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa e Zara; Conte principesco di Habsburg, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone; Margravio dell'alta e bassa Lusazia e d'Istria; Conte di Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg, ecc.; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca Vindica.

Per l'abdicazione al trono del nostro augustissimo zio, imperatore e re Ferdinando primo, in Ungheria e Boemia quinto di questo nome, e per la rinuncia alla successione al trono del nostro augustissimo padre, arciduca Francesco Carlo, noi, chiamati in forza della prammatica sanzione a porre sul nostro capo le corone dei nostri regni,

Col presente annunciamo nel modo il più solenne a tutti i popoli della monarchia la nostra ascensione al trono sotto il nome di Francesco Giuseppe primo.

Riconoscendo noi per propria convinzione il bisogno e l'alta importanza di istituzioni libere e consentanee ai tempi, poniam con fiducia il piede sul cammino che dee guidarci ad una salutare riforma e ringiovinimento di tutta la monarchia.

Sulle basi della vera libertà, sulle basi della parità di diritti per tutti i popoli dell'impero, e dell'eguaglianza di tutti i cittadini dello stato innanzi alla legge, come anche del concorso dei rappresentanti del popolo alla legislazione, la patria risorgerà nuova nell'antica grandezza, ma con ringiovinita forza, edificio inconcusso in mezzo alle procelle del tempo, vasta abitazione alle stirpi di differente lingua che un fraterno vincolo tiene unite da secoli sotto lo scettro dei nostri padri.

Fermamente risoluti di mantenere inoffuscato lo splendore della corona ed integro il complesso della monarchia, ma pronti a dividere i nostri diritti coi rappresentanti dei nostri popoli, speriamo che col divino ajuto e di concerto coi popoli stessi verrà fatto di riunire in un grande stato i paesi e le nazioni tutte della monarchia.

Gravi prove ci furono destinate: la tranquillità e l'ordine furono turbati in diverse contrade dell'impero. In una parte della monarchia arde tuttavia la guerra civile. Furono adottati tutti i provvedimenti onde il rispetto alla legge venga dappertutto ristabilito. La repressione della sommossa ed il ritorno dell'interna pace sono le prime condizioni per una felice riuscita della grande opera costituzionale.

A tal uopo contiamo fiduciosi nell'intelligente e sincera cooperazione di tutti i popoli per mezzo de' loro rappresentanti.

Noi contiamo sul buon senso dei sempre fedeli abitanti della campagna, i quali, mercè le recenti determinazioni di legge sullo scioglimento dei vincoli di servitù e sull'affrancamento del suolo, sono entrati nel pieno godimento dei diritti civili.

Noi contiamo sui nostri fedeli impiegati dello stato.

Dalla nostra gloriosa armata ci ripromettiamo lo sperimentato antico valore, l'antica fedeltà e

perseveranza. Dessa sarà per noi, come già pei nostri antecessori, colonna del trono, baluardo inconcusso della patria e delle libere istituzioni.

Ci riuscirà gradita ogni occasione di ricompensare il merito, il quale non conosce differenza di condizione.

Popoli dell'Austria! Noi prendiamo possesso del trono de' nostri padri in un tempo difficile. Grandi sono i doveri, grande la responsabilità che la provvidenza ci impone. La protezione di Dio ci accompagnerà.

Dato nella nostra regia capitale di Olmütz il secondo giorno di dicembre dell' anno di salute mille ottocento quarant' otto.

FRANCESCO GIUSEPPE.

SCHWARZENBERG.

(N.° 77.) *Determinazioni risguardanti le insinuazioni in oggetti ipotecarj prodotte agli imp. regj conservatorati delle ipoteche di Udine, Rovigo e Treviso riferibilmente ad immobili compresi nei distretti della provincia di Venezia.*

14 dicembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO

CONTE MONTECUCCOLI.

L'imp. regio senato lombardo-veneto della suprema corte di giustizia con aulico decreto 29 novembre 1848, n.° 2624, 2807, 2837 ha determinato, doversi osservare provvisoriamente per ogni conseguente effetto legale la pratica introdottasi presso gl'imp. regj conservatorati delle ipoteche di Udine, Rovigo e Treviso di accettare e dar corso alle insinuazioni che, in oggetti ipotecarj, vengono loro prodotte riferibilmente ad immobili compresi nei distretti della provincia di Venezia, cioè il conservatorato di Rovigo per i distretti di Ariano, Loreo e Cavarzere, quello di Treviso per i distretti di Mestre, Dolo e S. Donà, e quello di Udine per il distretto di Portogruaro, con che debba lo stesso conservatorato di Udine cessare, colla pubblicazione della presente, da qualunque

ingerenza per ciò che riguarda il distretto di S. Donà aggregato alla provincia di Treviso, e debbano i conservatorati di Udine, Treviso e Rovigo tenere separati registri per le insinuazioni predette e custodire in separate filze i documenti relativi per poi dipendere dagli ordini ulteriori di esso imp. regio senato.

(N.° 78.) *Richiamo alle precedenti notificazioni 20 agosto e 3 settembre p.° p.° relativamente ai perturbatori della tranquillità pubblica.*

20 dicembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DELL' IMP. REGIO GOVERNO MILITARE
DELLA CITTA' DI MILANO.

Il governo ha dovuto nuovamente accorgersi che si spargono delle voci che tenderebbero ad indisporre la popolazione, ad allarmarla, intimorirla e ad infondere nella medesima la diffidenza verso l' attuale ordine di cose.

È pure noto a questo governo che da parte di alcuni malintenzionati non vengono risparmiati i mezzi più spregevoli per destare l' agitazione negli animi de' probi cittadini, per

violentare in diverse guise la libera volontà dei medesimi, per suscitare nella popolazione l'odio contro le autorità costituite ed alterare così nuovamente la tranquillità pubblica, che altri poi rischiano di compromettere coll' esporre nelle vetrine delle botteghe, od in altra guisa, oggetti allusivi alle passate vicende rivoluzionarie, oppure coll' adottare nel loro abbigliamento i distintivi di qualche partito politico, od in fine col turbare la quiete notturna mediante grida e canti romorosi.

Il governo militare, mentre, rammentando le sue notificazioni 20 agosto e 3 settembre prossimi passati, assicura i buoni che nulla vi è a temere e che ad ogni modo tiene in sua mano i mezzi necessarj per antivenire a qualunque disordine, rende parimente noto che sarà fra le principali sue cure il vegliare sopra coloro che, sordi alla presente nuova diffida, continuassero in taluno de' modi suindicati ad attentare alla tranquillità pubblica, e che in odio de' medesimi procederà con tutta energia e rigore, a senso delle leggi militari portate dallo stato d' assedio tuttora vigente in questa città.

(N.° 79.) *Fino a nuovo ordine è proibita la esportazione di cavalli e di altre bestie da tiro dal regno lombardo-veneto all'estero.*

22 dicembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

Dietro comunicazione di S. E. il signor comandante in capo feld-maresciallo conte Radetzky resta proibita per viste militari e fino a nuovo ordine l'esportazione di cavalli e di altre bestie da tiro dal regno lombardo-veneto all'estero.

Si deduce la prefata disposizione per norma a pubblica notizia.

(N.° 80.) *Restrizioni concernenti l'esportazione delle monete austriache sì d'argento che d'oro oltre la linea daziaria del territorio doganale.*

28 dicembre 1848.

NOTIFICAZIONE

DEL COMMISSARIO IMP. PLENIPOTENZIARIO
CONTE MONTECUCCOLI.

Stante l'ognora crescente straordinaria esportazione all'estero delle monete austriache sì d'argento che d'oro, la quale, mossa dalle vicende politiche e non giustificata dalle naturali esigenze del commercio, potrebbe dar luogo in caso di più lunga durata a sconcerti nella regolare circolazione del numerario e quindi a gravi imbarazzi della più pregiudicevole natura, l'amministrazione dello stato, sull'esempio di altri governi, si è col sovrano assentimento di S. M. trovata indotta ad ordinare alcune restrizioni transitorie onde impedire l'uscita all'estero delle suddette monete; per effetto di che, dietro dispaccio del ministero delle finanze 17 andante dicembre n.° 7748, si deducono a pubblica notizia le seguenti determinazioni:

1.° È sospesa fino a nuovo ordine la libera esportazione delle monete austriache sì d'argento che d'oro oltre la linea daziaria del territorio doganale, colle sole eccezioni quì appresso indicate.

2.° Nell' uscita per la linea daziaria è permesso ai viaggiatori di portar seco un effettivo in monete corrispondente alle loro circostanze, che però non oltrepassi l' importo di 100 fiorini.

3.° Pel commercio lungo le frontiere gli abitanti di confine sono autorizzati a portar seco nell' uscita per la linea daziaria monete sonanti austriache fino all' importo di 100 fiorini, incumbendo però loro di farne la professione daziaria quando la somma tocchi o sorpassi fiorini 50.

4.° Potranno senza ostacolo effettuarsi anche in avvenire fino all' importo di 100 fiorini le spedizioni in monete effettive austriache d' oro o d' argento a luoghi dello stato posti oltre la linea daziaria del comune territorio doganale, che debbono giungere al loro destino per cura degli imperiali regj istituti postali.

5.° L' esportazione delle monete austriache al territorio del porto franco di Trieste non soggiace lungo quella linea daziaria a verun impedimento. L' esportazione però da esso territorio in direzione che non conduca nel comune territorio doganale è del pari sospesa.

Tale divieto non si estende all' ordinario commercio del danaro colle altre provincie o parti di provincie soggette al governo austriaco, poste fuori del comune territorio doganale, nè ai viaggiatori che vanno all' estero, con proporzionato riguardo alle loro circostanze; ma ognuna

di siffatte esportazioni di danaro non dirette al comune territorio doganale, qualora superi l'importo di 300 fiorini, deve essere notificata alla dogana principale in Trieste, e legittimarsi con una bolletta daziaria esente, osservate inoltre tutte quelle altre prescrizioni di controllo che si reputassero necessarie a norma dei singoli casi.

L'ufficio di sanità e del porto in Trieste non che gl'istituti finanziarj sono incaricati dell'eseguimento delle premesse disposizioni e della relativa sorveglianza.

6.° Per rimesse di maggior rilievo in monete austriache d'oro o d'argento l'imperiale regia amministrazione delle finanze in caso di provata urgenza è autorizzata a rilasciare licenze d'esportazione, semprechè in tal modo non si controperi al fine della presente misura. Anche le spedizioni di danaro effettivo ordinate dal governo per pubbliche occorrenze devono essere munite della licenza d'esportazione.

7.° Le contravvenzioni al presente divieto sono punite colla confisca del danaro cadente nelle contravvenzioni stesse, la quale in caso di circostanze attenuanti può esser ridotta alla metà dell'importo; e la relativa procedura è demandata ai giudizj di finanza.

Riguardo ai denunciantì e inventori di tali contravvenzioni saranno convenientemente applicate le norme in proposito vigenti per le contravvenzioni di finanza.

(N.° 81.) *Viene accordato il termine a tutto gennajo p.° per rientrare negl'imp. regj stati a quei sudditi del regno lombardo-veneto i quali, benchè non indiziati notoriamente di complicità nella rivoluzione trovansi illegalmente all'estero, sotto pena di sequestro dei loro beni.*

30 dicembre 1848.

PROCLAMA

DI S. E. IL FELD-MARESCIALLO CONTE RADETZKY.

All'oggetto di rimuovere ogni ostacolo o pretesto al ripatrio di quei sudditi del regno lombardo-veneto i quali benchè non indiziati notoriamente di complicità nella rivoluzione, ciò nullameno a motivo degli sconvolgimenti politici illegalmente assenti all'estero, trovo di accordare loro il termine a tutto gennajo p.° v.° come tempo utile per rientrare negl'II. RR. Stati.

Spirato questo termine, i renitenti saranno senz'altro trattati come emigrati senz'autorizzazione, e si passerà al sequestro dei loro beni mobili ed immobili a termini delle leggi vigenti, tenendo luogo il presente proclama dell'editto di richiamo contemplato ai §§ 7 e 26 della sovrana patente 24 marzo 1832.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1848.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1848.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
1	1848 *Genn.* 4	Uffici doganali veneti ai quali viene accordata libera facoltà di procedere al daziato d'entrata di merci estere poste fuori di commercio ad uso proprio dei viaggiatori	1
2	*detto* 5	Sul trattamento daziario degli effetti da teatro	3
3	*detto* 7	Prescrizioni auliche allo scopo di prevenire un indebito pagamento della provvigione patentale agl' invalidi con patente assunti in impiego civile	5
4	*detto*	Sono incaricate le imp. regie prime istanze ad insinuare per l' avvenire al tribunale d'appello i casi di morte di sudditi svedesi verificatisi nel loro distretto	7
5	*detto* 11	Auliche prescrizioni onde evitare incompetenti riscossioni di assegni di grazia per parte di orfani di impiegati dello stato che servono nel militare, durante il tempo che si trovano in permesso	9
6	*detto* 19	Le istanze d'impiegati postali per condono o remissione di pene pecuniarie non sono rispetto al bollo da riguardarsi e trattarsi come riclami...	12

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1848		
7	*Genn.* 20	Determinazioni riguardo alle spese occorrenti per l'assunzione delle investigazioni nei casi contemplati dal § 273 del codice civile generale	13
8	*detto* 22	Trattamento daziario dei vimini o ramoscelli di salice	16
9	*detto* 28	Si dichiarano accettabili le cauzioni di praticanti giurati a garanzia delle gestioni congiunte a rendiconto che loro potessero venir provvisoriamente demandate	17
10	*Febbrajo* 8	Schiarimenti sul disposto dal § 367 del regolamento organico e di servizio della guardia di finanza riguardo alla dimissione d'individui giudicati rei di un delitto	18
11	*detto* 10	Dazio da applicarsi alle pelli di bufalo crude	19
12	*detto* 15	Prescrizioni concernenti la denominazione da darsi alle acque minerali artificiali	20
13	*detto*	Sulla competenza da corrispondersi ad individui quiescenti della guardia di finanza nel caso in cui vengano applicati all'esazione dei diritti di gabella fuori del luogo di loro domicilio.	22
14	*detto* 16	Si dichiara che gli ufficiali e cancellisti di cassa, sì pel caso di un futuro avanzamento che di una supplenza, potranno prestare cauzione per l'impiego immediatamente superiore al proprio	24
15	*detto* 22	I *corsetti* ed i *busti*, le cui parti essenziali consistono in *pelle* e *tela*, in *balene* e *stecche d'acciajo*, pel daziato saranno da trattarsi come lavori da *guantajo*	26

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
16	1848 *Febb.* 23	Prescrizioni da osservarsi rispetto all' ammissione in impiego civile di militari congedati	27
17	*detto*	Per gli articoli erariali militari, i quali giusta le vigenti prescrizioni sono da trattarsi *esenti da dazio* non deve pure esigersi la competenza pel taglio della bolletta, pel suggello o per la pesatura	30
18	*detto* 24	Schiarimento di alcuni dubbj emersi relativamente al compenso da bonificarsi agl' impiegati viaggianti in commissione su di una strada ferrata ...	31
19	*detto* 25	Il fustagno per fodera, senza distinzione se sia liscio o peloso, non soggiace al bollo commerciale delle merci ...	33
20	*detto* 29	Gl' individui della truppa che vennero effettivamente ammessi nella guardia di finanza rispetto alle domande di cessazione o rinunzia al servizio sono da trattarsi in parità degli altri inservienti dello stato	34
21	*Marzo* 6	Alle carte geografiche in rilievo si devono applicare le disposizioni daziarie emanate in generale per le carte geografiche col decreto aulico 18 luglio 1840	35
22	*Agosto* 18	Si dichiarano senza effetto tutte le normali e disposizioni amministrative e finanziarie emanate dalle autorità rivoluzionarie, colle quali vennero abrogate o modificate le anteriori procedenti dalle legittime imp. regie autorità, come pure le promozioni, sostituzioni o traslocazioni d'impiegati regj o comunali	36

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
23	1848 *Agosto* 22	Condizioni sotto le quali la corrispondenza officiosa fra le autorità ed i loro dipendenti impiegati spediti in missione è da trattarsi esente dal porto postale.....	37
24	*detto* 24	Si notifica essere disposto il regio governo svedese a notiziare in avvenire al governo austriaco i singoli casi di morte di sudditi austriaci, in reciprocità di quanto viene praticato rapporto ai casi di morte di sudditi svedesi.....	38
25	*detto*	Obblighi incumbenti riguardo al bollo a quel consorte in lite che solo comparisse all'intitolazione od elenco degli atti.....	39
26	*detto*	Disposizioni concernenti l'applicazione del bollo ai protocolli assunti dai giudizj nazionali sopra requisitoria di autorità estere.....	41
27	*detto*	Dichiarazione concernente il bollo da applicarsi agli atti che si assumono dal giudizio requisito o delegato....	42
28	*detto*	Modificazioni delle veglianti leggi penali provvisoriamente ordinate da S. M. I. R.	43
29	*detto* 26	Sono esenti dal bollo i decreti giudiziarj d'aggiudicazione d'immobili venduti all'asta esecutiva, ma soggiacciono al bollo proporzionale i protocolli d'asta assunti in via esecutiva, non che quelli eretti in via di onoraria giurisdizione.....	49
30	*detto*	Viene accordato che le obbligazioni dello stato e le frazioni dei due imprestiti con lotteria degli anni 1834 e 1839 possano sotto determinate condizioni essere accettate come cauzioni pel regio erario in riguardo ad	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		imprese, *affittanze* e *somministrazioni*, ecc...	50
31	1848 *Agosto* 27	È permessa in via provvisoria la riattivazione delle corse periodiche di diligenze ed *omnibus* privati: ulteriori interinali prescrizioni da osservarsi in proposito dalle imprese e dalle stazioni.....	54
32	*detto* 31	Cessazione della convenzione conchiusa il 6 giugno 1838 fra il regio governo sardo e l'imp. regio governo austriaco per la reciproca consegna dei delinquenti	58
33	*detto*	Tutte le stime giudiziali in affari non contenziosi, trattandosi di cose mobili, devono aver luogo a mezzo di un solo perito per ogni categoria di oggetti da stimarsi	59
34	*detto*	Vengono abolite le prescrizioni finora sussistenti circa al divieto agl'impiegati e praticanti *di dedicarsi contemporaneamente agli studj*.....	60
35	*Settembre* 4	Riattivazione in Lombardia del giuoco del lotto e della direzione dalla quale dipende.....	61
36	*detto* 14	Soluzione di varj quesiti e dubbj elevati sull'intelligenza ed applicazione della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 portante delle modificazioni su diverse disposizioni del codice penale	63
37	*detto* 19	Norme concernenti la somministrazione dei generi di sussistenza all'imp. regia armata d'Italia a carico delle provincie del regno lombardo-veneto	68
38	*detto* 23	Disposizioni relative all'applicazione dei bolli sui duplicati di sentenze, di decreti di aggiudicazione di eredità	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		ed altri simili emanati prima dell'ora vigente legge sul bollo e sulle tasse.	75
39	1848 *Ottobre* 13	Ulteriori attribuzioni demandate alle imp. regie delegazioni in relazione all'ampliazione delle facoltà ad esse già conceduta colla notificazione 10 agosto a. c.	77
40	*detto*	L'abolizione espressa nella sovrana risoluzione 22 maggio 1848 dell'inasprimento della pena mediante castigo corporale devesi applicare anche a quei casi in cui fosse stato pronunciato siffatto inasprimento prima della pubblicazione di detta legge...	81
41	*detto* 26	Disposizioni dirette a semplificare l'azienda delle prestazioni militari ed a togliere gli abusi nelle somministrazioni al militare dei generi di sussistenza	83
42	*detto*	Dazio al quale devono sottoporsi le scarpe non formate di sola gomma elastica	92
43	*detto* 29	Come abbiano a contenersi le regie delegazioni provinciali per la liquidazione delle rendite dei beneficj di regio patronato e di quelli sussidiati dal regio tesoro	93
44	*Novemb.* 20	Viene determinato il modo con cui i comuni possano sollevare momentaneamente i censiti dal peso di una nuova imposta	95
45	*detto* 21	Dichiarazioni a schiarimento dei dubbj insorti sull'uso delle maggiori facoltà accordate alle regie delegazioni provinciali in affari di culto	102
46	*detto* 26	L'introduzione dell'etere solforico e del cloroformio dichiarasi vincolata alle speciali condizioni prescritte pei medicinali composti	104

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
47	1848 *Dicembre* 22	Non è applicabile il § 353 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato agli esercenti nel circondario confinante che si occupano solo della vendita al minuto di liquidi soggetti a controlleria doganale	105
48	*detto*	Gli uffici di conservazione delle ipoteche sono autorizzati a procedere alla riduzione o cancellazione di inscrizioni ipotecarie state prese da un' imp. regia intendenza delle finanze dietro un semplice atto d' assenso da essa rilasciato alle persone debitrici	106
49	*detto* 24	È assolutamente vietato d' ora innanzi il rilascio di passaporti per gli stati limitrofi nemici od occupati dal nemico.	108

PARTE SECONDA.

(N.° 1.) *Uffici doganali veneti ai quali viene accordata libera facoltà di procedere al daziato d'entrata di merci estere poste fuori di commercio ad uso proprio dei viaggiatori.*

N.° 29327-4773 Dogane. M. C. V.

Venezia, 4 gennajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In esecuzione a sovrana risoluzione del 22 giugno 1847 l'eccelsa imp. regia aulica camera generale con decreto 4 dicembre anno passato, n.° 25873-2906, accorda facoltà ai sottonominati uffici doganali di procedere al daziato d'entrata di merci estere poste fuori di commercio ad uso proprio dei viaggiatori, senza bisogno che ottengano previamente licenza dall'intendenza rispettiva;

a) Dogane principali di san Giorgio e della Salute e del Fondaco Tedeschi in Venezia, qualora il dazio attribuibile alle merci non sórpassi l'importo di fiorini 20 (venti), ossiano austriache lire 60 (sessanta);

b) Dogane di Chioggia e di santa Maria Maddalena, non che ricevitorie principali di Fusina, san Giuliano e Vallice, qualora il dazio attribuibile alle merci non sorpassi l'importo di fiorini 5 (cinque), ossiano austriache lire 15 (quindici).

Lo stesso aulico decreto autorizza pure:

c) Le dogane di Chioggia e di santa Maria Maddalena, non che le ricevitorie principali di Fusina, di san Giuliano e Vallice di poter procedere al daziato di entrata di merci ad uso di viaggiatori, che sebbene non apparterrebbero alla classe delle poste fuori di commercio, pure per la vigente tariffa non sarebbero di loro competenza, e semprechè l'importo del loro dazio non ecceda i cinque fiorini come in *b*).

(N.° 2.) *Sul trattamento daziario degli effetti da teatro.*

N.° 38-10. M. C. L. N.° 503-81. Dogane. M. C. L.
Milano, 5 gennajo 1848. Venezia, 13 gennajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica con dispaccio 16 dicembre p.° p.°, n.° 37989-1374, si è degnata di emanare quanto segue in merito al trattamento daziario degli effetti da teatro:

« Gli effetti degli attori e degl' impresarj di teatro sono da trattarsi *esenti da dazio* in quanto si verificano a loro riguardo le caratteristiche di effetti di viaggiatori o di effetti d'immigranti stabilite nel § 23, lettera *f*, ovvero *g*, delle avvertenze preliminari alla tariffa generale daziaria.

Senza tali caratteristiche soggiacciono essi alla procedura daziaria in generale prescritta, e possono quindi sotto le condizioni del decreto aulico 24 luglio 1839, n.° 29042-2010 (diramato colla circolare dello scrivente 28 agosto detto anno, n.° 14389-2562), nella loro importazione per un tempo determinato, verso riserva della rispedizione esente, trattarsi anche *condizionatamente*

esenti da dazio, ed in quanto si qualificano come oggetti di traslocamento possono sotto le condizioni stabilite nell' aulico decreto 4 ottobre 1844, n.° 35856-1217 (a cui si riferisce la circolare 4 novembre detto anno, n.° 19513-3090) trattarsi anche *totalmente* esenti da dazio, ma devono fuori di questi casi sottoporsi al trattamento indicato dalle generali prescrizioni di tariffa.

Riguardo agli effetti da teatro che vengono trattati esenti da dazio *condizionatamente* è altresì da osservare che per tali effetti, nel caso che venissero consumati nello stato e non dovessero essere riesportati all' estero, non deve aver luogo il trattamento esente, nè rispettivamente la restituzione del dazio stato assicurato all' atto dell' importazione. »

Ciò si partecipa a codest' intendenza per opportuna sua norma ed analoga istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 3.) *Prescrizioni auliche allo scopo di prevenire un indebito pagamento della provvigione patentale agl' invalidi con patente assunti in impiego civile.*

N.° 298. A. L. Milano, 7 gennajo 1848.

N.° 448. A. V. Venezia, 8 gennajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie ed agli imp. regj Archivj notarili ed Uffici delle ipoteche di Lombardia.

In aggiunta alla circolare di questo tribunale d'appello 30 ottobre p.° p.°, n.° 14197, ed in esecuzione di rispettato aulico decreto 14 scorso dicembre, n.° 3140, del senato lombardo-veneto dell'imperiale regio supremo tribunale di giustizia si comunica alle imperiali regie prime istanze ed agl' imperiali regj archivj notarili ed uffici delle ipoteche, per loro norma, la copia del decreto aulico 4 ottobre 1847, n.° 32400-2521, dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita rilasciato ai governi (reggenze) da lei dipendenti allo scopo di prevenire il pagamento della provvigione patentale agl' invalidi patentati dal momento della loro assunzione in impiego civile, con cui per legge va congiunta la sospensione di tale provvigione.

Al n.° 3140.

Copia del decreto 4 ottobre 1847, n.° 32400-2521, rilasciato dall'imp. regia Cancelleria aulica riunita agl'imp. regj governi.

L'imp. regio consiglio aulico di guerra ha con nota 6 settembre 1847, n.° 2770, fatto conoscere essersi ultimamente verificati più casi in cui invalidi patentati siano stati assunti in servizio civile, sia dello stato, sia degli stati provinciali, sia dei municipj, sia in altro pubblico impiego, sia pure presso le strade ferrate, senza darne notizia, dal che nacque che coloro continuavano a percepire, oltre al provento civile, la provvigione patentale in danno dell'erario, sino a che si venne a scoprire l'assunzione di essi in impiego civile.

Onde evitare in avvenire casi consimili, dovrà codesto imp. regio governo (reggenza) ingiungere a tutte quelle autorità, che più da vicino siano alla portata di conoscere l'occupazione ed il provento dei soldati invalidi nel loro distretto domiciliati, e ad essi assegnati per la percezione della provvigione patentale, di non corrispondere a coloro ulteriormente tale provvigione, tostochè vengono in cognizione dell'assunzione di un invalido patentato in impiego civile, cui per le istruzioni vigenti va congiunta la sospensione della provvigione patentale, e di darne anzi pronta notizia alla commissione della rispettiva casa degl'invalidi.

(N.° 4.) *Sono incaricate le imp. regie prime istanze ad insinuare per l' avvenire al tribunale d'appello i casi di morte di sudditi svedesi verificatisi nel loro distretto.*

N.° 22. A. L. Milano, 7 gennajo 1848.

N.° 66. A. V. Venezia, 7 gennajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

A tenore della partecipazione della regia ambasceria svedese 3 ottobre 1847, pervenuta all' imperiale regio supremo tribunale di giustizia col mezzo dell' imperiale regia cancelleria intima di casa, corte e stato, fu stabilito con recenti ordinanze di S. M. il re di Svezia e Norvegia, che in tutti i casi di morte di un suddito estero in Isvezia e Norvegia, senza lasciare eredi diretti, l' autorità locale ne debba dar parte al governatore della provincia, coll' indicazione delle notizie ulteriori relative al defunto, onde il caso di morte venga poi reso noto in via diplomatica alla competente autorità del paese di cui il defunto era suddito.

In adempimento di rispettato aulico decreto 28 scorso dicembre, n.° 3618, del senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo

di grazia durante l'ottenuto permesso, in quel caso in cui per effetto di un permesso per un tempo di lunga durata, oppure illimitato, a seconda delle direttive militari viene trattenuto anche il soldo ed emolumenti militari, che però qualora un tale individuo, rientrando di nuovo nel servizio militare, potrà a norma delle vigenti prescrizioni comprovare presso il suo reggimento, corpo o battaglione, di avere durante il corso dell'ottenuto permesso dato costanti saggi di una buona condotta, gli sarà, sopra interposizione dell'autorità militare nuovamente posto in corso l'assegno di grazia che fu frattanto tenuto sospeso.

» Se però il permesso non è di lunga durata, e quindi non congiunto alla temporaria cessazione del soldo, in tal caso resta anche durante questo congedo in corso il pagamento dell'assegno di grazia in tanto, in quanto l'individuo dimostrerà di aver tenuta sempre una buona condotta, da essere certificata da parte dell'autorità militare del luogo di sua temporaria dimora.

» Nel mentre da parte dell'imp. regio consiglio aulico di guerra viene disposto l'occorrente verso i reggimenti e corpi, non che verso i battaglioni de' cacciatori, onde in avvenire non siano più vidimate le quitanze per pagamento di assegni di grazia di quegli orfani d'impiegati, od ufficiali cui venne accordato un permesso per

tempo più lungo, e pei quali deve cessare anche il percepimento del soldo militare ordinario, ma deve la concessione del permesso stesso essere sempre col mezzo dell' imp. regio comando generale partecipata a quell' autorità amministrativa, col mezzo della quale fu posto in corso l' assegno di grazia, all' oggetto che questo sia frattanto sospeso, qualora l' assegno di grazia fosse posto in corso presso la cassa camerale universale in Vienna, verrà questa partecipazione fatta a mezzo dell' imp. regio consiglio aulico di guerra. »

In esecuzione dell' ossequiato aulico decreto 24 dicembre p.° p.°, n.° 3139, dell' eccelso senato lombardo-veneto dell' imp. regio supremo tribunale di giustizia viene ciò comunicato ai dipendenti uffici per notizia.

(N.° 6.) *Le istanze d' impiegati postali per condono o remissione di pene pecuniarie non sono rispetto al bollo da riguardarsi e trattarsi come riclami.*

N.° 832-98. M. C. L.

Milano, 19 gennajo 1848.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si accompagna a cotest' ufficio in copia per intelligenza e norma il seguente decreto dell' imp. regia camera aulica generale.

Copia d'un decreto della Camera aulica rilasciato all' imp. regia Amministrazione aulica suprema delle poste il 26 dicembre 1847 al n.° 45555-3090.

Ad esito del rapporto 25 agosto anno corrente, n.° 15801-3044, del quale si ritornano gli allegati, si dichiara all' imp. regia amministrazione aulica suprema delle poste che le istanze degl' impiegati e speditori (commessi) postali pel condono o remissione della pena pecuniaria di 10 carantani per ommissione della firma nelle *consegnazioni* principali o nelle polizze separate, come pure le istanze dei conduttori di posta pel condono o remissione della suddetta penale in causa di accettazione di simili carte postali non firmate, od in causa di ommessa cerziorazione nella *consegnazione* principale sulla necessità di un rinforzo straordinario di attiraglio, realmente avvenuta, non sono in riguardo

al bollo da riguardarsi e da trattarsi come riclami giusta il § 70 (§ 53 testo italiano) della legge sul bollo e sulle tasse, ma bensì come semplici istanze giusta il § 69 (§ 52 testo italiano) della legge medesima.

(N.° 7.) *Determinazioni riguardo alle spese occorrenti per l'assunzione delle investigazioni nei casi contemplati dal § 273 del codice civile generale.*

N.° 1985-265. G. L.

Milano, 20 gennajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sull'argomento delle spese occorrenti per l'assunzione delle investigazioni nei casi contemplati dal § 273 del codice civile generale, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi i concerti cogli altri aulici dicasteri, ha determinato quanto segue:

a) Le spese di tale investigazione, compresa quella dell'assunta perizia medica, e per la visita del giudice fuori del luogo di sua residenza, debbono essere sostenute, o dalla parte pel cui interesse s'intraprese l'atto, o da altri che avessero il debito del mantenimento dell'individuo riputato affetto da imbecillità o da manía.

Se questo mezzo di rimborso mancasse per impotenza della parte, la spesa dovrà essere sostenuta dal regio tesoro;

b) Ai medici privati chiamati all' assunzione della perizia spetta una competenza da determinarsi dal giudice a termini di equità, sia che il medico soggiorni nel luogo ove s' intraprende l' atto, od altrove;

c) Nei casi, nei quali la spesa spetta al regio tesoro, il giudice vi farà fronte in via di anticipazione coll' assegno delle spese d' ufficio;

d) Le prime istanze giudiziarie debbono di trimestre in trimestre compilare le loro specifiche delle spese incontrate in oggetti di tali investigazioni;

e) Queste specifiche debbono documentarsi del decreto che ordinò la visita, dell' attestazione dell' assoluta miseria dell' infermo, e della dichiarazione del giudice, che non era il caso di addebitarle ad altre persone, giusta quanto fu contemplato alla lettera *a*), e dei certificati comunali della distanza del luogo di residenza dell' autorità al luogo ove si trova l' ammalato visitato;

f) Tali specifiche debbono trasmettersi dalla prima istanza al tribunale d' appello al quale, ove occorra, col richiamo degli atti dell' investigazione, è riservato di dichiarare se sieno ammissibili a liquidazione;

g) Sopra inchiesta del tribunale d' appello soltanto il magistrato camerale, praticata la liquidazione dalla contabilità centrale, ne ordina il pagamento;

h) Queste spese debbono continuare a caricare il titolo amministrazione giudiziaria = la voce = viaggi e diete;

i) Alle prime istanze giudiziarie è raccomandata la più solerte cura, onde nell' assunzione delle investigazioni venga evitato ogni dispendio che non fosse imposto dall' assoluto bisogno, intendendosi da sè, che debbano requirire la prima istanza del luogo ove esiste lo stabilimento dei pazzi in cui fosse già stato ricoverato l' ammalato per l' assunzione di tutti quei rilievi che occorressero nella pendente investigazione;

l) Non potranno poi le prime istanze elevare ostacolo all' autorità amministrativa per la traduzione dell' infermo allo stabilimento dei pazzi, a motivo che fosse tuttora pendente l' investigazione, nè perciò pretendere che venga custodito nel frattempo nello spedale civile del luogo ove risiede l'autorità giudiziaria investigante.

Tanto si comunica a cotesto imperiale regio ufficio per opportuna norma in relazione all' ossequiato dispaccio 4 corr. mese, n.° 49090-4094, dell' imperiale regia camera aulica generale, osservandogli, che analoghe istruzioni vennero

già dal sullodato senato lombardo-veneto abbassate all' imperiale regio tribunale d' appello in questa città con incarico di diramarle alle prime istanze giudiziarie per l' esatta osservanza.

(N.° 8.) *Trattamento daziario dei vimini o ramoscelli di salice.*

N.° 1139-246. M. C. L.

Milano, 22 gennajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato decreto 9 corrente, n.° 47363-1703, si è degnata di partecipare che giusta il voto esternato dallo scrivente magistrato camerale debbano i vimini o ramoscelli di salice non appositamente nominati nella vigente tariffa doganale essere daziati secondo la rubrica 322 della tariffa medesima.

Tanto si partecipa a cotest' intendenza per propria norma e relativa comunicazione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 9.) *Si dichiarano accettabili le cauzioni di praticanti giurati a garanzia delle gestioni congiunte a rendiconto che loro potessero venir provvisoriamente demandate.*

N.° 1433-180. M. C. L.
Milano, 28 gennajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra analogo quesito proposto da questo magistrato camerale, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 10 dicembre p.° p.°, n.° 46259-3845, si compiacque di dichiarare che non incontra difficoltà che vengano accettate *cauzioni* da praticanti giurati a garanzia delle gestioni congiunte a rendiconto, che potessero venir loro demandate in via provvisoria o di sostituzione, e che le medesime siano in ogni rapporto trattate in parità di altre cauzioni di servizio, e per conseguenza, in quanto fossero assicurate in contanti potranno investirsi coll'interesse normale del 4 per 100 presso il fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto.

Ciò si comunica a cotesto ufficio per intelligenza e norma, avvertendo che con tale concessione non vengono punto immutate le determinazioni del decreto aulico 14 agosto 1834,

n.° 34705-1667, riportato nella circolare 17 successivo ottobre, n.° 29697-3889, di questo imp. regio magistrato camerale.

(N.° 10.) *Schiarimenti sul disposto dal § 367 del regolamento organico e di servizio della guardia di finanza riguardo alla dimissione d' individui giudicati rei di un delitto.*

N.° 516-51. Guardie. M.C. V.

Venezia, 8 febbrajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa camera aulica generale sopra quesito statole proposto sulla esecuzione di quanto è statuito dal primo capoverso del § 367 del regolamento organico e di servizio della guardia di finanza, con suo dispaccio 21 dicembre p.° p.°, n.° 48177-2967, ha trovato di dichiarare quanto segue:

1.° Gl' individui che vengono giudicati rei di uno dei delitti contemplati dal paragrafo anzidetto devono senz' altro dimettersi dal servizio senza che siavi d'uopo di veruna considerazione,

come sarebbe ove la dimissione stessa dovesse porsi in contingenza;

2.° Per altro la dimissione esser deve espressamente pronunciata da quella autorità che ne ha la facoltà, cioè dall' intendenza, trattandosi di guardie e guide, e dal magistrato camerale, trattandosi di capi, giusta le combinate disposizioni dei §§ 228, 344 e 367;

3.° La sortita dell' individuo dal servizio, e quindi la cessazione della sua paga ed altri emolumenti ha luogo col giorno stesso in cui gli viene intimata e rilasciata la relativa decisione emessa dalla competente autorità amministrativa.

Tanto si comunica alle intendenze per opportuna loro norma.

(N.° 11.) *Dazio da applicarsi alle pelli di bufalo crude.*

N.° 2608-360. Dogane. M. C. V.
Venezia, 10 febbrajo 1848.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Il magistrato camerale dichiara, a toglimento di ogni dubbio, *che le pelli di bufalo crude*

[illegible] 21 di-
[illegible] partecipa a
[illegible] che gioca una sovrana riso-
[illegible] dispaccio aulico 26 gen-
[illegible] le acque minerali r-
[illegible] secondo la
[illegible] composte

come acqua minerale con *soda*, con *ferro*, con *sale amaro*, ecc. e così annunziate e vendute.

Mentre ciò si comunica a codest' ufficio ad opportuna sua norma, il governo trova di dichiarare:

a) che nel caso tanto di esercizio, quanto di domande per concessione del permesso di fabbricare acque minerali sarà da attenersi e da procedersi giusta le istruzioni diramate colla circolare governativa 17 dicembre 1840 n.° 48885-4548;

b) che occorrerà esaurire le pratiche opportune al confronto anche della facoltà medica di Padova, onde alle dette acque possa assegnarsi una conveniente denominazione;

c) e che il regio medico usandovi pure la debita sorveglianza nel rapporto annuo sulle visite delle farmacie si farà carico di riferire sugli stabilimenti contemplati dalle citate istruzioni 17 dicembre 1840, e che esistessero nella provincia.

(N.° 13.) *Sulla competenza da corrispondersi ad individui quiescenti della guardia di finanza nel caso in cui vengano applicati all' esazione dei diritti di gabella fuori del luogo di loro domicilio.*

N.° 4-74. Guardie. M. C. V.
Venezia, 15 febbrajo 1848.

N.° 27913-7411. M. C. L.
Milano, 17 gennajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra quesito proposto sulla misura della competenza da corrispondersi agli individui i quali hanno appartenuto all' anteriore od all' attuale guardia di finanza e che trovansi in istato di quiescenza, oppure nel godimento di una provvigione, nei casi in cui sieno destinati alla riscossione di gabelle in un luogo diverso da quello del loro domicilio, l' eccelsa aulica camera generale con suo dispaccio 4 dicembre p.° p.°, n.° 39470-4455, ha trovato di dichiarare quanto segue:

1.° Gl' individui anzidetti sono da trattarsi negli accennati casi come qualunque altro quiescente o provvigionato che avesse prima coperto

taluno degli infimi impieghi daziarj, e perciò venendo essi destinati fuori del luogo di loro domicilio avranno diritto a conseguire gli assegni contemplati dall'aulico decreto 25 novembre 1813, n.° 39102-4681, come anche dal regolamento 1.° settembre 1816, n.° 24033, tabella *B*, inserito sotto il n.° 145 della collezione delle leggi e regolamenti, volume 3.°

2.° Tali assegni consistono per i capi in carantani *quarantotto al giorno*, cioè nella metà della dieta fissata per la *classe XII*, e per le guide e le guardie in *carantani trentadue* pure *al giorno*, corrispondenti ad un terzo della dieta fissata per la classe medesima.

3.° In casi meritevoli di particolare riguardo l'assegno da corrispondersi ai capi di *carantani quarantotto* potrà essere *aumentato* fino all'importo di *un fiorino*.

4.° Il godimento di tali assegni non pregiudica l'individuo rispetto al suo trattamento quale quiescente o provvigionato, e quindi dovrà esso percepire durante le destinazioni di cui si tratta anche l'assegno che gli compete di quiescenza o di provvigione.

5.° Ove a questo momento si trovasse taluno fra i detti individui al quale si fosse dato l'incarico della riscossione di gabelle in un luogo diverso da quello del proprio domicilio colla concessione di un assegno o di una diaria in

misura superiore a quella determinata dai §§ 2.° e 3.° del presente decreto, in tal caso l'assegno o la diaria maggiore dovrà essergli corrisposta per tutto il tempo durante il quale la si fosse all'individuo assicurata.

Tanto si comunica per la corrispondente esecuzione.

(N.° 14.) *Si dichiara che gli ufficiali e cancellisti di cassa, sì pel caso di un futuro avanzamento, che di una supplenza, potranno prestare cauzione per l'impiego immediatamente superiore al proprio.*

N.° 2541-303. M. C. L.
Milano, 16 febbrajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Analogamente a quanto da ultimo fu dichiarato dall'eccelsa imperiale regia camera aulica, giusta il dispaccio circolare di questo magistrato camerale 28 p.° p.° gennajo, n.° 1433-180, e sebbene a tenore dell'altro ivi citato decreto aulico riportato nella circolare 17 ottobre 1834,

n.° 29697-3889, nei casi di eventuale sostituzione di impiegati presso taluna delle casse camerali a motivo di malattia, o di assenza per altro titolo, di taluno dei contabili soggetti a cauzione non si esiga d'ordinario che il sostituto debba del pari garantire mediante cauzione; ciò non pertanto si dichiara che gli ufficiali e cancellisti di cassa potranno prestare cauzione per l'impiego immediatamente superiore al proprio, ed a cui sia annesso tale obbligo per il caso che venissero successivamente avanzati a tale impiego od in anticipazione fossero destinati a supplire temporariamente nelle relative gestioni, potendo tali garanzie determinare a preferenza la scelta dell'uno o dell'altro di simili impiegati a fungere le funzioni di posti superiori.

Codesto imperiale regio ufficio ne renderà consapevoli i dipendenti impiegati di cassa per loro norma.

(N.° 15.) *I* corsetti *ed i* busti, *le cui parti essenziali consistono in* pelle *e* tela, *in* balene *e* stecche d'acciajo, *pel daziato saranno da trattarsi come lavori da* guantajo.

N.° 3491-482. Dogane. M. C. V.
Venezia, 22 febbrajo 1848.

N.° 2713-622. M. C. L.
Milano, 14 febbrajo 1848.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 25 gennajo anno corrente, n.° 49169-1774, ha fatto conoscere, sopra quesito promosso dall'imp. regia amministrazione superiore camerale di Vienna, che i *corsetti* ed i *busti*, le cui parti essenziali consistono in *pelle* e *tela*, in *balene* e *stecche di acciajo*, sieno trattati come lavori da *guantajo* secondo la posizione n.° 17 delle nuove determinazioni doganali *del* 1.° *novembre* 1845 per pelli, e per gli oggetti che vi hanno relazione.

Cotesta imp. regia intendenza pertanto darà gli ordini opportuni ai dipendenti uffici esecutivi pel trattamento d'entrata dei corsetti e busti sopra indicati come lavori da guantajo secondo la menzionata posizione di tariffa.

(N.° 16.) *Prescrizioni da osservarsi rispetto all'ammissione in impiego civile di militari congedati.*

N.° 2107-781. M. C. L.

Milano, 23 febbrajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si comunica a codest' imp. regia intendenza copia del decreto aulico 1.° febbrajo 1848, n.° 51398-3163, per sua notizia e norma.

Copia di dispaccio dell' imp. regia Camera aulica generale in data 1.° *febbrajo* 1848, *n.°* 51398-3163, *diretto all' imp. regio Magistrato camerale lombardo.*

Giusta un' informazione avuta dall' imp. regio consiglio aulico di guerra sopra una domanda fatta dalla scrivente in dipendenza da alcuni casi speciali, presso il militare si decide sui delitti in parte mediante *sentenza in via di consiglio di guerra* (kriegsrechtliches), ed in parte mediante *sentenza in via di diritto ordinaria* (rechtliches), la quale ultima differisce in tal caso da una *sentenza pronunciata in via di consiglio di guerra* per ciò che è limitata a minori formalità, ad una misura di pena minore ed alla truppa militare dal sergente d'infanteria o cavalleria all' ingiù.

La *sentenza in via di diritto ordinaria* viene pronunciata anche per semplici mancanze, ogni qual volta la pena da infliggersi trascende la podestà disciplinare del comandante del reggimento.

Ciò posto, non sussiste alcuna differenza quanto agli effetti per l'ammissione ad impieghi civili fra il trattamento *in via di consiglio di guerra* e la sentenza pronunciata *in via di diritto ordinaria* per un delitto, il perchè anche nel secondo caso, negli eventuali aspiri di militari all'ammissione nella guardia di finanza, non può una tale ammissione a sensi dei dispacci della scrivente 27 aprile 1835, n.i 15698-1227, 23884-4362, e 30 ottobre 1846, n.° 43844-2664, invocarsi che da S. M.

Quanto alle pene inflitte mediante *sentenze pronunciate in via di diritto ordinaria* per semplici mancanze, la sanatoria per l'eventuale ostacolo da ciò nascente all'ammissione non è, avuto riguardo alle predette cose ed all'ultimo periodo del § 5 del regolamento organico e di servizio per la guardia di finanza, nelle attribuzioni dell'imp. regio magistrato camerale, e perciò le relative istanze d'ammissione, qualora si qualifichino meritevoli di speciale riguardo, devono di caso in caso rassegnarsi alla scrivente per la decisione.

Del resto l'imp. regio consiglio aulico di guerra con decreto in data del 10 dicembre scorso anno ha rilasciato a tutte le dipendenti autorità militari l'ingiunzione, che nei contingibili casi in cui sopra istanza di un individuo militare (ancora in attività di servizio o di già congedato) petente l'ammissione ad un impiego civile vengano per mezzo di uffici e funzionarj di finanza domandate informazioni sulla condotta da esso tenuta durante il militare servizio e sulle eventuali punizioni, si abbia nei rispettivi ruoli di condotta, estratti delle punizioni od altri

qualsivogliano documenti da comunicarsi, ad indicare ogni volta tassativamente, per quali mancanze l'individuo di cui si tratta sia stato punito in via disciplinare o mediante *sentenza in via di diritto ordinaria*, ovvero mediante *sentenza in via di consiglio di guerra*, e con quale pena, da che sarà quindi eziandio desumibile se la sentenza pronunciata *in via di diritto ordinaria* si riferisca ad un *delitto*, ovvero ad una *mancanza*.

Volta che cotali documenti non fossero emessi nel modo anzidetto, e le domande d'aspiro all'ammissione ad un impiego civile si credessero qualificate per la contemplazione, si incamminerà tosto il completamento dei detti documenti con riferimento al precitato decreto del consiglio aulico di guerra.

(N.° 17.) *Per gli articoli erariali militari, i quali giusta le vigenti prescrizioni sono da trattarsi* esenti da dazio, *non deve pure esigersi la competenza pel taglio della bolletta, pel suggello o per la pesatura.*

N.° 3545-847. M. C. L.
Milano, 23 febbrajo 1848.

N.° 4385-617. Dog. M. C. V.
Venezia, 29 febbrajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 3 febbrajo corrente, n.° 51912-5709, si è degnata di partecipare copia di un dispaccio da essa diretto all' imperiale regia amministrazione superiore camerale dell' Austria, col quale dichiara « che in riguardo agli articoli erariali militari, i quali giusta le vigenti prescrizioni sono da trattarsi *esenti da dazio*, anche la competenza pel taglio della bolletta, pel suggello o per la pesatura non deve venire riscossa. »

Ciò si partecipa a cotest' intendenza per opportuna sua norma e per l' opportuna istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 18.) *Schiarimento di alcuni dubbj emersi relativamente al compenso da bonificarsi agli impiegati viaggianti in commissione su di una strada ferrata.*

N.° 1610-187. M. C. L.

Milano, 24 febbrajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dietro dubbj emersi sulla retta applicazione delle auliche determinazioni comunicate a codest' ufficio colla precedente circolare 14 settembre 1847, n.° 20117-5406, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale degnossi abbassare l'ossequiato dispaccio 13 gennajo p.° p.°, n.° 49477-4127, di cui si unisce copia per opportuna notizia e norma.

Al n.° 1610-187. M. C.

Copia di dispaccio dell' imp. regia Camera aulica generale 13 gennajo 1848, n.° 49477-4127, diretto all' imp. regio Magistrato camerale di Lombardia.

In evasione dei rapporti 28 novembre 1847, n.i 24505-6539 e 25699-2871 (14866 V. e 14941 R.) vertenti sull' uso della strada ferrata da parte degli impiegati viaggianti in commissione, si dichiara al magistrato camerale verso ritorno degli allegati quanto segue:

Dal tenore letterale e dalla connessione del decreto della scrivente 2 luglio 1847, n.° 23253-1896, emerge chiaramente, che ad un impiegato nei casi in cui deve intraprendere un viaggio di servizio all' uopo di assumere una pratica d' ufficio sopra la strada ferrata, o immediatamente vicino alla medesima, e può quindi servirsi del mezzo di trasporto della strada ferrata, si devono corrispondere come bonifico delle spese di trasporto unicamente le competenze accordate per l' uso della strada ferrata, abbia o non abbia fatto uso della strada ferrata.

Per luoghi immediatamente vicini alla strada ferrata sono da intendersi quelli davanti ai quali passa la strada ferrata, ai quali quindi si può pervenire nel più breve termine e di regola senza servirsi di un mezzo di trasporto scostandosi dalla strada ferrata.

I quesiti pertanto che venissero eventualmente elevati sopra tale proposito dovranno dal magistrato camerale decidersi dietro valutazione dei rapporti locali e con riguardo sempre all'interesse delle finanze.

Del resto s' intende da sè che la disposizione del precitato dispaccio non può rispetto alle singole autorità ed uffici divenire operativa prima del ricevimento del rispettivo decreto circolare, e che la norma giusta la quale al dirigente la commissione è devoluto il conteggio delle spese di trasporto non è applicabile ai casi in cui il viaggio di servizio sia stato eseguito sopra la strada ferrata.

Del resto si accorda che venga corrisposta agli impiegati la mercede di portura di uso nel luogo pel trasporto del suo bagaglio, o la competenza per un posto nell'*omnibus*, oppure a seconda delle circostanze la competenza di *fiacre* per l' andata e ritorno dalla strada ferrata.

(N.° 19.) *Il fustagno per fodera, senza distinzione se sia liscio o peloso, non soggiace al bollo commerciale delle merci.*

N.° 3712-885. M. C. L.
Milano, 25 febbrajo 1848.

N.° 4430-623. Dog. M. C. V.
Venezia, 29 febbrajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 7 febbrajo corrente, n.° 45317-5035, si è degnata di comunicare copia di un dispaccio 14 detto mese e numero da essa diretto all' imperiale regia amministrazione superiore camerale per la Moravia, nel quale è soggiunto che « si trova indotta nello spirito delle vigenti prescrizioni sul bollo commerciale delle merci a dichiarare che il fustagno per fodera (*Futterbarchent*) in generale, senza distinzione se liscio o peloso, non soggiace al bollo commerciale delle merci. »

Ciò si partecipa a cotest' intendenza per opportuna sua norma e per l' analoga istruzione ai dipendenti uffici.

(N.° 20.) *Gl'individui della truppa che vennero effettivamente ammessi nella guardia di finanza rispetto alle domande di cessazione o rinunzia al servizio sono da trattarsi in parità degli altri inservienti dello Stato.*

N.° 4270-399. Guardie. M. C. V.
Venezia, 27 febbrajo 1848.

N.° 3639-894. M. C. L.
Milano, 29 febbrajo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Le disposizioni contenute nel § 396 del regolamento organico e di servizio sono applicabili soltanto agl'individui della guardia di finanza i quali non hanno ancora ottenuta la stabile ammissione nel corpo.

All' incontro come non sono operative le disposizioni anzidette per gl' impiegati, così non lo sono per quegl' individui della truppa che vennero definitivamente ammessi nel corpo, e quindi rispetto alle domande di cessazione o rinuncia dal servizio devono i medesimi trattarsi in parità degli altri inservienti dello stato.

Tale dichiarazione avutasi dall' eccelsa aulica camera generale mediante suo dispaccio 12 febbrajo corrente, n.° 5400-298, si comunica alle intendenze per opportuna loro norma.

(N.° 21.) *Alle carte geografiche in rilievo si devono applicare le disposizioni daziarie emanate in generale per le carte geografiche col decreto aulico 18 luglio 1840.*

N.° 3935-945. M. C. L.
Milano, 6 marzo 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 16 febbrajo p.° p.°, n.° 1169-35 si è degnata, inerentemente a proposta fatta dallo scrivente, di dichiarare che alle carte geografiche in rilievo si devono applicare le disposizioni daziarie emanate in generale per le carte geografiche col decreto aulico 18 luglio 1840, n.° 27830-976, quì pubblicato colla governativa notificazione 10 settembre 1840.

Cotest'intendenza renderà edotti della presente determinazione i dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 22.) *Si dichiarano senza effetto tutte le normali e disposizioni amministrative e finanziarie emanate dalle autorità rivoluzionarie, colle quali vennero abrogate o modificate le anteriori procedenti dalle legittime imp. regie autorità, come pure le promozioni, sostituzioni o traslocazioni d'impiegati regj o comunali.*

N.° 170.

Milano, 18 agosto 1848.

CIRCOLARE.

L'imp. regia Intendenza generale dell'armata a tutti i dipendenti uffici.

Tutte le normali e disposizioni amministrative e finanziarie emanate dalle autorità rivoluzionarie provinciali e centrali, colle quali vennero abrogate o modificate le anteriori procedenti dalle legittime autorità imp. regie si dichiarano senza ulteriore effetto.

Lo stesso vale per le promozioni, sostituzioni o traslocazioni d'impiegati regj e comunali, ed in generale di tutti quelli dipendenti da codest' imp. reg.....

S'incarica perciò codest'..... carica di impartire immediatamente le occorrenti disposizioni e di riferire entro il termine di sei giorni il rispettivo dettagliato risultato.

(N.° 23.) *Condizioni sotto le quali la corrispondenza officiosa fra le autorità ed i loro dipendenti impiegati spediti in missione è da trattarsi esente dal porto postale.*

N.i 14050-2291. 1848. N.° 2682. D. L.

Vienna, 22 agosto 1848.

CIRCOLARE.

L'imp. regia aulica suprema Direzione delle poste ai dipendenti uffici postali.

A tenore di ossequiato dispaccio del ministro delle finanze in data 26 luglio 1848, n.° 15984-626, la corrispondenza officiosa fra le autorità ed i loro dipendenti impiegati spediti in missione, in quanto che loro non sia devoluta la franchigia del porto già per disposizioni speciali, sia che la missione abbia avuto luogo in oggetti strettamente officiosi, oppure privati, è da trattarsi esente dal porto tanto nel ramo posta-lettere che in quello delle diligenze, semprechè i decreti delle autorità stesse sieno muniti del sigillo d'ufficio, e le lettere dirette dagli impiegati in missione alle loro preposte autorità portino sull'indirizzo il nome e carattere dei medesimi siccome impostanti. In ambedue i casi però

devono essere contrassegnati i pieghi rispettivi coll'inscrizione « d'*ufficio franco tutto* » (*).

Il che viene partecipato per la rispettiva intelligenza e norma.

(*) Eguale disposizione venne diramata dall'imp. regio tribunale d'appello lombardo alle dipendenti autorità giudiziarie colla circolare 23 settembre 1848, n.° 6099.

(N.° 24.) *Si notifica essere disposto il regio governo svedese a notiziare in avvenire al governo austriaco i singoli casi di morte di sudditi austriaci, in reciprocità di quanto viene praticato rapporto ai casi di morte di sudditi svedesi.*

N.° 5028. A. L.
Milano, 24 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

In relazione alla circolare 7 gennajo 1848, n.° 22, di questo tribunale d'appello, ed in adempimento di ossequiato aulico decreto 17 aprile p.° p.°, n.° 1006, del senato lombardo-veneto dell'imp. regia suprema corte di giustizia, si partecipa alle prime istanze, per loro

notizia, che in virtù della comunicazione dell'imp. regia cancelleria di corte e stato 27 marzo 1848, il regio governo svedese si è dichiarato disposto a notiziare in avvenire al governo austriaco, senza alcuna distinzione, i singoli casi di morte di sudditi austriaci, che avessero luogo in Isvezia nel modo stesso come dall'austriaco governo viene praticato rapporto ai casi di morte concernenti i sudditi svedesi.

(N.° 25.) *Obblighi incumbenti riguardo al bollo a quel consorte in lite che solo comparisse all' inrotulazione od elenco degli atti.*

N.° 4303. A. L.

Milano, 24 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

In seguito alla veneratissima sovrana risoluzione 19 maggio 1846 sopra un dubbio insorto si dichiara:

« Nei casi in cui all'irrotulazione od elenco degli atti comparisce un solo de' consorti in lite, questa parte non può più ritenersi assente; le

incumbe anzi, qualora non competesse a tutti i consorti l'esenzione dal bollo, di adempiere relativamente alla produzione della carta bollata per la spedizione della sentenza quanto dal § 100 testo tedesco, e § 83 testo italiano della legge sul bollo e sulle tasse è prescritto alla parte comparsa soggetta al bollo.

Se il consorte di lite, comparso al surriferito atto giudiziale, godesse in sua specialità dell'esenzione dal bollo dovrà nell'udienza stessa dichiarare al giudizio se dagli altri consorti di lite avesse conseguito l'importo per l'acquisto del bollo, o per qual motivo non possa produrre la carta bollata per gli altri consorti, e da quale dei medesimi obbligati al bollo potrebbe ottenersi la detta carta nel modo più facile e sollecito. Sopra ciò dovrà poi il giudizio procedere a norma della sovrana risoluzione 20 novembre 1841 ».

In esecuzione degli ordini del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, portati dall'aulico decreto 9 marzo anno andante, n.° 45, ciò si porta a notizia delle prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale di appello per propria norma.

(N.° 26.) *Disposizioni concernenti l'applicazione del bollo ai protocolli assunti dai giudizj nazionali sopra requisitorii di autorità estere.*

N.° 5030. A. L.

Milano, 24 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

In occasione di una domanda sull' applicazione del bollo ai protocolli assunti dai giudizj nazionali sopra requisitoria di autorità estere l' imp. regia camera aulica, di concerto coll' imp. regio tribunale supremo di giustizia, ha trovato di dichiarare con decreto 29 febbrajo 1848, n.° 4345, quanto segue:

« I protocolli da assumersi sopra requisitoria di autorità estere, qualora per la qualità dell' atto non fossero esenti dal bollo, soggiaciono al bollo al pari di quelli da assumersi a ricerca dell' autorità nazionale.

Le autorità nazionali requisite devono anticipare l' occorrente importo pel bollo coi proprj fondi, servendosi del fondo assegnato per le spese di cancelleria, ove tale assegno esiste, e colla trasmissione dei protocolli richiederne il rimborso.

Qualora in singoli casi non si poteste conseguire assolutamente senza colpa dell' autorità nazionale requisita il rimborso dell' importo del bollo, l' autorità stessa avrà da rivolgersi al tribunale d' appello per le opportune disposizioni ».

Tanto si comunica alle imp. regie prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale d' appello a loro norma in esecuzione dell' ordine abbassato dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 17 aprile anno corrente, n.° 1000, quì pervenuto il 22 andante agosto.

(N.° 27.) *Dichiarazione concernente il bollo da applicarsi agli atti che si assumono dal giudizio requisito a delegato.*

N.° 5021. A. L.

Milano, 24 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie civili della Lombardia.

All' oggetto di togliere dei dubbj insorti, l' imp. regia camera aulica generale, di concerto coll' imp. regio tribunale supremo di giustizia, ha trovato di dichiarare:

« Nei casi di delegazione e di requisitoria è da applicarsi agli atti che si assumono dal giudizio requisito o delegato, e che gli vengono presentati, il bollo prescritto dalla legge secondo la qualità del giudizio stesso delegato o requisito ».

Tanto si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie civili della Lombardia per propria norma in esecuzione degli ordini del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia contenuti nell'aulico decreto 17 aprile anno corrente n.° 937, quì pervenuto il 22 andante agosto.

(N.° 28.) *Modificazioni delle veglianti leggi penali provvisoriamente ordinate da S. M. I. R.*

N.° 5002. A. L.
Milano, 24 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

S. M. I. R. mediante veneratissima sovrana risoluzione 22 maggio 1848 si è degnata di ordinare provvisoriamente parecchie modificazioni delle veglianti leggi penali.

In esecuzione di rispettato aulico decreto 24 scorso giugno, n.° 1168, del senato lombardo-veneto dell' imp. regia corte suprema di giustizia, si comunica la traduzione di tale provvisoria ordinanza ai tribunali di prima istanza ed alle preture urbane e foresi per loro notizia e per l' esatta osservanza.

Al n.° 888 del Ministero della giustizia.

Traduzione al n.° 1168-*a*. 48.

Siccome parecchie disposizioni del codice penale dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia promulgate nel 3 settembre 1803, ed attualmente in vigore non corrispondono più per alcuna guisa al grado di coltura morale ed intellettuale dei popoli dell' impero austriaco ed alle istituzioni di uno stato costituzionale; così S. M. sopra proposizione del ministro della giustizia, e sentito il suo consiglio dei ministri, si è determinata colla sovrana veneratissima risoluzione 22 maggio 1848 di ordinare, che in via preliminare e fino a che venga pubblicato un nuovo codice penale da compilarsi nelle vie costituzionali, e da sanzionarsi, abbiano luogo le seguenti modificazioni delle vigenti leggi penali:

1.° Vengono poste fuori di vigore le disposizioni contenute nei §§ 17, lettere *b*) e *c*), 19, 20 e nel secondo periodo del § 22 della parte prima, e nei §§ 8, lettera *c*), 15, 16, 19 lettere *a*) e *c*) e 21 della parte seconda del citato codice penale.

Non può quindi d' ora in poi aver più luogo alcuna condanna per delitto

a) all' esposizione alla berlina;

b) a colpi di bastone o di verghe;

c) al marchio;

nè tampoco per grave trasgressione di polizia;

d) al castigo corporale, ovvero

e) alla pubblica esposizione nel cerchio di guardie.

2.° Nei casi in cui dalla legge è comminata quale esacerbazione una di queste specie di pena, verrà entro i limiti legali commisurata in modo più rigoroso la pena principale, oppure vi sarà aggiunto un inasprimento di altra delle specie ammesse dalla legge. In quanto al castigo corporale per gravi trasgressioni di polizia è stabilito qual pena principale avrà luogo in applicazione del § 23 della parte seconda del codice penale, la commutazione in arresto con riguardo ai mezzi di sussistenza del reo.

3.° Il castigo corporale non verrà più applicato in avvenire, nemmeno quale punizione disciplinare, in confronto d'incolpati o condannati, ma in luogo del medesimo si applicheranno le altre misure stabilite dalla legge.

4.° La perquisizione domiciliare prevista dal § 272 della prima parte del codice penale nei casi di sospetto di un delitto non potrà più per l'avvenire essere praticata dagli agenti dell'autorità politica a propria discrezione, ma si praticherà soltanto in base di una formale deliberazione del giudizio criminale dai delegati del medesimo, ovvero dall'autorità destinata dalla legge alla rilevazione del fatto, la quale autorità per altro dovrà essere appositamente autorizzata ad intraprendere tale atto dal giudizio criminale. Questa deliberazione verrà presa presso i giudizj collegiali dal consiglio, e presso i giudizj non collegiali dall'inquirente, a norma della disposizione impartita relativamente agli arresti personali dall'aulico decreto 19 settembre 1826, n.° 2220 della collezione tedesca delle leggi giudiziarie; sarà

all'atto d'intraprendere la perquisizione domiciliare esibita in iscritto all' abitatore della casa, che ne è colpito, ed insieme all' esatto cenno dei legali motivi di giustificazione verrà unita agli atti.

5.° La disposizione del § 306 codice penale parte prima, giusta la quale l'inquisizione a piede libero in confronto d'individui legalmente incolpati di delitto può aver luogo solamente allorquando l'imputazione riguarda un delitto, che secondo la legge porterebbe con sè una pena non maggiore di un anno di carcere, sarà in appresso generalmente applicabile in quel senso più mite che già fin ora da varj interpreti le venne attribuito. Il beneficio pertanto di risparmiare l'arresto dell'imputato, quando sussistano le altre condizioni del § 306, verrà esteso anche a quei casi nei quali la pena del carcere sia bensì generalmente commisurata dalla legge sino a 5 anni, ma secondo la qualità delle circostanze sia con verosimiglianza previsibile, che questa pena, a norma dei §§ 48 e 49 per la preponderanza delle circostanze mitiganti, o pel riguardo all'innocente famiglia dell'imputato, potrebbe venir ridotta ad un anno.

6.° Riguardo all' ordinamento delle carceri d'inquisizione, come pure delle case di pena pei detenuti per delitti, devono bensì ritenersi frattanto in osservanza le veglianti disposizioni, ma ai detenuti, massimamente agli imputati che semplicemente si trovano nelle carceri d'inquisizione, si procurerà nel modo di trattarli sotto ogni riguardo quell'alleviamento che è raccomandato dall' umanità e dalla decenza, e che è conciliabile colle disposizioni di legge, colla sicurezza della custodia e collo scopo della pena. In particolare però si dovrà

a) avere il debito riguardo, oltre chè alle altre precauzioni già prescritte, anche alla specie del delitto di cui sono contabili i detenuti, come pure al

grado della loro coltura, nella segregazione degli arrestati in determinate categorie; ed inoltre

b) non opporre alcun ostacolo ai detenuti, appunto in vista del grado della loro coltura, a ciò che possano applicarsi a letture adattate, ed avere i materiali occorrenti allo scrivere, perciò, posto interinalmente fuori di vigore il § 318 codice penale parte prima, si accorderà loro colle necessarie cautele, di aver lume acceso nelle ore di mattina e di sera.

7.° Le disposizioni dei §§ 363, 364 e del secondo periodo del § 365 della prima parte del codice penale vengono modificate nel senso, che nei tre casi ivi indicati, se cioè l'imputato di un delitto all'atto del costituto fa apparire un'alterazione di mente, o non dà risposta alcuna alle propostegli interrogazioni, o mentisce, non possa più applicarsi veruna punizione disciplinare qualsiasi. L'inquirente dovrà in questi casi, giusta la finale disposizione del § 363, invocare le istruzioni del tribunale superiore.

Finalmente

8.° I §§ 433 e 434 della prima parte restano così modificati, che soltanto nel caso in cui venga inflitta una pena della durata di 6 mesi almeno, debbano in avvenire essere assoggettate al superiore giudizio criminale prima della loro pubblicazione le sentenze di condanna proferite dai giudizj criminali di prima istanza sui delitti enumerati nei suddetti paragrafi.

Riguardo adunque ai delinquenti condannati per azioni meno punibili avrà luogo il beneficio, che il ritardo della ultimazione del processo, inseparabile dal dover rassegnare le sentenze al giudizio superiore, rimarrà escluso rispetto a tali sentenze di condanna, riguardo alle quali, attesa la brevità della durata della pena, quel ritardo non di rado riuscirebbe al condannato appunto più sensibile della stessa

pena meritata. Con ciò per altro non verrà in alcun modo limitato il diritto di ricorso contro siffatte sentenze che a norma della legge penale gli compete.

Relativamente all'abolizione della pena del lavoro pubblico per delitto, e dei pubblici lavori del comune per grave trasgressione di polizia, il ministero della giustizia di concerto col ministero dell'interno va contemporaneamente a rilasciare l'opportuno ordine alle rispettive autorità, affinchè riferiscano senza indugio quali ostacoli all'immediata abolizione anche di questa pena si oppongano per avventura nell'una o nell'altra provincia non solamente per la ristrettezza delle carceri, ma in principal modo riguardo alla salute dei condannati stessi, e come questi ostacoli possano indilatamente essere allontanati.

Debbano riservarsi alla dieta generale quelle ulteriori modificazioni delle vigenti leggi penali che il consiglio dei ministri pur riconosce desiderabilissime, quelle cioè che oltrepassano i limiti del semplice toglimento di rigorose sanzioni, dovendo a ciò supplire *nuove* disposizioni di legge.

La pubblicazione di questa ordinanza a tutte le autorità politiche e giudiziarie segue nei modi prescritti.

(N.° 29.) *Sono esenti dal bollo i decreti giudiziarj d'aggiudicazione d'immobili venduti all'asta esecutiva, ma soggiacciono al bollo proporzionale i protocolli d'asta assunti in via esecutiva, non che quelli eretti in via di onoraria giurisdizione.*

N.° 5131. A. L.
Milano, 26 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie ed agli altri Uffici dipendenti dall'Appello lombardo.

A toglimento di un dubbio insorto l'imp. regia camera aulica generale col decreto 11 marzo 1847, n.° 2430, di concerto coll'imp. regio supremo tribunale di giustizia ha dichiarato:

Che i decreti giudiziarj d'aggiudicazione d'immobili venduti all'asta esecutiva sono esenti dal bollo, giusta il § 81, n.° 6 del testo tedesco e 64, n.° 6 del testo italiano della legge sul bollo e sulle tasse; che però i protocolli d'asta assunti in via esecutiva soggiacciono al bollo prescritto dai §§ 31, 43 testo tedesco, §§ 32, 145 testo italiano, ed i protocolli d'asta eretti in via di onoraria giurisdizione all'incontro sono da stendersi sopra carta di bollo proporzionale

in conformità ai §§ 54, 65 testo tedesco, § 56 testo italiano della detta legge.

Tanto si partecipa a tutte le imp. regie prime istanze giudiziarie civili per loro norma in esecuzione del rispettato aulico decreto 2 p.° p.° maggio, n.° 171, del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

(N.° 30.) *Viene accordato che le obbligazioni dello stato e le frazioni dei due imprestiti con lotteria degli anni* 1834 *e* 1839 *possano sotto determinate condizioni essere accettate come cauzioni pel regio erario in riguardo ad* imprese, affittanze *e* somministrazioni, *ecc.*

N.° 5121. A. L.
Milano, 26 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

Inerentemente al rispettato aulico decreto n.° 831 del 16 maggio corrente anno del senato lombardo-veneto dell'imp. regia suprema corte di giustizia si comunica per loro opportuna notizia alle imp. regie prime istanze giudiziarie la traduzione dell'aulico decreto 7 febbrajo 1848, n.° 2922-197, rilasciato dall'imp.

regia camera aulica generale alle dipendenti autorità politico-amministrative, eccettuati gl' imp. regj governi di Milano e Venezia.

In pari tempo, come venne incaricato questo tribunale d'appello, si ordina alle inferiori istanze giudiziarie, affinchè sulle cartelle e relative frazioni dei due imprestiti con lotteria degli anni 1834 e 1839, sulle quali avesse luogo la manipolazione degli uffici dei depositi giudiziali, debbano le commissioni degli stessi depositi scrivere sopra ogni singola frazione le annotazioni di svincolo e di estradazione, essendochè le frazioni delle cartelle possono venire staccate le une dalle altre: queste scritturazioni dovranno essere al più possibile concise pel maggiore risparmio dello spazio già per sè ristretto di tali effetti, mentre le prolisse scritturazioni rendono necessaria la ristampa delle cartelle all' uopo della loro alienazione, od all' atto del loro ricevimento per cauzione, il che va congiunto a molti inconvenienti, e cagiona dispendio all' erario.

Traduzione del decreto aulico 7 febbrajo 1848, n.° 2922-197, rilasciato dall' imp. regia Camera aulica generale.

Onde possibilmente evitare i molti vincolamenti e svincoli delle obbligazioni dello stato, e le frazioni dei due imprestiti con lotteria degli anni 1834 e 1839, non che i con essi congiunti incagli, si venne alla

determinazione di accordare che per lo avvenire possano le dette obbligazioni e le loro frazioni suddette essere accettate come cauzioni pel regio erario in riguardo ad *imprese*, *affittanze* e *somministrazioni*, ecc. anche per più anni.

A fine però che la sicurezza dell'erario non sia per correre in qualche rischio devono osservarsi le seguenti condizioni:

1.° Sarà dovere del contraente all'atto della consegna delle bollette di lotto e loro frazioni degl'imprestiti con lotteria degli anni 1834 e 1839 di emettere pure un apposito documento relativo alle condizioni dell'asta;

2.° Non dovrà l'accettazione aver luogo che solo presso le casse immediatamente dipendenti dalle autorità camerali o politiche governative dietro ricevuta da rilasciarsi al depositante;

3.° Le carte consegnate in via di deposito saranno prese in conto e custodite gelosamente sotto più chiavi, ed all'atto dei riscontri si dovrà usare la maggiore attenzione riguardo all'effettiva esistenza di questi depositi;

4.° Il rilascio non potrà accordarsi se non dietro ordinanza dell'autorità preposta, e verso la riconsegna della quitanza di deposito;

5.° L'autorità che emette tale ordine sarà in ispecialità risponsabile perchè il rilascio sia accordato a quello che depositò la cauzione ed a'suoi eredi, e soltanto dopo avuta la piena persuasione che l'obbligo contrattuale sia stato pienamente adempiuto e giustificato;

6.° Devono le obbligazioni e così pure le frazioni degli imprestiti con lotteria degli anni 1834 e 1839 esenti da vincolo, depositate per lo spazio di più anni, farsi conoscere nelle specifiche più ampie prescritte dall'ordinanza della camera aulica 20 febbrajo 1836, n.° 1805-158, ogni trimestre, eccettuate

quelle obbligazioni al presentatore senza vincolo, che vennero depositate per lo spazio di oltre un anno, onde impedire che non vengano conservate in deposito come cauzione carte già ammortizzate od in corso di prossima procedura di ammortizzazione. In questa specifica non saranno annotate che quelle depositate nel corso dell'ultimo trimestre;

7.° Oltre alla già sopra ricordata più ampia specifica dovrà essere sottoposto all'imp. regia camera aulica generale anche un altro elenco di quelle polizze di lotteria o loro frazioni dei prestiti con lotteria degli anni 1834 e 1839 prima dell'espiro di ogni semestre, onde poter disporre per la permuta di quelle polizze o loro frazioni che fossero sortite nell'estrazione con altre non ancora sortite, e per disporre l'occorrente, onde evitare una eventuale ammortizzazione di tali effetti;

8.° La stessa disposizione avrà luogo anche per quelle polizze o loro frazioni, le quali dopo l'espiro del termine del contratto venissero lasciate in ulteriore deposito come cauzione per un nuovo contratto, nel qual caso si intende da sè, che dovrà essere emesso un nuovo documento di deposito, e che le dette polizze e loro frazioni, che serviranno a nuova cauzione, dovranno essere assunte nelle specifiche al § 6 sopradetto.

Di ciò viene codest. . . . . reso edotto in appendice al decreto 20 febbrajo 1836, n.° 1805-158, per esatta osservanza.

(N.° 31.) *È permessa in via provvisoria la riattivazione delle corse periodiche di diligenze ed* omnibus *privati: ulteriori interinali prescrizioni da osservarsi in proposito dalle imprese e dalle stazioni.*

N.° 2284.

Milano, 27 agosto 1848.

CIRCOLARE.

L'imp. regia Direzione delle poste in Milano agl'imp. regj Ispettorati, Uffici e stazioni di posta.

L'imp. regia intendenza generale dell'armata nel permettere in via provvisoria la riattivazione col 1.° settembre p.° v.° delle corse periodiche di diligenze ed *omnibus* privati, le di cui imprese trovansi già munite di formale licenza delle legittime autorità governative, ha pure emanate ulteriori interinali prescrizioni, cui debbono le imprese e le stazioni puntualmente attenersi, oltre alle massime e condizioni generali già vigenti anche pei rapporti di finanza e di polizia.

Queste prescrizioni, che si comunicano alle imprese ed agl'interessati mastri di posta, vengono rese note coll'unito foglio anche agl'ispettorati ed uffici, acciò ciascuno, in quanto li

risguardi per diritto di giurisdizione locale, vi presti precisa esecuzione, e del pari rigorosa sorveglianza del pieno loro adempimento a tutela dell'interesse erariale e pubblico, come dei diritti ed obblighi reciproci dei mastri di posta e delle imprese private, tenendo per conseguenza con puntualità ragguagliata questa direzione d'ogni contingibile eventuale infrazione in merito.

N.° 491.

1.° Tutte le imprese di private diligenze, *omnibus*, ecc. (tra le quali si sottintendono tutte le vetture pubbliche che partono ed arrivano in giorni ed ore fisse, compresevi le giornaliere, e che sono destinate al trasporto di persone), le quali con autorizzazione superiore eseguirono le loro corse sino al 18 marzo p.° p.°, potranno dal 1.° settembre p.° v.° riprendere le dette corse nei modi e sotto le condizioni che vigevano prima degli sconvolgimenti del mese di marzo p.° p.°

2.° Tale concessione non è però che provvisoria, e potrà essere rivocata tanto in massima, quanto in un caso concreto, ogni qual volta tale misura sarà ritenuta necessaria.

3.° Onde togliere però le continue quistioni fra i mastri di posta e le imprese stesse, o per ritardato pagamento delle rispettive competenze, o per eccessivo carico, o per cattivi cavalli, viene imposto a tutte le dette imprese indistintamente quanto segue:

a) Il pagamento delle competenze ai mastri di posta sia per corsa (facendo uso dei cavalli di posta), sia d'indennizzo (servendosi un'impresa dei cavalli

proprj), dovrà essere effettuato di volta in volta, e prima della partenza, nelle mani del rispettivo mastro di posta, o del suo agente; in caso contrario il mastro di posta, o chi per esso, ha il diritto di non somministrare altri cavalli della stazione, e di far fermare i cavalli non suoi di cui l'impresa vorrebbe servirsi.

b) L'attiraglio delle vetture private sarà da regolarsi precisamente conforme alle norme vigenti per le vetture erariali, di modo che il numero dei cavalli da attaccarsi sarà da calcolarsi in ragione del peso e della struttura della carrozza vuota, del peso del carico complessivo e della celerità colla quale si vorrà eseguire il viaggio.

c) Per garantire i mastri di posta contro ogni abuso delle imprese e dei loro agenti sarà da farsi rilevare sulla pubblica pesa il peso d'ogni singola carrozza, che sarà da inscriversi in luogo di facile vista sulla carrozza stessa. La direzione terrà un elenco di tutte le carrozze coi loro rispettivi numeri, denominazioni, ecc., e vi registrerà pure il peso rilevato d'ufficio.

d) Ogni impresa dovrà registrare esattamente nel prescritto elenco non solo i viaggiatori, ma pure i relativi capi di bagaglio col rispettivo peso, e tutti i pacchi, gruppi, effetti, pure col rispettivo peso.

e) Ogni impresa avrà prima della partenza da rilevare il peso complessivo del carico, calcolando ogni passeggiere ed il conduttore per 120 libbre di Vienna, e regolarne di conformità l'attiraglio. Questo computo dovrà essere riformato e regolato ovunque avvenisse aumento o diminuzione del carico.

f) Ogni mastro di posta avrà diritto all'ispezione di questa specifica del peso del carico, ed ove avesse motivo a dubitarne della sincerità, potrà pretendere di far eseguire l'esperimento pratico alla

pesa pubblica, se ve n'è in luogo, o d'accompagnare la vettura sino al prossimo luogo ove ne esiste una.

g) Osservando le prescrizioni di cui sopra, ogni impresa ha il diritto di essere bene servita nel tempo prestabilito, salvo lo stato cattivo delle strade per le intemperie della stagione; ed è perciò che in caso di ritardi maggiori di un quarto d'ora il rispettivo conduttore avrà il diritto di sospendere momentaneamente il pagamento della mancia al postiglione, od anche dell'intiera corsa (se non l'avesse pagata prima della partenza), facendone però tosto rapporto presso il più prossimo imp. regio ufficio postale, depositandovi le competenze trattenute.

4.° Onde poi ottenere una possibilmente esatta controlleria dei prodotti dovuti dalle imprese private all'erario postale sarà da ordinarsi ad ogni ufficio postale di uno stradale percorso da vetture private, a recarsi giornalmente nel rispettivo ufficio dell'impresa privata per ispezionarvi il prescritto registro, per estrarne e registrare in apposito elenco il numero dei viaggiatori partiti, ed il rispettivo importo incassato; tale operazione sarà da certificarsi nel registro stesso colla firma del rispettivo impiegato postale giorno per giorno, e l'elenco di cui sopra sarà da spedirsi alla fine del mese all'imp. regia direzione delle poste per il voluto confronto coi *bordereaux* originali.

(N.° 32.) *Cessazione della convenzione conchiusa il 6 giugno 1838 fra il regio governo sardo e l'imp. regio governo austriaco per la reciproca consegna dei delinquenti.*

N.° 5126. A. L.

Milano, 31 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie di Lombardia.

Il ministro della giustizia con dispaccio 19 aprile p.° p.°, n.° 149, in seguito a partecipazione 14 detto del ministero degli affari esteri, significò all'imp. regio tribunale supremo di giustizia, che il regio governo sardo ha data la denunzia per la cessazione della convenzione 6 giugno 1838 conchiusa tra lo stesso regio governo sardo e l'imp. regio governo austriaco per la reciproca consegna dei delinquenti, e ciò in relazione al § 19 della convenzione medesima.

Tanto si comunica alle imp. regie prime istanze giudiziarie per norma nei casi di punitiva giustizia, che fossero per verificarsi, in seguito all'aulico rispettato decreto n.° 1060 del 16 maggio 1848 del senato lombardo-veneto dell'imp. regia suprema corte di giustizia.

(N.° 33.) *Tutte le stime giudiziali in affari non contenziosi, trattandosi di cose mobili, devono aver luogo a mezzo di un solo perito per ogni categoria di oggetti da stimarsi.*

N.° 5322. A. L.

Milano, 31 agosto 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

In seguito a dispaccio 5 agosto 1848, n.° 2007, l'imp. regio ministero della giustizia ha, d'accordo col consiglio dei ministri, trovato di disporre in via provvisoria quanto segue:

A fine di risparmiare spese alle parti viene frattanto, sino all'attivazione di un nuovo regolamento giudiziario, ordinato che tutte le stime giudiziali in affari non contenziosi, quando trattasi di cose mobili, debbano aver luogo col mezzo di un solo perito per ogni categoria di oggetti da stimarsi, qualora le parti interessate non domandino espressamente esse medesime l'intervento di due esperti.

Del che si rendono intese tutte le prime istanze giudiziarie per propria norma in adempimento di rispettato aulico decreto 22 spirante agosto, n.° 1622, del senato lombardo-veneto dell'imp. regia corte suprema di giustizia.

(N.° 34.) *Vengono abolite le prescrizioni finora sussistenti circa al divieto agl' impiegati e praticanti* di dedicarsi contemporaneamente agli studj.

N.° 5332. A. L.
Milano, 31 agosto 1848.

CIRCOLARE.

A tutte le imp. regie Autorità giudiziarie della Lombardia.

L'imp. regio ministro della giustizia con suo dispaccio 1.° spirante agosto, n.° 1835, ha fatto conoscere, che l'imp. regio ministero della pubblica istruzione, mediante sua dichiarazione 13 luglio 1848, si è determinato di abolire le prescrizioni finora sussistenti del divieto agl' impiegati e praticanti *di dedicarsi contemporaneamente agli studj*, del che furono in pari tempo resi edotti i capi dei governi provinciali.

Ciò si partecipa a tutte le imp. regie autorità giudiziarie lombarde per propria norma in obbedienza all'aulico ossequiato decreto 26 suddetto agosto, n.° 1624, del senato lombardo-veneto dell' imp. regia suprema corte di giustizia.

(N.° 35.) *Riattivazione in Lombardia del giuoco del lotto e della direzione dalla quale dipende.*

N.° 1129.

Milano, 4 settembre 1848.

Imperiale regia Direzione del lotto in Lombardia.

AVVISO.

In relazione ad espresso ordine di S. E. il comandante in capo feld-maresciallo conte Radetzky, comunicato a questa direzione dall' imp. regia intendenza generale dell' armata, viene riattivato il giuoco del lotto e la direzione dalla quale dipende.

Incaricato il sottoscritto direttore della relativa esecuzione, dispone:

1.° Tutti quei ricevitori dell' imp. regio lotto, i quali trovavansi in attività di esercizio in queste provincie di Lombardia il giorno 18 marzo andante anno, sono abilitati a riassumerlo sotto l' impero della preesistente sovrana patente 22 giugno 1817 e l' osservanza delle discipline e patti vicendevoli che erano in corso all' epoca suenunciata.

2.° Quelli quindi fra i ricevitori suddetti, i quali versavano i loro prodotti nella cassa di

questa direzione, e che intendessero giovarsi della riabilitazione suindicata, potranno manifestare alla direzione stessa la loro adesione, nella quale circostanza sarà ad essi consegnato l'occorrente numero di libri bollettarj per le prime estrazioni, le quali per ora, e sino a nuova disposizione, avranno luogo esclusivamente in Milano nei giorni stessi che erano già stabiliti dalla relativa specifica.

Per lo stesso effetto i ricevitori nelle altre provincie si dirigeranno alle rispettive imp. regie intendenze nelle casse delle quali versavano i loro introiti.

L'inoltro dei libri bollettarj consunti si praticherà a mezzo delle rispettive corrispondenze erariali, in modo che la spedizione stessa abbia a giungere in Milano ed alla direzione per le ore dieci antimeridiane del giorno stesso in cui avranno luogo le estrazioni successive.

(N.° 36.) *Soluzione di varj quesiti e dubbj elevati sull'intelligenza ed applicazione della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 portante delle modificazioni su diverse disposizioni del codice penale.*

N.° 5817. A. L.
Milano, 14 settembre 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

In adempimento di rispettato aulico decreto 31 scorso agosto, n.° 1535, del senato lombardo-veneto dell'imp. regia suprema corte di giustizia si comunica in copia alle prime istanze per loro notizia e norma la declaratoria 12 luglio p.° p.°, n.° 1483, emanata dall'imp. regio ministero di giustizia a schiarimento di varj quesiti e dubbj elevati sull'intelligenza ed applicazione della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 al § VIII stata diramata colla circolare di questo tribunale d'appello 24 suddetto agosto, n.° 5002, portante varie modificazioni colle quali vengono mitigate parecchie disposizioni del codice penale.

Al n.° 1483. I. M.

ISTRUZIONE MINISTERIALE

abbassata dall' imp. regio Ministero della giustizia col dispaccio 12 *luglio* 1848, *n.°* 1483, *e dall'imp. regia suprema Corte di giustizia in Vienna coll'aulico decreto* 20 *detto, n.°* 4596, *ai Tribunali d'appello ed ai Giudizj criminali di prima istanza delle antiche provincie della monarchia austriaca, ed al senato della suprema Corte di giustizia residente in Verona coll'aulico decreto* 31 *agosto* 1848, *n.°* 1535, *alle prime e seconde Istanze giudiziarie del regno lombardo-veneto per la conforme osservanza.*

Continuano a conservare il loro pieno vigore tutte quelle disposizioni dell' imperante codice dei delitti e quelle aggiuntevi disposizioni posteriori che non furono cambiate o espressamente abolite dalla veneratissima sovrana risoluzione 22 maggio 1848, portata dall'ordinanza ministeriale 29 maggio stesso, n.° 888, e dall'aulico decreto 24 giugno successivo, n.° 1168, del senato lombardo-veneto dell'imp. regia suprema corte di giustizia.

Inerendo a questo principio, già stabilito nel § 9 del codice civile generale per norma nell'interpretazione di tutte le leggi, riesce affatto ovvia la soluzione degli emersi dubbj e quesiti.

1.° quesito.

Se le sentenze proferite sui delitti enumerati nel § 433 *del codice penale parte prima debbano dal giudizio di prima istanza essere assoggettate alla decisione del superiore giudizio anche nel caso che pronuncino l'assoluzione dell'inquisito o la sospensione dell' inquisizione per difetto di prove legali.*

Per il premesso principio questo quesito dee ricevere soluzione *affermativa*; ed infatti la sopraccitata sovrana risoluzione riportata nell'art. VIII dell'ordinanza ministeriale 29 maggio 1848, soltanto rispetto alle sentenze di *condanna*, ha tolto l'obbligo di rassegnarle al superiore giudizio criminale, e ciò pel motivo indicato nella stessa ordinanza e con riguardo al desiderio di molti giudizj criminali di prima istanza giunto a cognizione del ministero della giustizia; ma nulla ha cambiato relativamente alle altre specie di sentenze da rassegnarsi com'è prescritto dal § 433. L'obbligo, che dee pertanto continuare, di rassegnare al superior giudizio le sentenze di assoluzione o di sospensione del processo non è sostanzialmente in contraddizione alcuna colla nuova disposizione. Ed invero al legislatore per le viste di pubblica sicurezza dee sommamente interessare, che in riguardo all'*importanza* della maggior parte dei delitti annoverati nel § 433 nessuno che siasi reso effettivamente colpevole di uno dei delitti sì rilevanti, rimanga *assolutamente impunito*, e che perciò le sentenze di assoluzione o di sospensione di processo proferite dal primo giudice sopra siffatti delitti vengano previamente assoggettate anche alla disamina del giudizio superiore, laddove importa assai meno, che trattandosi di un reato per sè leggiero, l'inquisito, già in massima riconosciuto meritevole di castigo dal primo giudice, venga assoggettato ad una pena di troppo breve durata. Questo caso infatti non potrebbe verificarsi che riguardo ad uno dei delitti *della più minima importanza* fra quelli mentovati nel § 433, essendosi nella nuova disposizione limitato a meno di sei mesi il massimo della pena che il primo giudice può da sè pronunciare. La citata provvisoria ordinanza sanzionata da S. M. I. R. ebbe la mira di togliere

quegli inconvenienti, che, anche durante l'attuale organizzazione dei giudizj criminali di prima istanza, potevan farsi cessare senza *maggior pericolo;* ma il ritardo necessariamente congiunto coll'obbligo di rassegnare al superiore giudizio, od anche alla suprema corte di giustizia, le sentenze di sospensione di processo e di assoluzione, ritardo che specialmente in quest' ultimo caso riesce di peso all' inquisito, non potè pur troppo, per la presente organizzazione dei giudizj criminali, essere allontanato senza un pericolo ancora maggiore. Cesserà per altro da sè colla imminente riforma dell' organizzazione giudiziaria e dell' intiera procedura penale.

2.° quesito.

Se allorquando il giudizio criminale desiste dalla preliminare investigazione sopra uno dei delitti indicati nel § 433, *il relativo decreto di desistenza debba, giusta la risoluzione sovrana* 21 *novembre* 1837, *esser portato alla cognizione del giudizio superiore.*

Per le considerazioni esposte nella soluzione del primo quesito deve anche questo essere risolto *affermativamente*, nulla avendo in ciò cambiato la sovrana risoluzione 22 maggio 1848.

3.° quesito.

Se il giudizio superiore abbia la facoltà di cambiare in un' altra più rigorosa la sentenza di condanna per uno dei delitti mentovati nei §§ 433 *e* 434 *che gli viene rassegnata dal giudice inferiore.*

Secondo il chiaro tenore del § 440 del codice penale parte prima dee senza il minimo dubbio essere risolto *affermativamente* anche tale quesito, perchè la surripetuta risoluzione sovrana 22 maggio 1848

non dispose alcun cambiamento nella disposizione dello stesso § 440, e perchè nel caso previsto da questa sovrana risoluzione all'articolo VIII, della *conservazione* dell'obbligo di rassegnare al tribunale d'appello le sentenze di prima istanza, tale inoltro continua a seguire *principalmente* per l'importanza del *delitto*, anzichè per l'importanza della pena, avuto però anche alla maggior pena un riguardo meramente coordinato.

4.° quesito.

Se il § 442 del codice penale parte prima ed il decreto aulico 25 giugno 1808, n.° 849, della collezione tedesca delle leggi giudiziarie (XII dell'appendice alla prima parte del codice penale) conservino il loro pieno vigore, e se quindi il giudizio superiore abbia da sottomettere alla suprema corte di giustizia ogni sentenza che ha per oggetto uno dei delitti accennati nelle disposizioni quì indicate.

Per il principio premesso deve risolversi in generale *affermativamente* anche questo quesito, imperciocchè nemmeno in ciò fu portato alcun cambiamento dalla nuova disposizione. Un'eccezione, che per sè conseguita dalla ridetta disposizione 22-29 maggio 1848, ma che in ultima analisi è soltanto apparente, può ravvisarsi in quei soli casi poco rilevanti di abuso della podestà d'ufficio e di perturbazione dell'interna tranquillità dello stato, nei quali il giudizio criminale di prima istanza ha già pronunciata una pena minore del carcere per sei mesi, e conseguentemente non essendo siffatta sentenza, appunto in forza di questa nuova disposizione, da rassegnarsi tampoco al giudizio superiore, non può nemmeno quest'ultimo sottometterla alla suprema corte di giustizia.

(N.° 37.) *Norme concernenti la somministrazione dei generi di sussistenza all'imp. regia armata d'Italia a carico delle provincie del regno lombardo-veneto.*

N.° 2736.

Milano, 19 settembre 1848.

CIRCOLARE.

L'imp. regia Intendenza generale dell'armata alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dacchè per superiore decisione fondata sulle imperiose circostanze attuali la somministrazione dei generi di sussistenza all'imp. regia armata d'Italia dovrà tenersi intieramente a carico del paese fino a nuovo ordine, S. E. il signor feldmaresciallo ha rivolto le sue sollecitudini a trovar modo di rendere possibilmente men sensibile ai contribuenti quest'onere grave, ma necessario per ora.

Un'equa ripartizione dei pesi, l'attivazione di regolari forniture in luogo delle requisizioni dirette, la possibile riduzione delle competenze del soldato e la regolazione delle nuove imposizioni all'uopo occorrenti, con riguardo a quelle già in corso per lo stesso titolo, furono giudicati i mezzi più adattati a raggiungere l'intento.

S. E. il signor feld-maresciallo conte Radetzky ha perciò trovato di segnare le seguenti norme, della di cui puntuale ed immediata esecuzione sono incaricate e tenute responsabili le regie delegazioni provinciali.

1.° Le prestazioni militari fin quì occorse per l'imp. regia armata d'Italia, e che potranno occorrere in seguito, formeranno in cumulo un onere ripartibile sopra tutto il territorio del regno lombardo-veneto.

2.° A tempo opportuno sarà provveduto al conguaglio; intanto ciascuna provincia provvederà alle truppe di stazione e di passaggio, non che agli spedali militari dentro i proprj confini coi mezzi che saranno additati in seguito.

3.° Fino a tutto il mese corrente il relativo servigio continuerà coi metodi in corso.

4.° A cominciare dal 1.° di ottobre p.° v.°, cessate le requisizioni, la somministrazione dei generi di sussistenza militare seguirà per mezzo di appositi fornitori all'appoggio di regolari contratti, valevoli per un trimestre, e colla riserva di prorogarlo per un altro trimestre ove occorresse.

5.° Lo stesso provvedimento potrà estendersi ai trasporti militari ove ciò sarà giudicato opportuno.

6.° Una commissione provinciale sotto la presidenza del regio delegato o di chi ne fa le veci

e scelta dalla congregazione provinciale sopraintenderà esclusivamente a questa azienda. Le autorità distrettuali e comunali saranno tenute a prestarle ogni necessaria assistenza.

7.° A far fronte alle spese relative le provincie lombarde, salvo successivo conguaglio, formeranno un fondo sociale mediante straordinaria sovrimposta sull'estimo in ragione di quattro centesimi per iscudo in ciascuna delle rate prima e seconda dell'anno camerale 1849.

Le regie delegazioni, a tempo opportuno, appronteranno i relativi quinternetti di scossa.

Che se la commissione provinciale, d'accordo col collegio provinciale, crederà opportuno, a sollievo dell'estimo e sull'esempio di quanto fu operato in altre provincie, attivare altre imposizioni da cui si potrà ritrarre con sicurezza lo stesso importo, essa viene abilitata a mettere in esecuzione il relativo progetto per questo titolo speciale.

8.° Metà del prodotto di ciascuna provincia sarà versata in cassa provinciale a disposizione dell'apposita commissione, l'altra metà sarà versata a titolo di deposito sociale nella regia cassa di finanza.

9.° La commissione provinciale disporrà dei fondi a sua disposizione mediante mandati a madre e figlia firmati dal regio delegato, o da chi ne sostiene le funzioni, e da due membri della

commissione. Del deposito sociale non potrà essere disposto se non dietro speciali ordini superiori.

10.° Contemporaneamente al suddetto straordinario contributo non potrà darsi in iscossa a carico dell' estimo alcun' altra sovrimposta per titolo di prestazioni militari. In generale per questo titolo non potrà attivarsi da quindi innanzi alcuna contribuzione od imposta di qualsiasi sorta senza l'espressa autorizzazione di S. E. il feld-maresciallo.

11.° Il prodotto dei prestiti forzati già attivati in alcune provincie, e così gli altri fondi predisposti pel servizio dell'armata potranno essere erogati pei relativi impegni contratti e da contrarsi a tutto il mese corrente.

I civanzi che rimanessero potranno essere versati a diffalco della seconda rata dello straordinario tributo.

12.° A tacitazione dei residui creditori per prestazioni militari a tutto il mese corrente le commissioni provinciali sono autorizzate ad emettere dei boni girabili fruttanti il tre per cento in ragione di anno, estinguibili entro tre anni al più tardi coi mezzi da stabilirsi dalla congregazione provinciale, salva la superiore approvazione e salvi gli effetti del conguaglio.

Le regie delegazioni, sentito il collegio provinciale, proporranno se e con quali norme

convenga autorizzare l' emissione di boni fruttiferi anche a favore dei somministratori di alloggi militari, avuto riguardo alla disposizione della legge che assoggetta gli abitanti a quest' obbligo in turno regolare.

13.° L' estinzione dei boni seguirà mediante estrazioni a sorte semestrali o trimestrali, pagando di volta in volta il capitale ed i prodi scaduti dei boni estratti.

14.° I boni saranno emessi in base dei necessarj ricapiti da giudicarsi dalla commissione provinciale e di una tariffa di prezzi da stabilirsi a termine di ragione e di equità.

Dovranno essere staccati da bollettarj a madre e figlia e portare le firme prescritte per i mandati.

15.° Per le prestazioni decorribili dal 1.° ottobre in poi le commissioni provinciali prenderanno norma dall' annessa dimostrazione che determina le competenze dei soldati. Esse si procureranno poi dai rispettivi comandi militari le notizie occorrenti sulla forza dei presidj, della truppa in marcia e degl' individui raccolti negli spedali.

16.° Spetterà alle commissioni provinciali di estendere i capitoli d'appalto, e di stabilire uno o più fornitori secondo che troveranno più vantaggio o crederanno meglio assicurato il servizio.

17.° Le contabilità dei fornitori dovranno essere corredate delle ordinazioni e delle ricevute dei rispettivi comandanti militari, ed i pagamenti dovranno essere regolati con riguardo ai mezzi di cui potrà disporre la commissione.

18.° A semplificazione delle contabilità relative agli spedali militari gioverà stabilire un prezzo determinato per giorno e testa.

19.° A suo tempo le contabilità dei fornitori saranno prodotte alla congregazione provinciale per la definitiva approvazione e per le successive disposizioni che occorressero.

Le regie delegazioni accuseranno il ricevimento della presente circolare ed alla fine del mese corrente faranno rapporto sulla prestata esecuzione.

Competenza giornaliera del soldato in generi di sussistenza a peso e misura di Vienna.

1.° Pane composto di metà farina di frumento e metà di segala, del peso di lotti 51 $\frac{1}{2}$.

2.° Carne di manzo mezza libbra.

3.° Vino un seitel.

4.° Riso sei lotti.

5.° Sale mezzo lotto.

6.° L' occorrente legna da bruciare e lume.

7.° Paglia da letto 30 funti trimestralmente per un soldato.

Per i cavalli: un ottavo di metzen d'avena, 10 funti di fieno e tre funti di paglia da strame.

Per i cavalli del treno e dell'artiglieria la razione d'avena potrà essere secondo il bisogno aumentata della metà.

Osservazioni. Nei casi che non fosse possibile di trovare l'occorrente quantità di avena e di fieno, potranno aver luogo le seguenti sostituzioni: in luogo di un ottavo di metzen d'avena, potrà darsi un decimo di metzen d'orzo, ovvero un duodecimo di metzen di segala o sorgo turco — in luogo di otto e dieci funti di fieno saranno accettati quattordici funti di paglia d'avena o di orzo.

Così riguardo al riso potrà in caso di bisogno somministrarsi un ottavo di mass di legumi, o una terza libbra di farina di frumento o paste.

La legna da bruciare è da somministrarsi col ragguaglio di 1200 razioni per klafter di legna forte regolamentare, e di 900 razioni per klafter di legna forte all'uso del paese, — l'olio da bruciare col ragguaglio di 1044 razioni per mass. — Le candele di sego in ragione di 300 razioni per funto. Per i mesi d'inverno questi ultimi tre articoli devono essere raddoppiati.

(N.° 38.) *Disposizioni relative all'applicazione dei bolli sui duplicati di sentenze, di decreti di aggiudicazione di eredità ed altri simili emanati prima dell'ora vigente legge sul bollo e sulle tasse.*

N.° 6194. A. L.
Milano, 23 settembre 1848.

CIRCOLARE.

A tutte le imp. regie prime Istanze giudiziarie di Lombardia.

Relativamente all'applicazione dei bolli sui duplicati di sentenze, di decreti di aggiudicazione di eredità ed altri simili, emanati prima della legge sul bollo e sulle tasse ora vigente, viene ordinato dall' imp. regio ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze ciò che segue:

I duplicati, che nel tempo in cui è in vigore la legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 vengono rilasciati di sentenze o decisioni, che tengono luogo delle medesime, emanate prima dell'attivazione di quella legge, sono soggetti a senso del § 24 di tale legge al bollo prescritto nei §§ 35, 36, 37, 46 e 47 della stessa legge (§§ 36, 37 e 38 del testo italiano).

I duplicati, che nel tempo in cui è in vigore la legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840

vengono rilasciati di decreti emanati prima dell' attivazione di quella legge all' uopo d' aggiudicazione d'eredità, di consegna di una sostanza pupillare o di curatela, di finali evasioni giudiziali sulla separazione della facoltà allodiale da quella vincolata a fedecommesso, sostituzione o feudo, e di assensi di permutare, trasmutare od onerare un fedecommesso o sciogliere il vincolo fedecommissario, sono soggetti al prescritto bollo nei §§ 55, 57 e 66 di quella legge (§§ 46 e 48 testo italiano) rispetto al primo duplicato che venisse rilasciato sotto il regime di tale legge: i duplicati ulteriori sono da trattarsi come spedizioni ufficiose esenti dal bollo, a senso del § 81, n.° 6 della stessa legge (§ 64, n.° 6 testo italiano), salve le cautele ordinate dall' imp. regia camera aulica col dispaccio 12 agosto 1846, n.° 32089, pubblicato col decreto aulico del supremo senato lombardo-veneto 28 maggio 1847, n.° 2993.

I duplicati ora da rilasciarsi di decreti di aggiudicazione d' eredità che vengono comunicati dalle istanze di ventilazione alle istanze pupillari, nei casi vi entri come erede un pupillo soggetto ad un' altra istanza pupillare, sono esenti dal bollo anche nella prima edizione a senso del § 81, n.° 5 (§ 64, n.° 5 testo italiano), semprechè tali duplicati non vengano rilasciati ai tutori, curatori od altre parti, o non vengano ricercati

dai medesimi, *ma servano semplicemente ad uso d' ufficio.*

In esecuzione del dispaccio del ministro della giustizia 20 agosto p.° p.°, n.° 2022, e dei corrispondenti ordini abbassati dalla suprema corte di giustizia in Verona coll'aulico decreto 12 andante settembre, n.° 1779, se ne rendono intese tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale d' appello a propria norma ed osservanza.

(N.° 39.) *Ulteriori attribuzioni demandate alle imp. regie delegazioni in relazione all'ampliazione delle facoltà ad esse già concedute colla notificazione* 10 *agosto a. c.*

Milano, 13 ottobre 1848.

CIRCOLARE.

Il Commissario imp. plenipotenziario alle imp. regie Delegazioni provinciali.

All' intento di semplificare ed accelerare il disbrigo degli affari ed il relativo carteggio ufficioso il sottoscritto commissario imperiale plenipotenziario, in relazione all' ampliazione delle facoltà già concedute colla notificazione

10 agosto p.° p.°, ha trovato di stabilire altresì le seguenti ulteriori attribuzioni.

1.° È demandata alle regie delegazioni provinciali la facoltà di munire del *placito regio* le bolle vescovili di nomina, ossia di canonica istituzione, ai beneficj vacanti parrocchiali, curaziali, mansionarili e cappellanie, siano di patronato regio, o privato o comunale, raccolte però previamente esatte informazioni sulla condotta politica e morale, e sulla fama dei nuovi provvisti, coll' avvertenza di niegare tale placitazione a quegl' individui che con manifestazioni eccessive e con atti relativi si fossero dimostrati caldi aderenti alle tendenze sovvertitrici dell'ordine pubblico e della legittima autorità, od avessero in modo non confacente al carattere sacerdotale preso parte attiva ai moti rivoluzionarj.

Rilasceranno poi, come di metodo, al rispettivo amministratore ecclesiastico l' ordine pel conferimento delle temporalità annesse al beneficio; salvo l' invocare, come in addietro, colla produzione dello stato attivo e passivo, le disposizioni per la continuazione del sussidio erariale a favore di quelli che ne fossero assistiti.

La placitazione delle bolle vescovili, di istituzione canonica alle prebende canonicali, resta tuttavia riservata all' autorità governativa.

2.° Sono pure autorizzate le regie delegazioni a far liquidare dalla propria ragioneria provinciale i rendiconti delle rendite intercalari dei beneficj ecclesiastici, comprese le prebende canonicali, non meno che a disporre delle rendite medesime, secondo il bisogno, in favore dei detti beneficj, eccettuati quelli che sono di regio patronato, o che sono sussidiati dal regio tesoro per deficienza di congrua.

3.° Approveranno altresì, previ gli esami e le pratiche di metodo, tutti gli affitti e le permute di fondi, gl'investimenti e le affrancazioni di capitali, come anche tutte le costruzioni e riparazioni occorrenti ai fabbricati dei benefizj indicati al n.° 2, semprechè la spesa possa sostenersi coi fondi intercalari, o coi sussidj dei comuni o dei privati, e non si debba invocare il sussidio del regio erario.

4.° Autorizzeranno parimente, esaurite le debite pratiche, tutte le eliminazioni di fondi perenti, di crediti inesigibili di qualunque importo appartenenti ai beneficj in discorso ed alle fabbricerie. S'intende però che, rispetto alle eliminazioni dei fondi, si dovranno premettere le pratiche volute dai regolamenti censuarj.

5.° Accorderanno l'abilitazione ad accettare legati, donazioni ed eredità a qualunque istituzione, o sia causa di culto, previo il debito esame, specialmente per le condizioni onerose

che vi fossero attaccate, affinchè il corpo tutelato legatario, od erede o donatario, non abbia a restare pregiudicato: tutte le accettazioni di eredità dovranno seguire col beneficio dell' inventario.

6.° Approveranno le transazioni che si stipulassero fra i detti corpi tutelati di culto e le parti con essi contendenti sopra oggetti litigiosi, sentito nei casi più rilevanti un esperto legale.

7.° Potranno nominare i proprj impiegati di cancelleria sino al registrante inclusivamente.

8.° Concederanno permessi di assenza per giustificati motivi agl' impiegati regj da esse dipendenti, non meno che a quelli dei comuni e degl' istituti soggetti a pubblica tutela per un periodo non maggiore di sei settimane.

(N.° 40.) *L' abolizione espressa nella sovrana risoluzione 22 maggio 1848 dell'inasprimento della pena mediante castigo corporale devesi applicare anche a quei casi in cui fosse stato pronunciato siffatto inasprimento prima della pubblicazione di detta legge.*

N.° 7024. A. L.
Milano, 13 ottobre 1848.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie aventi giurisdizione penale ed alle Direzioni delle case di pena esistenti nella Lombardia.

Il senato lombardo-veneto dell' imp. regia suprema corte di giustizia con ossequiato aulico decreto 3 corrente ottobre, n.° 2219, ha ordinato a quest'appello di comunicare per loro notizia e norma alle inferiori istanze aventi giurisdizione penale, non che alle direzioni delle case di pena esistenti in Lombardia il qui annesso dispaccio del ministero della giustizia 9 settembre p.° p.°, n.° 2737, portante, che giusta la veneratissima sovrana risoluzione 22 maggio 1848 l'abolizione in essa espressa dell'inasprimento della pena mediante castigo corporale debbasi applicare anche a quei casi in cui fosse

stato pronunciato siffatto inasprimento prima della pubblicazione di detta legge.

N.° 2737-I. M. al n.° 2219 a. 48.

Copia.

Sul quesito propostomi dal tribunale d'appello della Galizia, procedente dal giudizio criminale di Stanislawow, trovo d'impartire al predetto tribunale d'appello la declaratoria: che l'abolizione dell'inasprimento della pena, mediante castigo corporale, pronunciata dalla veneratissima sovrana risoluzione 22 maggio 1848, comunicata col dispaccio ministeriale del 29 maggio stesso, deve applicarsi anche a quei casi in cui un tale inasprimento fosse stato pronunciato prima della pubblicazione del medesimo dispaccio ministeriale.

Siffatta misura è giustificata già nei motivi, che indussero l'altefata M. S. a pronunciare l'abolizione del detto inasprimento di pena, ed eziandio nello spirito di mitezza della nostra legislazione penale, e combina anche col mite e paterno animo di S. M., tanto più che nei principj sanzionati dalla legislazione suddetta è stabilita la massima, che in quanto alla retroattività d'una legge penale posteriore può aver luogo l'applicazione d'un trattamento più mite, avendosi una massima analoga già pronunciata coll'aulico decreto 19 luglio 1811, n.° 951 della collezione delle leggi giudiziarie, col quale si è dichiarato, che l'inasprimento predetto debba intendersi rimesso, quand'anche pronunciato, ove in caso di malattia del condannato, questo a lui non potrebbe infliggersi.

Autorizzo pertanto i singoli tribunali d'appello di condonare un tale inasprimento a tutti quei condannati, ai quali giusta le sentenze penali precedenti

fosse stato pronunciato un tale inasprimento, e fosse ordinato eseguirsi, sia durante la pena, sia al termine della medesima, e ciò senza che vi abbia luogo alcuna sostituzione di altro inasprimento, facendo conoscere ciò a tutti i giudizj criminali sottoposti, non che agli stabilimenti di pena.

Mi do l'onore di dare di ciò notizia a V. E. per la comunicazione all'imp. regia suprema corte di giustizia, con ricerca a voler far conoscere questa disposizione anche al senato lombardo-veneto dell'imp. regia suprema corte di giustizia, per l'ulteriore diramazione, mentre i tribunali d'appello delle altre provincie vengono da me direttamente resi di ciò edotti.

(N.° 41.) *Disposizioni dirette a semplificare l'azienda delle prestazioni militari ed a togliere gli abusi nelle somministrazioni al militare dei generi di sussistenza.*

N.° 251. P. L.

Milano, 26 ottobre 1848.

CIRCOLARE.

Il Commissario imp. plenipotenziario alle imp. regie Delegazioni provinciali di Lombardia e Venezia.

L'esperienza dell'or spirante mese di ottobre ha mostrato che se a merito delle commissioni

provinciali alle sussistenze militari si sono appianate le difficoltà che incontravano nell' esecuzione della circolare diramata nel veneto in data 11 e nel lombardo in data 19 settembre p.° p.°, le spese però ne sono di tale ingenza che il prodotto della sovrimposta di cent. 8 ordinata per sostenerle si esaurirebbe ben più presto che non si sperava, ove non si trovasse mezzo di moderarle in qualche modo.

Le commissioni provinciali facilmente se ne convinceranno, se, calcolate le spese per la forza dei presidj della propria provincia, ne applicheranno le proporzioni al poderoso esercito d'Italia.

Benchè sia di tutta probabilità che fra non molto l'armata potrà ritornare sul piede di pace, ciò nullameno le viste di una saggia previdenza consigliano di studiare le vie che condur possano frattanto ad utili risparmj e ad evitare la trista necessità di ricorrere per questo titolo a nuove imposte, o, quel che sarebbe peggio, a nuove requisizioni.

Ho analizzato perciò la serie delle prestazioni in corso, ed essendomi sembrato che mediante opportune sostituzioni si potrebbero ottenere rilevanti risparmj per varj articoli a favore del fondo sociale, io mi sono rivolto a S. E. il signor feld-maresciallo conte Radetzky, ed ho ottenuto dalla graziosa sua condiscendenza quanto segue:

1. A cominciare dal 1.° novembre cesserà la somministrazione in natura degli articoli carne, riso, vino, sale ed altri commestibili, eccettuato soltanto il pane, e la truppa riceverà invece dalle commissioni provinciali un equivalente in danaro ridotto:

a) Per i soldati semplici e sottufficiali . . . . . ad austr. lir.	– 40	per testa e giorno,
b) Per i forieri e sottochirurghi . . . . . »	1. 30	
c) Per gli ufficiali subalterni e medici superiori . . . . . »	1, 95	
d) Per i capitani, capitani-tenenti, medici, uditori e cappellani di reggimento . . . . . »	2. 60	
e) Per gli ufficiali, medici ed uditori stabali . . . . . »	3. 90	

restando esclusa ogni competenza per questo titolo riguardo ai generali di ogni grado.

2. Quanto al pane continuerà la somministrazione come finora; ma avendo il soldato diritto di prendere l'equivalente in danaro fino alla concorrenza della quarta parte, il regio erario militare assume il pagamento delle relative competenze verso rifusione sul fondo sociale come si dirà in seguito.

3. Ai signori ufficiali e generali le commissioni provinciali dovranno somministrare i foraggi di rispettiva loro competenza, come dall'unita

tabella, in quanto ne facessero ricerca in natura. Pel resto, e così il pane cui hanno diritto, giusta la medesima tabella, l'indennizzo in danaro sarà pagato dalla cassa di guerra in ragione di fiorini 10 per razione e foraggio, e di fiorini 2, 30 per razione di pane al mese verso rifusione sul fondo sociale, a beneficio del quale resterà la differenza in meno che ne risulterà in confronto dei prezzi stabiliti cogli attuali fornitori. . . . . .

4. Riguardo alla legna da abbruciare competente ai signori ufficiali pei mesi d'inverno decorribili dal 1.° novembre in ragione di $\frac{3}{4}$ di klafter al mese per ognuno, premesso che vi hanno diritto solo i signori ufficiali fino inclusive i capitani-tenenti, le commissioni provinciali somministreranno il genere, ovvero l'equivalente in danaro, secondo che saranno ricercati, ritenuto che in quest'ultimo caso il ragguaglio si farà sui prezzi mercuriali medj attualmente correnti nel regno di fiorini 9 per $\frac{3}{4}$ di klafter.

Per le cancellerie dei comandanti di truppa o dei generali la legna sarà sempre somministrata in natura, in ragione però di soli $\frac{3}{4}$ di klafter per ogni stanza che serva a quest' uso.

5. Nella circostanza che riguardo alla maggior parte degli spedali militari sono tuttora sussistenti dei contratti di fornitura obbligatorj per

l'amministrazione erariale, le commissioni provinciali si limiteranno a corrispondere alla medesima per ogni ammalato l'importo in danaro delle competenze di un soldato, compreso il pane. Resterà quindi esclusa ogni altra corrisponsione per titolo medicinali. Le commissioni provinciali per altro dovranno fornire l'occorrente in biancheria, letti e paglia, legna e l'illuminazione.

6. I pagamenti contemplati all'articolo 1 si faranno quanto ai soldati e sottufficiali ogni cinque giorni anticipatamente, e quanto ai signori ufficiali ed agli altri individui ivi indicati, ogni mese posticipatamente, e sempre verso quitanza dei rispettivi comandanti vidimata dal commissario di guerra o da chi ne fa le veci.

7. Verso simili quitanze sarà pagato mensilmente l'equivalente in danaro competente ai signori ufficiali per legna da fuoco come all'art. 4, ed ogni quindici giorni l'indennizzo dovuto agli spedali militari come all'art. 5.

8. Per le rifusioni all'erario militare per indennizzo di pane e foraggi come agli articoli 2 e 3 sarà da me disposto sulla parte del fondo sociale di cui mi sono riservata la disposizione sopra le contabilità relative che mi saranno presentate dall'amministrazione militare, e dei di cui risultamenti io renderò a suo tempo informate le commissioni provinciali.

9. Le regie delegazioni mi spediranno ogni dieci giorni il prospetto dei pagamenti fatti pel disposto all'art. 1, ed alla fine d'ogni mese quello delle altre prestazioni in danaro previste agli articoli 4 e 5, unendo sempre copia legalizzata delle corrispondenti quitanze.

10. Siccome è di tutta importanza che rimanga a beneficio del fondo sociale la differenza delle competenze stabilite all'art. 1 in confronto dei prezzi pattuiti coi fornitori, così le commissioni provinciali tratteranno, in quanto occorresse, coi medesimi per raggiungere questo effetto in tutto od almeno per la maggior parte, rendendomi informato dei risultati ottenuti.

Io mi prometto dalle commissioni provinciali la più zelante ed energica cooperazione onde le presenti disposizioni approvate da S. E. il signor feld-maresciallo conte Radetzky, e dirette a risparmiare al paese più gravi sagrificj, a semplificare l'azienda delle prestazioni militari ed a togliere gli abusi, ottengano in ogni loro parte piena e puntuale esecuzione.

Distinta degli articoli da guerra in natura competenti giornal-

Cariche.	Stato maggiore generale		Stato maggiore del quartiermastro generale	
	pane	foraggio	pane	foraggio
Tenente feld-maresciallo	18	21	.....	.....
Generale maggiore	14	16	.....	.....
Colonnello	4	6	10	14
Tenente-colonnello	3	5	8	12
Maggiore	2	4	6	10
Capitano, o capo di squadrone	.....	.....	6	8
Tenente-capitano, o secondo capo di squadrone	.....	.....	.....	.....
Quartier mastro dello stato maggiore	.....	.....	3	4
Cappellano di reggimento	.....	.....	.....	.....
Medico di reggimento, o medico del corpo	.....	.....	.....	.....
Auditore di reggimento	.....	.....	.....	.....
Primo tenente	.....	.....	3.1/2	4
Sottotenente di I e II classe	.....	.....	.....	.....
Protomedico	.....	.....	.....	.....
Sottochirurgo	.....	.....	.....	.....
Chirurgo maggiore	.....	.....	.....	.....
Foriere	.....	.....	1	1
Vice-quartiermastro generale, intendente maggiore dei carriaggi ed intendente maggiore delle strade	.....	.....	2	2
Sott' intendente generale delle strade	.....	.....	1	2
» » dei carriaggi	.....	.....	1	1
Personale d'amministrazione.				
Commissario superiore della guerra	.....	.....	.....	.....
» di guerra	.....	.....	.....	.....
Aggiunto al commissariato della guerra	.....	.....	.....	.....
Accessista al commissariato della guerra	.....	.....	.....	.....
F. F. di auditore generale dell'armata	.....	.....	.....	.....
» » cappellano generale dell'armata	.....	.....	.....	.....
» » medico generale dell'armata	.....	.....	.....	.....
Concepista del ministero della guerra	.....	.....	.....	.....
Cassiere della guerra	.....	.....	.....	.....
Ufficiale di cassa della guerra	.....	.....	.....	.....
Cancellista di guerra	.....	.....	.....	.....
Intendente superiore delle proviande	.....	.....	.....	.....
» delle proviande	.....	.....	.....	.....
Aggiunto delle proviande	.....	.....	.....	.....
Assistente delle proviande di I classe	.....	.....	.....	.....
» » » II classe	.....	.....	.....	.....

Annotazione. Agli ajutanti di brigata e di divisione competono giornalmente due porzioni

nente a tutte le cariche dell'imp. regia armata e suoi impiegati.

Corpo del genio		Fanteria di linea e di confine, cacciatori e pionieri		Cavalleria		Personale d'amministrazione		Artiglieria		Treno	
pane	foraggio	pane	foraggio	pane	foraggio	pane	foraggio	pane	foraggio	pane	foraggio
Porzioni											
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
12	12	9	10	9	12	.....	.....	9	12	6	8
10	10	6	8	6	10	.....	.....	6	10	4	6
8	8	6	8	6	10	.....	.....	6	10	4	6
6	6	8	2	3	6	.....	.....	3	4	2	4
4	4	3	2	3	5	.....	.....	3	4	2	4
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
....	.....	2	3	2	3	.....	.....	2	3	.....	.....
....	.....	2	3	2	3	.....	.....	2	3	.....	.....
....	.....	2	3	2	3	.....	.....	2	3	.....	.....
3	3	2	2	2	3	.....	.....	2	2	1	.....
2	2	2	2	2	3	.....	.....	2	2	2	.....
....	.....	1	1	1	1	.....	.....	1	1	1	1
....	.....	1	1	1	1	.....	.....	1	1	1	1
....	.....	1	1	1	1	.....	.....	1	1	1	1
....	.....	1	1	1	1	.....	.....	1	1	1	1
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....	.....	....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	6	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	4	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	3	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	2	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	3	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	6	8	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	3	.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....	.....	3	4	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	4	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	3	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	2	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	6	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	4	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	3	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	2	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	1	1	.....	.....	.....	.....

li foraggio. Per ordine superiore la metà dei suddetti naturali devono pagarsi in contanti.

(N.° 42.) *Dazio al quale devono sottoporsi le scarpe non formate di sola gomma elastica.*

N.° 6219-2038.

Milano, 26 ottobre 1848.

CIRCOLARE.

Il commissario imp. plenipotenziario.

Alle imp. regie intendenze provinciali di finanza per intelligenza e norma e per l'occorrente esecuzione, osservandosi che agli entrocitati aulici dispacci 11 giugno 1845, n.° 16182-495, e 1.° agosto detto anno, n.° 26449-877, si riferivano le circolari del magistrato camerale lombardo del 9 luglio e 2 settembre 1845, n.i 12199-2086 e 16440-3271.

Copia di decreto 30 *settembre* 1848, *n.°* 32004-188, *del Ministero delle finanze diretto a tutte le Amministrazioni camerali.*

Essendosi presentato il dubbio, se le scarpe di gomma elastica, le quali sono foderate ed orlate di altre materie, od anche fornite di suole, tacchi, od altri simili accessorj, pure di materie eterogenee, abbiano da assoggettarsi alla procedura doganale come fabbricati di gomma elastica, oppure come lavori da calzolajo, ed essendosi voluto giustificare l'opinione di classificarle nella prima categoria della tariffa appoggiandosi fra le altre al decreto aulico 11 giugno 1845, n.° 16182-495, si trova di dichiarare che siffatte scarpe, non formate di sola gomma elastica, non debbono sottoporsi alla misura di dazio

portata dalla tariffa al n.° 271, ma bensì a quella misura di dazio che dal n.° 18 delle determinazioni di dogana del 1.° agosto 1845, n.° 26449-877, è stabilita pei lavori da calzolajo, e che le parole del decreto della camera aulica succitato « anche senza altra lavorazione » non vogliono esprimere se non l'antitesi della gomma elastica greggia introdotta sotto forme di scarpe, a quella che si vede in commercio sotto altre forme, per esempio, di bottiglie, borse, pere, ecc., e la quale deve daziarsi come materia greggia giusta il § 270 della tariffa doganale.

(N.° 43.) *Come abbiano a contenersi le regie delegazioni provinciali per la liquidazione delle rendite dei beneficj di regio patronato e di quelli sussidiati dal regio tesoro.*

N.° 83-P. V.
Milano, 29 ottobre 1848.

CIRCOLARE.

Il Commissario imperiale plenipotenziario alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Coll'articolo 2.° della circolare 13 corrente ottobre, n.° 6215, mentre le delegazioni provinciali furono autorizzate a far liquidare dalle proprie ragionerie provinciali le rendite intercalari dei beneficj ecclesiastici, ed a disporre delle

rendite medesime secondo il bisogno ecc., venne però fatta eccezione, quanto ai beneficj di regio patronato, ed a quelli che sono sussidiati dal regio tesoro per deficienza di congrua.

Conseguentemente a ciò tanto gli atti di assunta o conferita amministrazione per parte dei subeconomi, quanto gli stati attivi e passivi dei suddetti beneficj di *regio patronato o sussidiati dal regio erario*, dovranno essere trasmessi direttamente alla regia contabilità centrale per le proprie annotazioni e quelle ulteriori proposte che fosse il caso di sottoporre alle determinazioni dell'autorità governativa.

Ritenuto poi che i supplementi di congrua a carico erariale sono concessi in sussidio alla sola persona degl' investiti delle parrocchie, e non già al beneficio, perciò qualora fosse il caso di far continuare la corresponsione dell' anzidetto sussidio erariale, anche durante la vacanza del beneficio, affinchè i subeconomi siano abilitati a sostenere le occorrenti spese, e fra queste quella per l' onorario dell' economo spirituale, così le regie delegazioni provinciali, nell'atto di trasmettere direttamente alla contabilità centrale gli anzidetti atti di vacanza, dovranno altresì farsi carico di proporre contemporaneamente, se ne sia giustificato il bisogno, la suddetta continuazione del sussidio anche ai subeconomi, onde la predetta contabilità centrale abbia a presentarne la

domanda al governo col proprio parere per le disposizioni che fossero per occorrere.

S' intende da sè che gli atti di vacanza, ecc. degli altri beneficj non di regio patronato, o non sussidiati dal regio tesoro, dovranno trattenersi presso le delegazioni medesime e passarsi alle proprie ragionerie provinciali per le opportune loro annotazioni.

Ciò si partecipa a codesta delegazione provinciale per conveniente sua norma all' evenienza dei casi.

(N.° 44.) *Viene determinato il modo con cui i comuni possano sollevare momentaneamente i censiti dal peso di una nuova imposta.*

N.° 1679.

Milano, 20 novembre 1848.

CIRCOLARE.

Il Commissario imp. plenipotenziario alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Abbenchè siasi studiato d' introdurre in ogni ramo di pubblico servigio la più stretta economia ed ogni possibile risparmio, nulladimeno è facile il convincersi, che colle rendite ordinarie

del regno sensibilmente ridotte quanto alle imposte dirette dall'abolizione della tassa personale, e quanto alle indirette dal scemato prezzo del sale, dalle accordate parziali esenzioni dal bollo, e in generale dal diminuito consumo, e dalla stagnazione del commercio e dell'industria, attribuibile nella maggior parte alla prolungata assenza di buon numero di cittadini, è facile il convincersi, ripetesi, che è assolutamente impossibile di supplire alle ingenti spese, che nell'attuale condizione di cose occorrono pel mantenimento di una considerevole armata, resa indispensabile per difendere e garantire, pendenti le trattative di pace, queste provincie dalle conseguenze di ulteriori sconvolgimenti.

E giacchè il sistema finora seguito del provvedimento delle sussistenze militari a cura delle commissioni provinciali fu trovato dove troppo difficile e imbarazzante, e dove troppo gravoso, così fu creduto opportuno di farlo cessare col 1.° di gennajo 1849, sostituendo invece al medesimo la gestione dei competenti uffici militari, siccome quella che anche nell'interesse delle provincie, che debbono sostenerne le spese, offre maggiori garanzie di regolarità e di controlleria rispetto alle esigenze della truppa.

Per far fronte alle spese occorre però cercare nuovi mezzi. Giusta i prospetti rassegnatimi dalle

imp. regie delegazioni, le spese pel mantenimento delle truppe ammontano pel trimestre dal 1.° ottobre a tutto dicembre alla vistosa somma di oltre lir. 18,000,000, mentre il prodotto della sovrimposta ordinata in ragione di 8 centesimi per iscudo dà il prodotto di lir. 16,500,000 inferiore di oltre un milione e mezzo della somma necessaria a saldo del trimestre suddetto.

Se non che considerato, che un sopraccarico d'imposta, che colpisse direttamente i fondi censiti, riuscire potea, dopo i passati sensibili sacrificj, troppo gravoso e scoraggiante pel proprietario e per l'agricoltura, fu avvisato al modo col quale i comuni, venendo in sollievo dei proprj censiti, potessero sottrarli momentaneamente dal peso di questa nuova contribuzione, e ciò mediante una sovvenzione da assumersi per loro conto dal comune; e questa poi rimborsabile in appresso, e gradatamente al comune stesso in epoca non lontana di sperata migliore condizione di cose o col mezzo dei redditi ordinarj comunali, ovvero con quelli straordinarj d'ogni maniera.

Al quale effetto, ritenuto il totale complessivo della somma imponibile per questo titolo da suddividersi sulla generalità, e sopra ogni singola provincia del regno lombardo-veneto secondo le norme generali della forza censuaria, fu trovato di determinare quanto segue:

1.° Pel titolo sopra indicato spetta ai comuni della provincia di.... complessivamente la somma di austriache lire,..... di cui sono risponsabili insolidariamente.

2.° Avuto riguardo alle maggiori risorse delle città, ed alla maggior facilità in loro di trovare capitali a mutuo, il riparto della suesposta somma si farà dalla ragioneria provinciale, salvo successivo conguaglio, col criterio seguente:

a) La città capoluogo di provincia sarà caricata in ragione della doppia sua forza estimale;

b) I comuni aventi una popolazione maggiore di ottomila abitanti, in ragione di una volta e mezza del loro estimo;

c) La residua somma sarà ripartita sugli altri comuni nella cifra proporzionale al loro estimo.

Mi sarà spedita una copia del riparto immediatamente.

3.° Il pagamento della somma rispettivamente incumbente verrà dai comuni eseguito nella cassa del ricevitore provinciale *in sei eguali rate mensili*, a cominciare dal mese di gennajo p.° v.° 1849, colla scadenza del giorno 5 d'ogni mese.

4.° Pel giorno 10 di ciascun mese il ricevitore provinciale verserà tali quote incassate nell' imp. regia cassa centrale di Milano pel lombardo, e pel veneto nell' imp. regia cassa centrale di Verona.

5.° A questo contributo i comuni faranno fronte coi redditi e mezzi proprj, e quando mai mancassero di questi, sono autorizzati a prendere dei capitali a mutuo da privati, o da altri comuni od istituti per la somma non maggiore della quota rispettivamente dovuta, e verso l'interesse non superiore al cinque per cento, assumendone poi la restituzione a seconda delle proprie circostanze economiche entro tre, quattro, e cinque o più anni, in ciascuno dei quali dovrà nei rispettivi conti preventivi figurare fra le passività la quota da pagarsi ai sovventori tanto per capitale, quanto per interessi.

6.° La congregazione provinciale provvederà perchè ciascun comune entro il giorno 25 dicembre dichiari e giustifichi i mezzi con cui si presterà al pagamento della sua quota parte.

7.° Mancando a dichiararsi regolarmente nel termine prefisso, il regio delegato attiverà una sovrimposta sull'estimo a carico dei comuni difettivi scadibile con gennajo p.° v.° in ragione della metà della somma rispettivamente loro attribuita nel riparto generale.

In tal caso, decadendo i comuni difettivi dal beneficio della stabilita rateazione per le prime tre rate, restano però in diritto di provvedere per le successive tre rate in alcuno dei modi indicati all'art. 5.°, ritenuto che debbano presentare le giustificate loro dichiarazioni entro il

giorno 25 febbrajo p.° v.° In caso di ulteriore difetto il regio delegato attiverà la scossa di una sovrimposta pel rimanente debito del comune colla scadenza alla fine di marzo p.° v.°

8.° Eguale procedura attiverà il regio delegato, o chi ne fa le veci, in confronto dei comuni, i quali avessero assunto di pagare la propria quota nel modo contemplato all'art. 5.°, e non ne verificassero alla mensile scadenza il versamento, di modo che alla fine del mese medesimo, in cui entro il giorno 5, giusta il disposto all' art. 3.° non si fosse versata la rata, dovranno pagare una sovrimposta trimestrale, dedotti i versamenti già fatti a sconto del proprio debito. Ond'è che il comune, che non pagasse la rata in gennajo, pagherà alla fine del mese la sovrimposta corrispondente al suo debito per gennajo, febbrajo e marzo; chi mancasse invece alla rata di febbrajo pagherà alla fine del mese la stessa sovrimposta, meno il versamento fatto in gennajo; e così il comune che mancasse al suo debito soltanto in marzo, pagherà alla fine del mese l'indicata sovrimposta, dedotti i versamenti fatti per gennajo e febbrajo. Quanto fu detto rispetto alle rate di gennajo, febbrajo e marzo sarà applicato rispettivamente alle rate di aprile, maggio e giugno.

9.° Verificandosi il caso contemplato dall'art. 5.°, potranno i comuni stipulare nei

rispettivi istromenti l'obbligo ai sovventori di versare gl'importi contrattuali direttamente nella ...sa del ricevitore provinciale come cassiere de... ...izio, e ciò a risparmio d'ogni spesa di esa...

...0.° L'esazione che dovesse verificarsi in ...enso degli art. 7.° ed 8.° si effettuerà coi metodi soliti e colle stesse rispondenze in corso per la riscossione delle pubbliche imposte a termini della sovrana patente 18 aprile 1816.

11.° La regia delegazione entro il giorno 10 di ogni mese mi rimetterà lo stato delle esazioni, indicando i comuni che avessero versata la rata e l'importo di questa, od i comuni cui dovrà essere applicato il disposto agli art. 7.° ed 8.°

12.° In quelle provincie in cui scadesse in gennajo prossimo venturo la seconda rata della sovrimposta ordinata colla mia circolare 11 settembre p.° p.°, n.° 2462-2465, diramata in Lombardia dall'intendenza generale dell'armata in data del 19 settembre p.° p.°, n.° 2736, la regia delegazione e la congregazione provinciale faranno ogni sforzo, perchè i comuni paghino coi mezzi accennati all'art. 5.° almeno la rata di gennajo assistendoli coi fondi e mezzi a loro disposizione.

---

giorno 25 febbrajo p.° v.° In caso di ulteriore difetto il regio delegato attiverà la scossa di una sovrimposta pel rimanente debito del comune colla scadenza alla fine di marzo p.° v.°

8.° Eguale procedura attiverà il regio delegato, o chi ne fa le veci, in confronto dei comuni, i quali avessero assunto di pagare la propria quota nel modo contemplato all'art. 5.°, e non ne verificassero alla mensile scadenza il versamento, di modo che alla fine del mese medesimo, in cui entro il giorno 5, giusta il disposto all' art. 3.° non si fosse versata la rata, dovranno pagare una sovrimposta trimestrale, dedotti i versamenti già fatti a sconto del proprio debito. Ond'è che il comune, che non pagasse la rata in gennajo, pagherà alla fine del mese la sovrimposta corrispondente al suo debito per gennajo, febbrajo e marzo; chi mancasse invece alla rata di febbrajo pagherà alla fine del mese la stessa sovrimposta, meno il versamento fatto in gennajo; e così il comune che mancasse al suo debito soltanto in marzo, pagherà alla fine del mese l'indicata sovrimposta, dedotti i versamenti fatti per gennajo e febbrajo. Quanto fu detto rispetto alle rate di gennajo, febbrajo e marzo sarà applicato rispettivamente alle rate di aprile, maggio e giugno.

9.° Verificandosi il caso contemplato dall'art. 5.°, potranno i comuni stipulare nei

rispettivi istromenti l'obbligo ai sovventori di versare gl'importi contrattuali direttamente nella cassa del ricevitore provinciale come cassiere delegatizio, e ciò a risparmio d'ogni spesa di esazione.

10.° L'esazione che dovesse verificarsi in senso degli art. 7.° ed 8.° si effettuerà coi metodi soliti e colle stesse rispondenze in corso per la riscossione delle pubbliche imposte a termini della sovrana patente 18 aprile 1816.

11.° La regia delegazione entro il giorno 10 di ogni mese mi rimetterà lo stato delle cauzioni, indicando i comuni che avessero versata la rata e l'importo di questa, ed i comuni cui dovrà essere applicato il disposto agli art. 7.° ed 8.°

12.° In quelle provincie in cui scadesse in gennajo prossimo venturo la seconda rata della sovrimposta ordinata colla mia circolare 11 settembre p.° p.°, n.° 2162-2165, diramata in Lombardia dall'intendenza generale dell'erario in data del 19 settembre p.° p.°, n.° 2755, la regia delegazione e la congregazione provinciale faranno ogni sforzo, perchè i comuni [illegible] coi mezzi accennati all'art. 5.° [illegible] la rata di gennajo assistendoli coi fondi e mezzi a loro disposizione.

(N.° 45.) *Dichiarazioni a schiarimento dei dubbj insorti riguardo all'uso delle maggiori facoltà accordate alle imp. regie delegazioni provinciali in affari di culto.*

N.° 993. P. L.
Milano, 21 novembre 1848.

CIRCOLARE.

Il Commissario imp. plenipotenziario alle imp. regie Delegazioni provinciali.

A togliere il dubbio che può essere insorto presso alcuna delegazione provinciale in seguito alle maggiori facoltà loro accordate, ed in ispecie pel disposto colla mia circolare 13 p.° p.° ottobre, n.° 6215, trovo opportuno di fare le seguenti dichiarazioni:

1.° L'approvazione delle nomine a benefici ecclesiastici, cappellanie, ecc., di padronato privato, o di persona morale spetta alle delegazioni provinciali, osservate previamente le norme prescritte dai veglianti regolamenti.

2.° Egualmente le delegazioni provinciali approveranno gli assegni patrimoniali od ecclesiastici costituiti in titolo ai chierici per essere promossi agli ordini sacri, osservate del pari le norme in corso, e segnatamente quelle recate dalle istruzioni ministeriali 1.° giugno 1804

comprese nei regolamenti a stampa del ministero del culto del cessato regno d'Italia alla pag. 102.

3.° Dello stesso modo approveranno le delegazioni provinciali gl' indulti delle curie ecclesiastiche per dispensa di messe, ecc., onde erogare l'importo della relativa elemosina a vantaggio dei patroni poveri, o degl' investiti od in altra causa utile alla dote beneficiaria, od all'esercizio del culto divino.

4.° Quanto però al richiamo ed all'apprensione dei redditi beneficiarj in amministrazione tutoria dei subeconomi nei casi di malversamento od inadempimento per parte degl' investiti, contemplati nel decreto governativo 30 giugno 1804, come pure quanto all'approvazione definitiva dei contratti di alienazione di stabili di ragione delle cause pie di culto, sia a titolo di compra e vendita che di enfiteusi, tanto alla perpetuità che a tempo determinato, dovranno anche in avvenire invocarsi le determinazioni della superiore autorità governativa, e per ora di questa commissione imperiale plenipotenziaria, alla quale saranno perciò da trasmettersi i singoli affari debitamente documentati ed illustrati con ogni opportuna notizia.

Ciò partecipo a codesta delegazione provinciale per sua futura norma, in aggiunta ben anco alla precedente circolare 29 p.° p.° ottobre, n.° 83-P. V., e ad esito del suo rapporto

19 p.° p.° ottobre, n.° 4265-736, in ordine al quale dichiaro altresì che la concessione in questa residenza delle dispense dalle pubblicazioni matrimoniali nei casi del § 85 del vigente codice civile, non che delle dispense di vedovanza nei casi del successivo § 120 del codice succitato, dovrà essere parimente riservata come sopra a questa medesima commissione plenipotenziaria, salvo i casi di urgenza contemplati nel § 86 del codice civile anzidetto.

(N.° 46.) *L' introduzione dell' etere solforico e del cloroforme dichiarasi vincolata alle speciali condizioni prescritte pei medicinali composti.*

N.° 1077. C. L.

Milano, 26 novembre 1848.

CIRCOLARE.

Il Commissario imp. plenipotenziario alle imp. regie Intendenze prov. di finanza.

Di concerto coi ministeri dell' interno e delle finanze venne determinato che l' etere solforico (Schwefelnaphtha) ed il cloroforme (chloroformyl) debbano annoverarsi fra i medicinali composti, di cui alla rubrica 14 tedesca e 362 italiana

della vigente tariffa doganale del 1838, e che la loro introduzione venga quindi vincolata alle speciali condizioni prescritte pei detti medicinali composti.

Rendo di ciò informata cotest' intendenza per di lei norma e per l' istruzione conforme dei dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 47.) *Non è applicabile il § 353 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato agli esercenti nel circondario confinante che si occupano solo della vendita al minuto di liquidi soggetti a controlleria doganale.*

N.° 6238-2052.

Milano, 22 dicembre 1848.

CIRCOLARE.

Il Commissario imp. plenipotenziario alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alle imp. regie Intendenze prov. di finanza.

Per gli esercenti nel circondario confinante, i quali si occupano semplicemente della vendita al minuto ai consumatori di liquidi soggetti a controlleria doganale, e non anche del formale

commercio dei medesimi, non è applicabile il § 353 del regolamento sulle dogane e privative dello stato, fermo per altro in essi l'obbligo di munirsi della licenza e bolletta di dichiarazione contemplate dalle prescrizioni di polizia e del dazio consumo forese.

Ciò notifico alle imp. regie delegazioni ed intendenze di finanza per rispettiva loro norma.

(N.° 48.) *Gli uffici di conservazione delle ipoteche sono autorizzati a procedere alla riduzione o cancellazione di inscrizioni ipotecarie state prese da un' imp. regia intendenza delle finanze dietro un semplice atto d'assenso da essa rilasciato alle persone debitrici.*

N.° 1126. C. V.

Milano, 22 dicembre 1848.

CIRCOLARE.

Il Commissario imp. plenipotenziario alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra il rifiuto d'una imp. regia conservazione delle ipoteche di ridurre o cancellare le

inscrizioni ipotecarie state prese da un'imp. regia intendenza delle finanze, dietro il semplice atto d'assenso che rilasciava l'intendenza stessa alle persone debitrici, in quanto che la predetta conservazione esigeva anche la comunicazione del decreto originale od in copia contenente l'autorizzazione che fosse stata impartita all'intendenza dall'autorità superiore, l'imp. regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha levato il decreto di rifiuto di essa conservazione, e le ha ordinato di procedere alla cancellazione dell'inscrizione in base dell'atto di assenso rilasciato dall'intendenza, istruendola di agire in conformità anche in casi simili per l'avvenire.

Ciò notifico alle imp. regie intendenze per loro notizia e norma all'evenienza del caso.

(N.° 49.) *È assolutamente vietato d'ora innanzi il rilascio di passaporti per gli stati limitrofi nemici od occupati dal nemico.*

N.° 1918. O. P.

Milano, 29 dicembre 1848.

CIRCOLARE.

L'imp. regia Delegazione provinciale
agl' imp. regj Commissariati distrettuali della provincia,
al sig. Commissario di polizia comunale in Monza,
alle Deputazioni comunali.

L' imp. regia intendenza generale dell' armata con circolare dispaccio 27 corrente, n.° 6627, ha comunicato quanto segue:

« A modificazione delle vigenti massime in materia di passaporti, d'ordine di S. E. il signor feld-maresciallo conte Radetzky si partecipa a cotesta delegazione provinciale che d' ora innanzi, attese le attuali circostanze, resta assolutamente vietato il rilascio a chicchessia, e per qualunque siasi durata, di passaporti per gli stati limitrofi nemici od occupati dal nemico. »

Tanto si partecipa alle autorità cui la presente è diretta per opportuna loro intelligenza e norma nella spedizione delle eventuali istanze per passaporti.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle autorità amministrative e giudiziarie dell'anno 1848.

AB = AR	Parte.	Pagina.
ABITANTI del regno lombardo-veneto. Viene loro accordato un pieno perdono per la parte che potessero aver presa agli avvenimenti politici dell'anno 1848	I	116
— delle provincie venete. Esortazione loro fatta onde si astengano da atti provocatorj verso chiunque	»	24
— della città di Milano. *V. Milano.*		
ABOLIZIONE della tassa personale	»	76
ACQUE minerali artificiali. Prescrizioni concernenti la denominazione da darsi alle stesse tanto nell'annunciarle che nel venderle	II	20
AFFARI concorsuali. V. *Concorsi.*		
AMMINISTRAZIONE della giustizia. V. *Giustizia.*		
AMNISTIA. Viene assicurata a quegl'individui che o sono già ripatriati o ripatriarsnno nel termine di quindici giorni consegnando le armi loro alle legittime autorità	I	65
— accordata da S. M. a tutti i militari di nazione italiana dal sergente in giù che si resero colpevoli della violazione del loro giuramento e coll'abbandono della loro bandiera	»	106
APPALTI. V. *Contratti d'affitto od altri per somministrazioni erariali.*		
ARMI e munizioni da guerra. Divieto dell'importazione e del transito delle medesime in queste provincie fino ad ulteriore determinazione	»	20

AR = AU	Part.	Pag.
Armi da fuoco e da taglio e munizioni da guerra. Diffida agli abitanti della città di Milano per la consegna delle medesime: pene comminate ai contravventori	I	74
— — Proroga del termine stabilito per la consegna di esse	»	77
— — Gli abitanti di Milano e dei corpi santi sono perentoriamente diffidati a farne la consegna alle commissioni a tale uopo destinate	»	118
— Ulteriore diffida agli abitanti delle provincie lombarde per la consegna di quelle di cui fecero in possesso, ferma la pena già comminata ai contravventori	»	123
Armistizio (Convenzione di) fra le armate sarda ed austriaca. V. *Convenzione.*		
Articoli erariali militari (Per gli) i quali giusta le prescrizioni vigenti sono da trattarsi *esenti da dazio* non deve pure esigersi la competenza pel taglio della bolletta, pel suggello o per la pesatura	II	30
Assegni di grazia. Auliche prescrizioni onde evitare incompetenti riscossioni degli assegni stessi per parte di orfani d'impiegati dello stato che servono nel militare, durante il tempo che si trovano in permesso	»	9
Aste. V. *Contratti.*		
Atti che si assumono da un giudizio requisito o delegato. Dichiarazioni riguardo al bollo da applicarsi ai medesimi. V. *Bollo.*		
— di esecuzione già intrapresi per l'esazione dei crediti per tasse arretrate dipendenti da titoli determinati. V. *Crediti per arretrati dipendenti da tasse giudiziarie.*		
— e documenti. Nuove esenzioni dal bollo accordate per alcuni determinati atti oltre quelle già stabilite dalla legge 27 gennajo 1840	I	70
Austria (Abdicazione al trono imperiale d') fatta da S. M. I. R. A. Ferdinando I e rinuncia al		

AU = BE	Part.	Pag.
trono stesso dell' Arciduca Francesco Carlo, di lui fratello, in favore di suo figlio il serenissimo Arciduca Francesco Giuseppe	I	138
Austria. S. M. I. R. A. Francesco Giuseppe I annuncia a tutti i popoli della monarchia la sua ascensione al trono di quest' impero	»	142
— (imperiale regio governo di). Stipulazioni fra il medesimo e quello ducale di Modena tendenti tanto ad accordare nuove facilitazioni al reciproco traffico diretto fra gli stati medesimi di alcuni prodotti nazionali, quanto a garantire quelle già esistenti	»	45
— Convenzione col regio governo sardo per la reciproca consegna dei delinquenti. V. *Convenzione.*		
— e Sardegna. Convenzione di armistizio come preludio delle negoziazioni per un trattato di pace	»	79
Avena, fieno e paglia. La loro esportazione dalla Lombardia pel confine piemontese e svizzero resta proibita fino a nuovo avviso	»	112
Azienda politica. Determinazioni concernenti l'organizzazione ed il governo delle provincie e dei distretti italiani già rioccupati e da rioccuparsi dall' imp. regia armata	»	61
Banco (Obbligazioni di). Sul pagamento in contanti di quelle al 5 per 100 estratte a sorte il 3 gennajo 1848 nella serie 92	»	27
Beneficj ecclesiastici. Come abbiano a contenersi le regie delegazioni provinciali per la liquidazione delle rendite dei beneficj di regio patronato e di quelli sussidiati dal regio tesoro.....	II	102
Bestie da tiro e cavalli. Fino a nuovo ordine è proibita l' esportazione dei medesimi dal regno lombardo-veneto	I	149

BI = BO	Part.	Pag.
Biglietti all' ordine. Sulla proroga al pagamento di quelli scaduti dal 4 al 10 agosto 1848. V. *Cambiali*.		
Bollo. A cominciare dal 15 settembre 1848 in avanti tutti i passaporti che vengono rilasciati dal governo militare dovranno essere muniti del bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840...	I	114
— Come siano da trattarsi e riguardarsi rispetto al medesimo le istanze d' impiegati postali per l' ottenimento di un condono o di una remissione di pene pecuniarie	II	12
— Dichiarazioni risguardanti il bollo da applicarsi agli atti che si assumono da un giudizio requisito o delegato.....	»	42
— Disposizioni concernenti l' applicazione di esso ai protocolli assunti dai giudizj nazionali sopra requisitoria di autorità estere.....	»	41
— Disposizioni relative all'applicazione di esso sui duplicati di sentenze, di decreti d' aggiudicazione di eredità ed altri simili emanati prima della legge sul bollo e sulle tasse	»	75
— Obblighi inerenti riguardo ad esso a quel consorte in lite che solo comparisse all' inrotulazione od elenco degli atti	»	39
— Ne vanno esenti i decreti giudiziarj d' aggiudicazione di immobili venduti all' asta. Bollo al quale soggiacciono i protocolli d' asta assunti in via esecutiva e quelli eretti in via di onoraria giurisdizione.....	»	49
— Ulteriori esenzioni accordate per varie sorta di atti e documenti oltre quelle di già accordate dalla legge 27 gennajo 1840.....	I	70
— commerciale. Il fustagno per fodera, senza distinzione se sia liscio o peloso, non soggiace al bollo commerciale delle merci.....	II	33
Boschi. A tutti gl' individui impiegati in servizio boschivo, ed a quelli che mediante studio particolare congiunto alla pratica si sono acquistate		

BU = CA	Part.	Pag.
cognizioni nel ramo forestale è concesso di subire presso l'istituto forestale di Maria Brünn un apposito esame come privatisti	I	30
Busti. V. *Corsetti.*		
Cambiali, biglietti all'ordine, vaglia o pagherò all'ordine. Proroga di giorni dieci accordata al pagamento di quelli scaduti dal giorno 4 al 10 agosto 1848.....	»	87
Cancellisti di cassa. V. *Impiegati di cassa.*		
Carta d'inscrizione. V. *Certificato d'inscrizione nel ruolo di popolazione.*		
— di sicurezza. Sull'obbligo imposto ai forestieri dimoranti in Milano di provvedersi di siffatto documento. V. *Certificato d'inscrizione nel ruolo di popolazione.*		
Carte geografiche in rilievo. Dovranno applicarsi alle stesse le disposizioni daziarie emanate in generale per le carte geografiche col decreto aulico 18 luglio 1840	II	35
Casermaggio (oggetti di). Termine perentorio stabilito per la restituzione di essi, come pure per quella dei mobili e delle lingerie stati derubati nelle caserme e nei magazzini della congregazione municipale	I	81
Casi (I) di morte di sudditi svedesi che d'ora in avanti si verificheranno nei distretti delle prime istanze giudiziarie dovranno essere dalle stesse insinuati al tribunale d'appello	II	7
— — austriaci. Il regio governo di Svezia dichiarasi pronto a notificare i casi predetti ivi avvenuti in reciprocità di quanto praticasi dal governo austriaco	»	38
Castello di Milano. Vien reso edotto il pubblico della continuazione delle opere di demolizione dei torrioni.....	I	113

CA = CE	Part.	Pag.
Castigo corporale. L'abolizione espressa nella sovrana risoluzione 22 maggio 1848 dell'inasprimento della pena mediante castigo corporale è da applicarsi anche a quei casi in cui fosse stato pronunciato siffatto inasprimento prima della pubblicazione di detta legge	II	81
Catasto. V. *Censimento.*		
Cauzioni. Gli ufficiali e cancellisti di cassa, sì pel caso di un futuro avanzamento, che di una supplenza, possono prestare cauzione per l'impiego immediatamente superiore al proprio	»	24
— Sono dichiarate accettabili quelle di praticanti giurati a garanzia delle gestioni congiunte a rendiconto che potessero loro venir provvisoriamente demandate	»	17
— pel regio erario in riguardo ad *imprese*, *affittanze*, *somministrazioni*, ecc.: come tali possono venir accettate sotto determinate condizioni le obbligazioni dello stato e le frazioni dei due imprestiti con lotteria degli anni 1834 e 1839	»	50
Cavalli ed altre bestie da tiro. È proibita fino a nuovo ordine l'esportazione di essi dal regno lombardo-veneto	I	149
Censimento. Disposizioni pel completamento delle operazioni censuarie prescritte dal regolamento 20 maggio 1846, non che per l'esecuzione di quello 30 maggio stesso anno nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine	»	11
Censiti. Si determina il modo con cui i comuni possano sollevare momentaneamente i censiti dal peso di una nuova imposta	II	95
Censo. V. *Censimento.*		
Censura. Istituzione in Vienna di un'imperiale regia direzione e di un imperial regio collegio supremo per questo ramo	I	21
— Abolizione della stessa e fissazione del termine per la convocazione degli stati dei regni tedeschi e slavi e delle congregazioni centrali del regno lombardo-veneto	»	60

CE = CO	Part.	Pag.
Certificato d' inscrizione nel ruolo di popolazione. È fatto obbligo agli abitanti della città di Milano di provvedersi del certificato predetto ed ai forestieri ivi dimoranti di munirsi della carta di sicurezza nel termine di otto giorni	I	99
— Viene prorogato di altri otto giorni il termine sopra stabilito per provvedersi della carta di inscrizione: speciali disposizioni riguardo ai coscritti, ai militari ed agl' individui assoggettati a precetto politico	»	104
Cloroformio ed etere solforico. Condizioni alle quali dichiarasi vincolata l'introduzione di questi medicinali.....	II	*ivi*
Codice penale. Modificazioni provvisoriamente ordinate da S. M. delle vigenti leggi penali	»	43
— — Soluzione di varj dubbj e quesiti sull' intelligenza ed applicazione della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 portante delle modificazioni in varie disposizioni del codice medesimo.	»	63
Collegio supremo e direzione di censura istituiti in Vienna. V. *Censura.*		
Commissione incaricata di rilevare e stimare i danni causati dalle truppe nemiche cogl' incendj seguiti nei giorni 4 e 5 agosto fuori della città di Milano: sua formazione ed individui che la comporranno	I	93
— straordinaria di pubblico soccorso onde provvedere al maggior possibile alleviamento della miseria nella classe povera e disgraziata della città e dei corpi santi di Milano: sua istituzione..	»	126
Compenso da bonificarsi agl' impiegati viaggianti in commissione d' ufficio su di una strada ferrata. Schiarimento di alcuni dubbj emersi relativamente al compenso suddetto	II	31
Competenza da corrispondersi ad individui quiescenti della guardia di finanza nel caso che vengano applicati all' esazione dei diritti di gabelle fuori del luogo di loro domicilio.....	»	22

CO	Part.	Pag.
Competenze di viaggio dei cursori per intimazioni di atti in affari contenziosi e di onoraria giurisdizione: misura in cui verranno calcolate dal 1.° ottobre 1848 in avanti	I	120
Comuni. Si determina il modo con cui questi possano momentaneamente sollevare i censiti dal peso di una nuova imposta	II	95
Concorsi. Scioglimento del quesito se in affari concorsuali la competenza del foro fiscale si estenda anche all'esecuzione di una sentenza dal medesimo proferita	I	8
Congregazioni centrali del regno lombardo-veneto. Fissazione del termine per la loro convocazione.	»	60
— provinciali e municipali e deputazioni comunali aventi ufficio proprio. Ampliazione delle attribuzioni originariamente loro demandate	»	83
Contratti d'affitto od altri per somministrazioni erariali. Quali individui debbano esser esclusi dalla concorrenza ai medesimi per tentata o provata seduzione di pubblici impiegati	»	10
Contravvenzioni di finanza. Viene ordinato di desistere d'ufficio da ogni procedura penale per contravvenzioni di tal natura pendenti a tutto il 7 agosto 1848	»	73
Contribuzione straordinaria a carico dei membri dei cessati governi provvisorj e dei principali promotori della rivoluzione	»	129
— — ordinata col proclama 11 novembre 1848 di S. E. il feld-maresciallo conte Radetzky. Declaratoria intorno alla sua applicazione	»	135
Controlleria doganale. Provvisoria sospensione di essa sulle merci di cotone greggio o manufatto, puro o misto, e desistenza d'ufficio da ogni procedura penale per contravvenzioni di finanza pendenti	»	73
Convenzione conchiusa il 6 giugno 1838 fra il regio governo austriaco ed il regio governo sardo per la reciproca consegna dei delinquenti. Cessazione della medesima	II	58

CO = CU	Part.	Pag.
Convenzione di armistizio fra le armate austriaca e sarda come preludio delle negoziazioni per un trattato di pace	I	79
— stipulata fra S. M. il re di Sardegna e S. E. il feld-maresciallo conte Radetzky sulla rioccupazione della città di Milano	»	66
Corrispondenza ufficiosa fra le autorità ed i loro impiegati dipendenti: sull' esenzione dal porto postale per la medesima. V. *Porto postale.*		
Corse periodiche di diligenze ed *omnibus* privati. È permessa provvisoriamente la loro riattivazione: ulteriori interinali prescrizioni da osservarsi in proposito dalle imprese e dalle stazioni postali	II	54
— postali giornaliere riattivate	I	94
Corsetti e busti (I) le cui parti essenziali consistono in *pelle* e *tela*, in *balene* e *stecche d' acciajo*, pel daziato saranno da trattarsi come lavori da *guantajo*	II	26
Coscrizione. V. *Leva militare.*		
Cotone. Provvisoria sospensione della controlleria doganale sulle merci di cotone greggio o manufatto, puro o misto, e desistenza d' ufficio da ogni procedura penale per contravvenzioni finanziarie pendenti	I	73
Crediti per arretrati dipendenti da tasse giudiziarie e multe civili, non che tasse criminali e tasse ipoteche. Viene ordinato di soprassedere all' esazione delle restanze di essi ed al proseguimento degli atti di esecuzione che fossero già stati intrapresi	»	75
Culto. Ampliazione delle facoltà accordate alle regie delegazioni provinciali in affari di culto. V. *Delegazioni provinciali.*		
— Schiarimento sui dubbj insorti relativamente all' uso delle maggiori facoltà state ad esse accordate. V. *Delegazioni provinciali.*		
Cursori. Come verranno calcolate dal 1.° ottobre 1848 in avanti le competenze di viaggio dei		

DA	Part.	Pag.
medesimi per intimazioni di atti in affari contenziosi e di onoraria giurisdizione.....	I	120
Danni causati dalle truppe nemiche cogl' incendj seguiti nei giorni 4 e 5 agosto fuori della città di Milano. Formazione di una commissione pel rilievo e la stima dei danni stessi.....	»	93
Dazj. La tassa di licenza per le foglie di tabacco d'Ungheria e di Transilvania, non che per altre foglie di tabacco greggio indigene è da ritenersi di lir. 12 per ogni libbra metrica, e non già di lir. 10,71.....	»	9
— L' introduzione dell' etere solforico e del cloroformio deve ritenersi vincolata alle speciali condizioni prescritte pei medicinali composti.....	II	104
— Sul trattamento daziario delle scarpe non formate di sola gomma elastica.....	»	92
— Uffici doganali veneti ai quali venne accordata libera facoltà di procedere al daziato d'entrata di merci estere poste fuori di commercio ad uso proprio dei viaggiatori.....	»	1
— Disposizioni concernenti il trattamento daziario degli effetti da teatro.....	»	8
— Trattamento daziario dei vimini o ramoscelli di salice.....	»	16
— Nel trattamento daziario le pelli di bufalo crude saranno da parificarsi a quelle di bue...	»	19
— Sul trattamento daziario dei *corsetti* e dei *busti*, le cui parti essenziali consistono in *pelle* e *tela*, in *balene* e *stecche d' acciajo*.....	»	26
— Per gli articoli erariali militari, i quali giusta le vigenti prescrizioni sono da trattarsi *esenti da dazio* non deve pure esigersi la competenza pel taglio della bolletta, pel suggello o per la pesatura.....	»	30
— Le disposizioni daziarie emanate in generale per le carte geografiche col decreto aulico 18		

DA = DI	Part.	Pag.
luglio 1840 dovranno venir pure applicate alle carte geografiche in rilievo	II	35
Dazio consumo (II) principale ed addizionale civico sulla farina di melgone, di segale ed altre e sui legumi secchi viene provvisoriamente soppresso	I	92
Decreti giudiziarj (I) d'aggiudicazione d'immobili venduti all' asta sono esenti dal bollo: soggiacciono invece al bollo proporzionale i protocolli d' asta assunti in via esecutiva e quelli eretti in via di onoraria giurisdizione	II	49
Delegazioni provinciali. Ulteriori attribuzioni alle stesse demandate in relazione all'ampliazione delle facoltà loro già concedute colla notificazione 10 agosto 1848	»	77
— — Dichiarazioni a schiarimento dei dubbj insorti in relazione all' uso delle maggiori facoltà state loro accordate in affari di culto	»	102
— — V. *Congregazioni provinciali e deputazioni comunali.*		
Deliberazioni dei tribunali. Sulla cessazione nelle medesime dell' intervento dei rappresentanti politici e camerali V. *Tribunali.*		
Denaro. V. *Monete.*		
Denominazione da darsi alle acque minerali artificiali tanto nell' annuncio quanto nella vendita di esse	»	20
Deputazioni comunali aventi ufficio proprio, congregazioni provinciali e municipali. Ampliazione delle attribuzioni state originariamente a tali uffici accordate	I	83
Dichiarazioni sovrane tendenti ad impedire qualunque perturbazione della pubblica tranquillità.	»	25
Diligenze ed *omnibus* privati. È provvisoriamente permessa la riattivazione di corse periodiche coi medesimi: ulteriori interinali prescrizioni da osservarsi in proposito dalle imprese e dalle stazioni	II	54

DI = EM	Part.	Pag.
Direzione e collegio supremo di censura. Istituzione di detti uffici in Vienna	I	21
— del lotto. Riattivazione del lotto in Lombardia.	II	61
Dogana di sostra romana. Coloro che per via diretta od indiretta fossero detentori di taluna delle merci state derubate nella notte dal 5 al 6 agosto 1848 nella dogana suddetta sono diffidati a farne eseguire la consegna nella dogana stessa.....	I	96
Dogane. V. *Dazj*.		
Domande (Le) presentate da individui della truppa della guardia di finanza per cessazione o rinunzia al servizio dopo la definitiva loro ammissione nel corpo stesso sono da trattarsi in parità di quelle degli altri inservienti dello stato	II	34
Duplicati di sentenze, di decreti di aggiudicazione d'eredità ed altri simili emanati prima della legge sul bollo e sulle tasse. Disposizioni relative all'applicazione del bollo a questi atti.....	»	75
Effetti da teatro. Sul trattamento daziario dei medesimi. V. *Dazj*.		
— di montura e vestiario militare. Tutte le persone presso le quali trovansi in lavoro effetti di tal genere ricevuti in consegna dallo scaduto governo provvisorio sono diffidate a farne la debita restituzione.....	I	91
— — — Ulteriore diffida a farne la consegna al magazzino militare.....	»	108
Emigrati. A quegl'individui che o sono già ripatriati o ripatrieranno entro quindici giorni consegnando le armi loro alle legittime autorità viene assicurata piena amnistia.....	»	65
— Viene accordato il termine a tutto gennajo 1849 per rientrare negl'imp. regj stati a quei sudditi del regno lombardo-veneto, i quali, benchè non		

ES = FU	Part.	Pag.
indiziati notoriamente di complicità nella rivoluzione, trovansi illegalmente all'estero, sotto pena del sequestro dei loro beni	I	153
Esenzioni (Nuove) dal bollo accordate. V. *Bollo*.		
Esercenti che si occupano solo della vendita al minuto di liquidi soggetti a controlleria doganale. Dichiarasi non essere loro applicabile il § 353 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato	II	105
Esportazione (L') dalla Lombardia dell'avena, del fieno e della paglia pel confine piemontese e svizzero viene proibita fino a nuovo avviso ..	I	112
Etere solforico. L'introduzione di esso e del cloroformio deve ritenersi vincolata alle condizioni speciali prescritte pei medicinali composti	II	104
Farina di melgone, di segale ed altre, e legumi secchi. Viene provvisoriamente soppresso il dazio consumo principale ed addizionale civico dei detti generi	I	92
Ferdinando I Imperatore d'Austria. Sua abdicazione al trono e rinuncia del di lui fratello e successore l'arciduca Francesco Carlo in favore di suo figlio il serenissimo arciduca Francesco Giuseppe	»	138
Finanza (Guardia di). V. *Guardia di finanza*.		
Fisco. Scioglimento del quesito se in affari concorsuali la competenza del foro fiscale si estenda anche all'esecuzione di una sentenza da esso proferita.....	»	8
Forestieri dimoranti in Milano. Obbligo loro imposto di provvedersi della carta di sicurezza...	»	99
Francesco Giuseppe I (S. M. I. R. A.) annuncia a tutti i popoli della monarchia la sua ascensione al trono imperiale d'Austria	»	142
Fustagno (Il) per fodera, senza distinzione se sia liscio o peloso, non soggiace al bollo commerciale delle merci	II	33

GI = IM	Part.	Pag.
Giuoco del lotto. Riattivazione di esso in Lombardia. V. *Lotto.*		
Giurisdizione (La) nei processi per gravi trasgressioni politiche, spettante in terza istanza al dicastero aulico politico a tenore della II parte del codice penale, viene demandata al tribunale d'appello in Milano per tutta l'estensione della Lombardia	I	121
— in terza istanza nei processi di gravi trasgressioni di polizia, attribuita dalla parte seconda del codice penale al dicastero aulico-politico, nelle provincie venete è demandata alle sezioni d'appello di Verona, Padova e Treviso nell'estensione del circondario rispettivamente loro assegnato	»	122
Giustizia. Disposizioni all'oggetto di regolare l'amministrazione della giustizia nella Lombardia con riguardo ai precorsi avvenimenti ed allo stato delle cose attuali	»	97
— Disposizioni all'oggetto di regolare la detta amministrazione anche per quanto riguarda le procedure per gravi trasgressioni di polizia	»	110
Guardia di finanza. Dichiarazioni auliche relative alla competenza da corrispondersi ad individui quiescenti già addetti al corpo stesso nel caso che vengano applicati all'esazione dei diritti di gabella fuori del luogo del loro domicilio	II	22
— le guardie semplici rispetto alle domande di cessazione o rinunzia al servizio sono da trattarsi in parità degli altri inservienti dello stato	»	34
— Schiarimenti al disposto dal § 367 del regolamento organico e di servizio riguardo alla dimissione d'individui giudicati rei di un delitto	»	18
Guardia nazionale: è dichiarata sciolta	I	68
Impiegati. Le promozioni, sostituzioni o traslocazioni d'impiegati regj o comunali, come pure		

IM = IN	Part.	Pag.
le normali e disposizioni amministrative e finanziarie emanate dalle autorità rivoluzionarie, colle quali vennero abrogate o modificate le anteriori procedenti dalle legittime imp. regie autorità, vengono dichiarate senza effetto.....	II	36
Impiegati e praticanti. Abolizione delle finora sussistenti prescrizioni in punto al divieto loro fatto *di dedicarsi contemporaneamente agli studj*.....	»	60
— che viaggiano in commissione d' ufficio su di una strada ferrata. Schiarimento di alcuni dubbj emersi relativamente al compenso da bonificarsi agli stessi.....	»	31
— postali. Le loro istanze tendenti ad ottenere un condono od una remissione di pene pecuniarie riguardo al bollo non sono da trattarsi e riguardarsi come riclami.....	»	12
— di cassa. Si dichiara che gli ufficiali e cancellisti di cassa, sì pel caso di un futuro avanzamento, che di una supplenza, potranno prestare cauzione per l' impiego immediatamente superiore al proprio.....	»	24
— spediti in missione. Condizioni sotto le quali la corrispondenza ufficiosa fra i medesimi e le autorità loro preposte è da trattarsi esente dal porto postale.....	»	37
Impieghi. Prescrizioni da osservarsi rispetto all' ammissione in impiego civile di militari congedati..	»	27
— Sull'accettabilità delle cauzioni prestate da praticanti giurati. V. *Cauzioni*.		
Imposizioni. V. *Imposte*.		
Imposte dirette da esigersi nelle provincie lombardo-venete nell' anno amministrativo 1849...	I	124
Individui quiescenti della guardia di finanza. V. *Guardia di finanza*.		
Inrotulazione od elenco degli atti. Obblighi inerenti rispetto al bollo a quel consorte in lite che solo comparisce all' inrotulazione suddetta..	II	39
Inscrizioni ipotecarie: il beneficio della sospensione della decorrenza del decennio per le loro		

IN = IP	Part.	Pag.
rinnovazioni dal 22 marzo 1848 fino a nuove disposizioni viene esteso anche alle provincie di Verona ed Udine ed ai distretti della provincia di Venezia	I	115
Inscrizioni ipotecarie. Sulla decorrenza del termine per la rinnovazione delle stesse. V. *Ipoteche.*		
Insinuazioni in oggetti ipotecarj. V. *Ipoteche.*		
Intimazioni di atti in affari contenziosi e di onoraria giurisdizione: sulla misura delle competenze di viaggio dei cursori incaricati delle stesse. V. *Competenze.*		
Invalidi patentati o con soldo di ritiro: dovranno procurarsi e presentare un legale attestato dell' autorità politica comprovante se o meno abbiano ricevuto un *soccorso durante il governo provvisorio*	»	132
— Prescrizioni antiche allo scopo di prevenire un indebito pagamento della provvigione patentale a quelli che fossero assunti in impiego civile	II	5
Investigazioni. Determinazioni riguardo alle spese occorrenti per l'assunzione delle stesse nei casi contemplati dal § 273 del codice civile generale	»	13
Ipoteche. Dal 22 marzo 1848 fino a nuove disposizioni viene esteso anche alle provincie di Verona ed Udine ed ai distretti della provincia di Venezia il beneficio della sospensione della decorrenza del decennio per le rinnovazioni delle inscrizioni ipotecarie	I	115
— Determinazioni risguardanti le insinuazioni in oggetti ipotecarj prodotte a' conservatorati di Udine, Rovigo e Treviso riferibilmente ad immobili compresi nei distretti della provincia di Venezia	»	146
— Gli uffici di conservazione sono autorizzati a procedere alla riduzione o cancellazione di inscrizioni ipotecarie state prese da un' imp. regia intendenza delle finanze dietro un semplice atto d' assenso dalla stessa rilasciato alle persone debitrici	II	106

IP = LI	Part.	Pag.
IPOTECHE. Il termine di anni dieci per la rinnovazione di un' inscrizione ipotecaria decorre col giorno immediatamente successivo a quello della inscrizione che intendesi di rinnovare	I	125
ISTANZE di impiegati postali per ottenere condono o remissione di pene pecuniarie: come siano da trattarsi rispetto al bollo. V. *Bollo.*		
ISTITUTO forestale di Maria Brünn. Viene concesso a tutti gl' individui impiegati in servizio boschivo, ed a quelli che mediante studio particolare congiunto alla pratica si sono acquistate cognizioni nel ramo forestale, di subire presso il suddetto istituto un apposito esame come privatisti.....	»	29
— — Prospetto degli oggetti d' insegnamento presso l'istituto medesimo.....	»	30
LEGGI penali. Modificazioni delle stesse provvisoriamente ordinate da S. M. I. R. A.	II	43
— V. *Codice penale.*		
LEGUMI secchi. Provvisoria soppressione del dazio consumo principale ed addizionale civico su di essi; estensibilmente alla farina di melgone, di segale ed altre. V. *Farina.*		
LEVA militare. Vengono smentite le false voci di una leva militare generale	I	77
LIBERTA' della stampa ritenuta non comportabile collo stato d' assedio. V. *Stampa.*		
— individuale. Chiunque venisse colto sul fatto di attentare alla stessa con ingiunzioni arbitrarie o divieti sarà considerato qual perturbatore dell' ordine pubblico, e come tale assoggettato a tutto il rigore delle vigenti leggi militari	»	107
LIQUIDAZIONE delle rendite dei beneficj di regio patronato e di quelli sussidiati dal regio tesoro. Sul contegno che dovranno tenere riguardo ad essa le regie delegazioni provinciali	II	93

LO = MI	Part.	Pag.
Lombardia. L'esportazione da essa dell'avena, del fieno e della paglia pel confine piemontese e svizzero resta proibita fino a nuovo avviso	I	112
Lotto. Sua riattivazione in Lombardia	II	61
Medicinali. Prescrizioni concernenti la denominazione da darsi alle acque minerali artificiali sì nell' annunciarle che nel venderle	»	20
Membri dei cessati governi provvisorj. Viene determinata una straordinaria contribuzione tanto a carico loro, quanto dei principali promotori della rivoluzione	I	129
Merci estere poste fuori di commercio. A quali uffici sia accordata nella provincia di Venezia libera facoltà di procedere al daziato d'entrata di quelle della suindicata categoria ad uso proprio dei viaggiatori	II	1
— state derubate nella dogana di sostra-romana. V. *Dogana di sostra romana.*		
Mezzi di trasporto particolari. V. *Vetture.*		
Milano (Città di). Convenzione stipulata fra S. M. il re di Sardegna e S. E. il feld-maresciallo conte Radetzky sulla rioccupazione della città stessa .	I	66
— — Dichiarata in istato d' assedio	»	67
— — Nomina del signor tenente-maresciallo principe Felice di Schwarzenberg a governatore militare della medesima	»	*ivi*
— — Diffida ai suoi abitanti per la consegna di tutte le armi da fuoco e da taglio e delle munizioni da guerra: pene comminate ai contravventori..	»	74
— — È fatto obbligo agli abitanti della stessa di provvedersi del certificato d'inscrizione nel ruolo di popolazione ed ai forestieri ivi dimoranti di munirsi della carta di sicurezza nel termine di otto giorni	»	99
— — Viene prorogato di altri otto giorni il termine come sopra stabilito per provvedersi della carta		

MI = MU	Part.	Pag.
d' inscrizione: speciali disposizioni riguardo ai coscritti, ai militari ed agl' individui assoggettati a precetto politico	I	104
MILANO (Città di). Nomina del tenente-maresciallo conte Francesco di Wimpffen a governatore militare di essa	»	103
MILITARI congedati. Prescrizioni da osservarsi in punto all'ammissione degli stessi in impiego civile.	II	27
— di nazione italiana dal sergente in giù, disertori: perdono generale loro accordato. V. *Amnistia.*		
— pensionati. V. *Invalidi patentati.*		
MODENA (ducale governo di). Stipulazioni con quello austriaco tendenti tanto ad accordare nuove facilitazioni al reciproco traffico di alcuni prodotti nazionali, quanto a garantire quelle già esistenti	I	45
MODIFICAZIONI delle leggi penali provvisoriamente ordinate da S. M. I. R. A.	II	43
— Soluzione di varj quesiti e dubbj elevati sull' intelligenza ed applicazione della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 portante delle modificazioni in parecchie disposizioni del codice penale	»	63
MONETE. Restrizioni transitorie onde impedire l' esportazione all' estero delle monete austriache sì d' oro che d' argento	I	150
MUNIZIONI da guerra. Fino ad ulteriore determinazione è vietata tanto l' importazione che il transito di esse da queste provincie	»	20
— armi da fuoco e da taglio. Gli abitanti di Milano e dei corpi santi sono perentoriamente diffidati a farne la consegna alle commissioni a tale uopo destinate	»	118
— Ulteriore diffida agli abitanti di queste provincie per la detta consegna, ferma la pena già comminata ai contravventori	»	123
— V. *Armi.*		

NO = OR	Part.	Pag.
NORMA di procedura abbreviata pei casi di alto tradimento e per altri casi di perturbata pubblica tranquillità	I	33
NORMALI (Le) e disposizioni amministrative e finanziarie emanate dalle autorità rivoluzionarie, colle quali vennero abrogate o modificate le anteriori procedenti dalle legittime imperiali regie autorità, come pure le promozioni, sostituzioni o traslocazioni d' impiegati regj o comunali, vengono dichiarate senza effetto	II	36
NORME concernenti la somministrazione dei generi di sussistenza all' imp. regia armata d' Italia a carico delle provincie del regno lombardo-veneto.	»	37
OBBLIGAZIONI del banco. Sul pagamento in contanti di quelle al 5 per cento estratte a sorte il 3 gennajo 1848 nella serie 92	I	27
— erariali degli stati di Moravia. Sul trattamento di quelle al 4 per cento estratte a sorte il 1.° febbrajo 1848 nella serie 361	»	59
— (Le) dello stato e le frazioni dei due imprestiti con lotteria degli anni 1834 e 1839 possono venir accettate sotto determinate condizioni come cauzioni pel regio erario in riguardo ad *imprese, affittanze, somministrazioni*, ecc.....	II	50
— parziali. Determinazioni auliche sull' ammissibilità de' prestiti privati nella forma di obbligazioni parziali	I	1
OMNIBUS e diligenze privati. Sulla provvisoria riattivazione di corse periodiche coi medesimi. V. *Diligenze ed* omnibus *privati.*		
ORDINE pubblico (Perturbatori dell'). Come tali verranno considerati coloro che verranno colti sul fatto di attentare alla libertà individuale con ingiunzioni arbitrarie o divieti, ed assoggettati a tutto il rigore delle vigenti leggi militari	»	107

OR = PE	Part.	Pag.
Ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme. Norme apposite pel gran priorato lombardo-veneto di quest'ordine relative all'ammissione nel medesimo	I	5
Orfani d' impiegati dello stato. Prescrizioni auliche onde evitare incompetenti riscossioni di assegni di grazia per parte di quelli che servono nel militare, durante il tempo che si trovano in permesso	II	[illegible]
Organizzazione (Determinazioni concernenti l') ed il governo dell' azienda politica nelle provincie e nei distretti italiani già rioccupati e da rioccuparsi dall' imp. regia armata	I	6
Padova (Provincia di). Disposizioni pel completamento delle operazioni censuarie prescritte dal regolamento 20 maggio 1846, come pure per l' esecuzione di quello 30 maggio anno suddetto nella predetta provincia ed in quelle di Venezia e Polesine	»	[illegible]
Pagherò all'ordine. Proroga al pagamento di quelli scaduti dal 4 al 10 agosto 1848. V. *Cambiali*		
Passaporti. Dal 15 settembre 1848 in avanti tutti i passaporti che si rilasciano dal governo militare dovranno essere muniti del bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840	»	11[illegible]
— È assolutamente vietato il rilascio dei medesimi per gli stati limitrofi nemici od occupati dal nemico	II	10[illegible]
Pelli di bufalo crude. Nel trattamento daziario saranno da parificarsi a quelle di bue	»	[illegible]
Perdono generale accordato da S. M. a tutti i militari di nazione italiana dal sergente in giù che si resero colpevoli della violazione del loro giuramento e coll' abbandono della loro bandiera	I	10[illegible]
— — a tutti gli abitanti del regno lombardo-veneto per la parte che potessero aver presa agli avvenimenti politici dell' anno 1848	»	1[illegible]

PE = PR	Part.	Pag.
Periti. Tutte le stime giudiziali in affari non contenziosi, trattandosi di cose mobili, devono aver luogo a mezzo di un solo perito per ogni categoria di oggetti da stimarsi	II	59
Perquisizioni domiciliari. Il disposto dall'articolo IV della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 su quelle contemplate dal § 272 della parte I del codice penale non estendesi alle preture foresi del regno lombardo-veneto	I	133
Perturbatori della pubblica tranquillità. V. *Tranquillità pubblica.*		
Perturbazione della pubblica tranquillità. V. *Tranquillità pubblica.*		
Polesine (Provincia di). Disposizioni pel completamento delle operazioni censuarie prescritte dal regolamento 20 maggio 1846, come anche per l'esecuzione di quello 30 maggio detto anno nella provincia suddetta, non che in quelle di Venezia e Padova	»	11
Porto postale. Condizioni sotto le quali la corrispondenza ufficiosa fra le autorità ed i loro dipendenti impiegati spediti in missione è da trattarsi esente dal porto stesso	II	37
Poste. Corse postali giornaliere riattivate	I	94
Poveri. Istituzione di una straordinaria commissione di pubblico soccorso onde provvedere al maggior possibile alleviamento della miseria nella classe povera e disgraziata della città e dei corpi santi di Milano	»	126
Praticanti ed impiegati. Vien tolto il finora sussistente divieto che gli stessi possano *contemporaneamente dedicarsi agli studj*	II	60
— giurati. Si dichiarano accettabili le cauzioni da essi prestate a garanzia delle gestioni congiunte a rendiconto che loro potessero venire provvisoriamente demandate	I	17
Prescrizioni per la sorveglianza su qualsiasi genere di trasporto particolare di persone con		

PR	Part.	Pag.
vetture in corso periodico giornaliero o settimanale	I	101
Prestazioni militari. Disposizioni dirette a semplificarne l'azienda ed a togliere gli abusi nelle somministrazioni al militare dei generi di sussistenza	II	83
Prestiti privati. Auliche determinazioni sull'ammissibilità di quelli contratti nella forma di obbligazioni parziali	I	1
Preture foresi del regno lombardo-veneto. Il disposto dall'articolo IV della sovrana risoluzione 22 maggio 1848 sulle perquisizioni domiciliari contemplate dal § 272 della parte I del codice penale non estendesi alle preture sunnominate	»	133
Procedura giudiziaria civile. Determinazioni riguardo alle spese occorrenti per l'assunzione delle investigazioni contemplate dal § 273 del codice civile generale	II	13
— penale. L'abolizione espressa nella sovrana risoluzione 22 maggio 1848 dell'inasprimento della pena mediante castigo corporale è da applicarsi anche a quei casi in cui fosse stato pronunciato siffatto inasprimento prima della pubblicazione di detta legge	»	81
— penale per contravvenzioni di finanza. V. *Contravvenzioni di finanza.*		
Procedure per gravi trasgressioni di polizia. V. *Trasgressioni gravi di polizia.*		
Processi per gravi trasgressioni politiche: sulla giurisdizione nei medesimi per tutta l'estensione della Lombardia. V. *Giurisdizione.*		
— sulla giurisdizione negli stessi nelle provincie venete. V. *Giurisdizione.*		
Proclama vicereale 5 gennajo 1848 agli abitanti della regia città di Milano	I	2
— 9 detto mese agli abitanti stessi	»	3
— di S. M. agli abitanti del regno lombardo-veneto	»	6

PR = RI	Part.	Pag.
Protocolli assunti dai giudizj nazionali sopra requisitoria di autorità estere. Disposizioni concernenti l'applicazione del bollo ai medesimi.....	II	41
— (I) d'asta assunti in via esecutiva e quelli eretti in via di onoraria giurisdizione soggiacciono al bollo proporzionale: sono dichiarati esenti da bollo i decreti giudiziarj d'aggiudicazione d'immobili venduti all'asta.....	»	49
Provvigione patentale. Prescrizioni suliche allo scopo di prevenire un indebito pagamento di essa agl' invalidi con patente assunti in impiego civile.....	»	5
Ramoscelli o vimini di salice. Sul relativo trattamento daziario.....	»	16
Rappresentanti politici e camerali. Viene dichiarato che d'ora innanzi cesserà l'intervento dei medesimi nelle deliberazioni dei tribunali.....	I	134
Regno lombardo-veneto. V. *Emigrati.*		
— — — (Provincie del). Imposte dirette da esigersi in questo regno durante l'anno amministrativo 1849.	»	124
Regolamento organico e di servizio per la guardia di finanza. Schiarimenti al disposto dal § 367 del medesimo riguardo alla dimissione dal corpo stesso d'individui giudicati rei di un delitto...	II	18
— sulle dogane e sulle privative dello stato. Il § 353 del medesimo non è applicabile agli esercenti nel circondario confinante che si occupano solo della vendita al minuto di liquidi soggetti a controlleria doganale.....	»	105
Rendite dei beneficj di regio patronato, ecc. Sul contegno da tenersi dalle imperiali regie delegazioni nella liquidazione delle stesse. V. *Beneficj ecclesiastici.*		
Riduzione o cancellazione di inscrizioni ipotecarie. Si dichiarano autorizzati a procedere a tali operazioni gli uffici di conservazione delle ipoteche		

RO = SE	Part.	Pag.
per quelle state prese da un' imp. regia intendenza delle finanze dietro un semplice atto di assenso da questa rilasciato alle persone debitrici.	II	106
RINNOVAZIONI delle inscrizioni ipotecarie. V. *Ipoteche.*		
— — — Il termine di dieci anni per esse statuito decorre dal giorno immediatamente successivo a quello della inscrizione che intendesi di rinnovare	I	125
ROVIGO (Provincia di). V. *Polesine.*		
SALE. Ribasso del prezzo del sale raffinato e di quello grigio o comune	»	76
— raffinato. Il prezzo di questo genere di regia privativa viene ribassato dalle lir. 86 alle lir. 43 per quintale metrico	»	109
— Rettificazione di un equivoco emerso sulla denominazione delle qualità dei sali indicate nell' avviso 7 agosto 1848	»	88
SARDEGNA (Convenzione stipulata fra il re di) e S. E. il feld-maresciallo conte Radetzky sulla rioccupazione della città di Milano	»	66
— Convenzione conchiusa fra questo stato e quello imperiale d' Austria per la reciproca consegna dei delinquenti. V. *Convenzione.*		
— ed Austria. Convenzione di armistizio fra le loro armate come preludio delle negoziazioni per un trattato di pace	»	79
SCARPE non formate di sola gomma elastica. Dazio cui soggiacciono	II	92
SCHWARZENBERG principe Felice. Sua nomina a governatore militare della città di Milano	I	67
SEDUZIONE. Quali individui siano dichiarati esclusi dalla concorrenza a contratti d' affitto od altri per somministrazioni erariali venendo imputati di seduzione di pubblici impiegati e convinti di tale delitto.	»	10

SE = ST	Part.	Pag.
Sequestro. È ordinato il toglimento di quello stato imposto dai cessati governi provvisorj sui beni mobili ed immobili posseduti in Lombardia dai membri dell'augusta casa imperiale austriaca e da S. A. R. l'arciduca duca di Modena	I	111
Sezioni d'appello di Verona, Padova e Treviso: è loro demandata nelle provincie venete, nell'estensione del circondario rispettivamente ora alle stesse assegnato, la giurisdizione in terza istanza nei processi di gravi trasgressioni di polizia attribuita dalla seconda parte del codice penale al dicastero aulico politico	»	122
Sostra romana (Dogana di). Tutti coloro che per via diretta od indiretta fossero detentori di taluna delle merci state ivi derubate nella notte dal 5 al 6 agosto 1848 sono diffidati a farne eseguire la consegna nell'ufficio stesso	»	96
Stampa (La libertà della) viene ritenuta non comportabile collo stato d'assedio	»	68
Stati dei regni tedeschi e slavi. Fissazione del termine per la convocazione dei medesimi	»	60
— limitrofi. Da ora in avanti il rilascio di passaporti per recarsi in essi o negli stati occupati dal nemico è assolutamente vietato.....	II	108
Statuti pel gran priorato lombardo-veneto del sacro ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme: norme per l'ammissione nell'ordine stesso	I	52
Stime giudiziali in affari non contenziosi. Trattandosi di cose mobili, devono aver luogo a mezzo di un solo perito per ogni categoria di oggetti da stimarsi.....	II	59
Stipulazioni convenute fra l'imperiale regio governo d'Austria e quello ducale di Modena tendenti tanto ad accordare nuove facilitazioni al reciproco traffico diretto fra i loro stati di alcuni prodotti nazionali, quanto a garantire quelle già esistenti	I	45

SU = TE	Part.	Pag.
Sudditi del regno lombardo-veneto. Viene accordato il termine a tutto gennajo 1849 per rientrare negl' imp. regj. stati, sotto pena del sequestro dei beni, a quelli fra i sudditi stessi, che, sebbene non indiziati notoriamente nella rivoluzione, trovansi illegalmente all' estero.....	I	153
— svedesi. V. *Svezia.*		
Sussistenze militari. Norme concernenti la somministrazione dei generi di sussistenza all' imperiale regia armata d' Italia a carico delle provincie del regno lombardo-veneto	II	37
— militari (Generi di). Disposizioni dirette a togliere gli abusi nelle somministrazioni di esse ed a semplificare l' azienda delle prestazioni militari	»	83
Svezia. Incarico alle prime istanze giudiziarie di insinuare per l' avvenire al tribunale d' appello i casi di morte di sudditi svedesi verificatisi nel loro distretto.....	»	7
— Il regio governo svedese dichiarasi pronto a dar notizia a quello imperiale austriaco dei singoli casi di morte di sudditi austriaci ivi decessi in reciprocità di quanto praticasi da quest' ultimo.	»	38
Tabacchi. La tassa di licenza per le foglie di tabacco d' Ungheria e di Transilvania, non che per altre foglie di tabacco greggio indigene deve ritenersi di lir. 12 per ogni libbra metrica....	I	9
Tassa personale. Viene abolita.....	»	76
Tasse. Si soprassederà all' esazione delle restanze dei crediti per tasse arretrate dipendenti da titoli determinati ed al proseguimento degli atti d' esecuzione che per ciò fossero già stati intrapresi.....	»	75
Teatro (Effetti da). Disposizioni concernenti il trattamento daziario degli stessi	II	3

TR	Part.	Pag.
Tradimento (alto) e perturbata tranquillità pubblica. Promulgazione delle norme di procedura abbreviata nei casi preaccennati	I	33
— V. anche *Tranquillità pubblica, perturbazione della stessa.*		
Tranquillita' pubblica. Sovrane dichiarazioni tendenti ad impedire qualsiasi perturbazione di essa.	»	25
— — Norme di procedura abbreviata pei casi di alto tradimento e per altri casi di perturbata tranquillità pubblica	»	33
— — Per tutte quelle azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti leggi, dovrà aver luogo una procedura sommaria secondo le norme portate dalla notificazione 22 febbrajo 1848	»	40
— — Verso coloro che attentassero al turbamento di essa verrà proceduto a sensi della vigente legge militare	»	95
— — Richiamo alle precedenti notificazioni 20 agosto e 3 settembre 1848 relativamente ai perturbatori di essa	»	147
Trasgressioni gravi di polizia. Disposizioni all'oggetto di regolare l'amministrazione della giustizia anche per ciò che riguarda le procedure per le trasgressioni precitate	»	110
Tribunale d'appello in Milano. Per tutta la estensione della Lombardia viene al medesimo demandata la giurisdizione nei processi per gravi trasgressioni politiche, la quale, a tenore del codice penale, parte seconda, spetta in terza istanza al dicastero aulico politico	»	121
— — Un'eguale facoltà viene demandata nelle provincie venete alle sezioni d'appello di Verona, Padova e Trieste. V. *Sezioni d'appello ecc.*		
Tribunali. Cessa d'ora in avanti nelle loro deliberazioni l'intervento dei rappresentanti politici e camerali	»	134

TR = VE.	Part.	Pag.
TRIBUNALI. Dichiarazioni concernenti il bollo da applicarsi agli atti che vengono assunti da un giudizio requisito o delegato	II	42
— Disposizioni concernenti l'applicazione del bollo ai protocolli da essi assunti sopra requisitoria di autorità estere. V. *Protocolli assunti dai giudizj nazionali.*		
TRONO I. d'Austria. Abdicazione al medesimo di S. M. I. R. A. Ferdinando I. V. *Austria.*		
— Ascensione di S. M. I. R. A. Francesco Giuseppe I al trono stesso. V. *Austria.*		
UFFICI doganali della provincia di Venezia ai quali viene accordata libera facoltà di procedere al daziato di entrata di merci estere poste fuori di commercio ad uso proprio dei viaggiatori	»	1
UFFICIALI. Viene ingiunto a coloro che possedessero, in qualunque modo, oggetti appartenenti ad ufficiali delle imp. regie truppe di farne immediatamente la consegna alla commissione per tale scopo istituita	I	89
— Dovranno presentarsi, tanto quelli in attività di servizio, che i pensionati domiciliati in Milano, all'imp. regio comando di piazza della città stessa onde render noto il luogo dell'attuale loro domicilio	»	82
— di cassa. V. *Impiegati di cassa.*		
VAGLIA. Proroga al pagamento di quelli scaduti dal 4 al 10 agosto 1848. V. *Cambiali.*		
VENEZIA (Governo di). Esortazione del medesimo agli abitanti di quelle provincie ad astenersi da atti provocatorj verso chiunque.....	»	24

VE = WI	Part.	Pag.
VENEZIA (Provincia di). Disposizioni pel completamento delle operazioni censuarie prescritte dal regolamento 20 maggio 1846, non che per l'esecuzione di quello 30 maggio detto anno nella provincia suddetta ed in quelle di Padova e Polesine.	I	11
— (Provincia di). Disposizioni concernenti le insinuazioni in oggetti ipotecarj prodotte agl' imperiali regj conservatorati di Udine, Rovigo e Treviso riferibilmente ad immobili compresi nei distretti della provincia suddetta	»	146
VESTIARIO militare ed effetti di montura. V. *Effetti di montura.*		
VETTURE. Prescrizioni per la sorveglianza su qualsiasi genere di trasporto particolare di persone con vetture in corso periodico *giornaliero o settimanale*	»	101
VIMINI o ramoscelli di salice. Sul relativo trattamento daziario	II	16
WIMPFFEN Conte Francesco tenente-maresciallo. Sua nomina a governatore militare della città di Milano	I	103

Il presente volume, composto di fogli 20 di stampa, importa lire 3,75 austr., compresa la legatura alla rustica.